Committente:

NB7 S.R.L.
Via San Giorgio 2/2
40121 Bologna (BO)

titolo del progetto

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "PARTITORE 2"

REGIONE: EMILIA ROMAGNA PROVINCIA: REGGIO EMILIA
COMUNI: MONTECCHIO EMILIA - SANT'ILARIO D'ENZA

Elaborato numerazione

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	**S01**

Responsabile progettazione

Prof. Ing. Giacomo Bizzarri - Via Cagni 1/4 - 42124 Reggio Emilia

Responsabile aspetti paesaggistici e ambientali

Ambiter s.r.l. - Via Nicolodi 5/a - 43126 Parma
Direttore Tecnico
Dott. Giorgio Neri

Data di emissione

Luglio 2021

rev.	data	descrizione	redatto da
A			
B			
C			

Responsabile di progetto:
Prof. Ing. Giacomo Bizzarri

Collaboratori:
Dott. Ing. Leonardo Fumelli
Dott. Ing. Florian Hoxhaj

Aspetti paesaggistici e ambientali:
Dott. Amb. Gabriele Virgilli - Ambiter s.r.l.
Dott. Arch. Daniela Pisciottano - Ambiter s.r.l.
Dott. Arch. Guido Bonatti - Ambiter s.r.l.
Dott. Amb. Ecol. Adelia Sabatino - Ambiter s.r.l.
Dott. Nat. Alessandro Mucciolo - Ambiter s.r.l
Dott. Geol. Adriano Biasia - Ambiter s.r.l
Dott. Amb. Alessio Ravera - Ambiter s.r.l.
Dott. Rossana Valentini - Ambiter s.r.l.

Aspetti idraulici:
Ing. Gian Lorenzo Bernini - ISI Ingegneria e ambiente

Valutazione rischio incendi
Per. Ind. Michele Rainieri

Timbro e firma:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DOTT. ING. GIACOMO BIZZARRI n. 1311 REGGIO EMILIA

AMBITER s.r.l. Dott. Giorgio Neri Direttore Tecnico Società di Ingegneria Ambientale

r_emiro.Giunta - Prot. 02/08/2021.0097921.E

INDICE

1 PREMESSA....3
1.1 Introduzione....3
1.2 Definizione della procedura a cui sottoporre il progetto in analisi....3
1.3 Criteri generali di localizzazione ed ammissibilità degli impianti fotovoltaici (Linee Guida Regionali)....4
2 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA....9
2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)....9
2.2 STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE....19
2.2.1 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)....19
2.2.2 Regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.)....30
3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE....32
3.1 PIANI PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA....32
3.1.1 Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)....32
3.1.2 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)....33
3.2 Piano Energetico Regionale (P.E.R.)....35
3.3 Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.) 2020....36
3.4 Piano Infraregionale delle Attivita' Estrattive (P.I.A.E.)....40
3.5 Piano comunale delle Attivita' Estrattive (P.A.E.)....43
4 PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA....51
5 VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO - CULTURALI E PAESAGGISTICI....52
5.1 Vincoli di tutela paesaggistica....52
5.2 Vincoli di tutela archeologica....53
6 LINEE ELETTRICHE: NORMATIVA DI SETTORE E VINCOLI INTERFERITI....55
6.1 Norme in materia di opere relative alle linee elettriche....55
6.2 Compatibilita' della soluzione di connessione con gli strumenti di pianificazione....56
7 ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE INTRODOTTI DALLA D.G.R. 15158/2018....60
7.1 Cumulo con altri progetti....60
7.2 Rischio di incidenti....60
7.3 Riserve, parchi naturali ed altre zone ambientalmente sensibili....60
7.4 Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati 61
7.5 Zone a forte densità demografica....61
7.6 Zone di importanza storica, culturale e archeologica....61
7.7 Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 d.lgs. 228/2001)....62

ELENCO TAVOLE FUORI TESTO

Tavola 2.1.1 – Stralcio Tav. P.T.C.P. P2;
Tavola 2.1.2 – Stralcio Tav. P.T.C.P. P5a-200NO;
Tavola 2.1.3 – Stralcio Tav. P.T.C.P. P7;
Tavola 2.2.1 – Stralcio Tav. P1 P.S.C. Montecchio Emilia;
Tavola 2.2.2 – Stralcio Tav. Vincoli P.S.C. Montecchio Emilia;
Tavola 2.2.3 – Stralcio Tav. 6 Nord P.S.C. Montecchio Emilia;
Tavola 2.2.4 – Stralcio Tav. 7 P.S.C. Montecchio Emilia;
Tavola 2.2.5 – Stralcio R.U.E. Montecchio Emilia;
Tavola 3.1.1 – Stralcio P.A.I.;
Tavola 3.1.2 – Stralcio Mappa della Pericolosità – Reticolo principale;
Tavola 3.1.3 – Stralcio Mappa del Rischio – Reticolo principale;
Tavola 3.1.4 – Stralcio Mappa della Pericolosità – Reticolo secondario;
Tavola 3.1.5 – Stralcio Mappa del Rischio – Reticolo secondario;
Tavola 4.1.1 – Stralcio Rete Natura 2000.

1 PREMESSA

1.1 INTRODUZIONE

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico sono descritte ed esaminate, in accordo con le disposizioni della L. R. 4/2018 e s.m.i. e del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., le indicazioni tecnico – legislative presenti negli strumenti di pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento all'area in cui si colloca l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in esame ed allo specifico tema trattato.

In particolare sono stati considerati i seguenti piani territoriali e piani di settore:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Montecchio Emilia vigente;
- Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) del Comune di Montecchio Emilia vigente;
- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Sant'Ilario d'Enza vigente;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.);
- Piano Energetico Regionale (P.E.R.);
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.).

Inoltre, è stata condotta un'analisi dei vincoli di tutela naturalistica e dei vincoli di tutela sui beni storico - culturali e paesaggistici, nonché sulle principali normative nazionali, regionali e locali di settore vigenti.

Occorre infine sottolineare che le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore, analizzate nel presente Quadro di Riferimento Programmatico, sono state valutate in modo da verificare la rispondenza alle stesse da parte degli interventi in progetto, compresa la definizione delle opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

1.2 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI

Con riferimento agli elenchi di opere soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale dal D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (identificati negli Allegati alla Parte II), sono sottoposte alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) del Decreto medesimo, le opere elencate nell'Allegato IV. Tra queste si evidenzia che al punto 2, lett. b) sono riportati gli "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW", tra

i quali rientrano anche gli impianti fotovoltaici; la L. R. n.4/2018, come modificata dalla L. R. 27 Dicembre 2018, n. 24, riporta la stessa categoria di opere nell'Allegato B.2, al punto B.2.8.

Il progetto in esame prevede la realizzazione, nella porzione settentrionale del territorio comunale di Montecchio Emilia (RE), di un impianto fotovoltaico denominato "Partitore 2" per una potenza elettrica complessiva di circa 19.991 kWp; è altresì prevista la realizzazione delle necessarie opere di connessione alla rete elettrica (elettrodotto interrato MT e cabina di consegna), che interessano in parte lo stesso Comune di Montecchio Emilia, in parte il territorio del Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE).

Per la categoria di opera descritta la normativa prevede, quindi, l'attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A., come stabilito dall'art. 5 comma 1, lett. a) della L. R. 4/2018 e s.m.i.

Per quanto attiene all'individuazione dell'Autorità competente, si specifica che, ai sensi dell'art. 7, comma 2), lett. a) della L.R. 4/2018 e s.m.i., l'intervento in esame rientra tra i progetti di competenza della Regione Emilia - Romagna (con le modalità di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015).

1.3 CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (LINEE GUIDA REGIONALI)

Il 6 Dicembre 2010 l'Assemblea Legislativa dell'Emilia - Romagna ha emanato la Delibera n. 28 avente come oggetto la "*Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica*". Nell'Allegato 1 della Delibera sono elencati e descritti i criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici nell'ambito della Regione Emilia - Romagna; per l'individuazione e la localizzazione delle aree e dei siti disciplinati dall'Allegato in oggetto "*occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi."*

Al punto A) di tale Allegato sono elencate le aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (Tabella 1.3.1).

Tabella 1.3.1 – Valutazione sintetica della coerenza con le disposizioni del Punto A) dell'Allegato 1 della delibera dell'Assemblea Legislativa n. 28 del 2010.

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo			**Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto**
1	Zone di particolare tutela paesaggistica, come perimetrate nel PTPR, ovvero nei piani provinciali e comunali che ne abbiano dato attuazione.	1 zone di tutela naturalistica (art. 25 P.T.P.R.)	Le aree di progetto non sono interessate da alcuno degli elementi di tutela in oggetto. L'area interessata dall'ubicazione dell'impianto fotovoltaico nella sua porzione meridionale (Sottozona 2 del Polo EN008 "Spalletti") risulta limitrofa ad aree boschive individuate dalla Tavola dei Vincoli del P.S.C. di Montecchio Emilia. Le previsioni progettuali non interferiranno con suddette aree la cui tutela sarà, in ogni caso, rispettat.
		1 sistema forestale e boschivo (art. 10 P.T.P.R.)	
		2 zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 P.T.P.R.)	
		3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 P.T.P.R.)	
		4 crinali, individuati dai P.T.C.P. come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, c.1, lettera a., del P.T.P.R.	
		5 calanchi (art. 20 c. 3 P.T.P.R.)	
		6 complessi archeologici ed aree di accertata consistenza archeologica (art. 21 c.3 lettere a. e b1. del P.T.P.R.)	
		7 immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141bis del medesimo Decreto Legislativo	
		8 aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della L. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"	

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo		**Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto**
2	Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.	Le aree di progetto non sono interessate da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.
3	Le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/1991 nonché della L.R. 6/2005.	
4	Le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000, designata in base alla Direttiva 92/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale), nonché delle Zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.	
5	Le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate sulla base della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti le acque lentiche costiere, così come individuate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1224/08.	

Nella successiva Figura 1.3.1 è riportato lo stralcio della "*Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici - Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")"*, con l'indicazione delle aree di progetto. In riferimento a tale carta, si specifica che essa "*costituisce una rappresentazione meramente ricognitiva delle aree non idonee all'istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010) e di quelle considerate idonee all'installazione degli stessi (lettera B dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010)".*

Dalla lettura della "*Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici"*, analizzata congiuntamente alle indicazioni contenute nella Deliberazione, si evince che le aree interessate dal progetto di realizzazione degli impianti fotovoltaici "a terra" in valutazione non ricadono in nessuna delle aree prese in considerazione dal punto A) dell'Allegato 1 in oggetto.

Le aree individuate per l'installazione dell'impianto denominato "Partitore 2" sono da ritenersi idonee in quanto annoverate al punto C) dell'Allegato 1 riporta l'elenco delle "*Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra"*, senza i limiti di cui alla lettera B) della stessa Deliberazione (in termini di proprietà e potenze installate). In particolare, al punto 1.h) di tale elenco sono ricomprese le *"aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava".* Nel caso in esame, gli impianti fotovoltaici in esame ricadono all'interno di aree di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali sono in fase di completamento le attività di recupero e ripristino ambientale come previsto nel titolo autorizzatorio di cui alla L. R. 17/1991, in particolar modo interessanti le sottozone S.1.a, S.1.b ed S.2 del Polo EN008 "Spalletti" come individuato da P.I.A.E. di Reggio Emilia (si veda per ulteriori argomentazioni di dettaglio il successivo § 3.4 e § 3.5).

Nel caso di specie si evidenzia altresì che i pannelli fotovoltaici avranno altezze tali da garantire attività agricola a basso impatto, con una resa crescente nel tempo al ricostituirsi della produttività dei suoli.

L'interessamento di aree di cava in fase di ripristino rappresenta certamente un elemento di coerenza del progetto con la filosofia introdotta dalla Delibera regionale, volta sostanzialmente a favorire l'ubicazione degli impianti fotovoltaici in aree potenzialmente degradate da attività antropiche pregresse, in recepimento dei disposti del D. M. Sviluppo Economico 10/09/2010.

Per quanto sopra argomentato è possibile concludere che le aree oggetto di intervento sono idonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra in progetto.

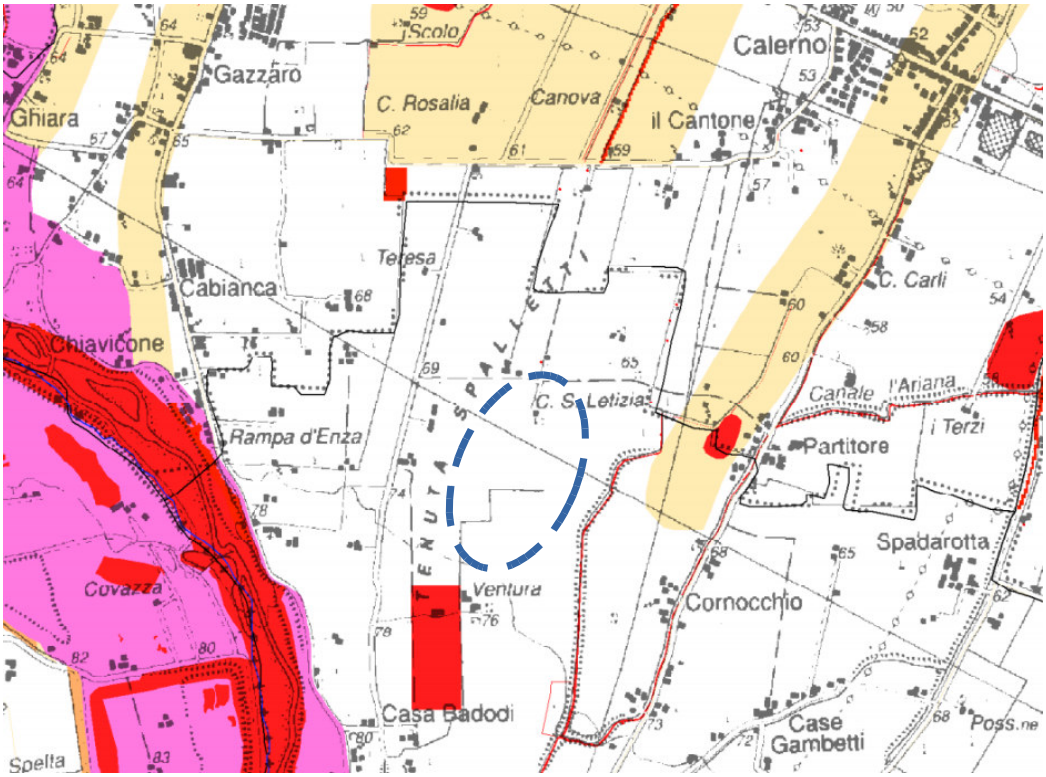

LEGENDA

limite provinciale

limite comunale

Alta Valle del Marecchia: vale quanto specificato al punto 1, lettera e) della deliberazione assembleare n. 28 del 6 Dicembre 2010

A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree:

A 1)
le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:
- A 1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);
- A 1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);
- A 1.2. zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
- A 1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR)
- A 1.4. crinali , individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
- A 1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);
- A 1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);
- A 1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
- A 1.8 le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

A 2)
le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

A 3)
le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

A 4)
le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

A 5)
le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08;

B) Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:

B 3)
le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5 , del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia destinato all'autoconsumo;

B 1)
le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw;

B 5)
le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, istituiti ai sensi della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 6 del 2005, e le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) non rientranti nella lettera A punti 4 e 5 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200 KW;

B 2)
le zone sotto elencate, qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 Mw per impresa e l'impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell'ambito delle aree nella disponibilità del richiedente:
- -le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, (art. 19 del PTPR),
- -le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della struttura centuriata, le zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. e d., del PTPR);
- -le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici (art.23, comma 1, lettere a. b. c. e d., del PTPR);
- -elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTPR);
- -i dossi di pianura (art. 20, comma 2, del PTPR) e i crinali non individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela (art. 20, comma 1, lett. a), del PTPR);

B 6)
le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente;

Figura 1.3.1 - Stralcio della "*Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici*".

2 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Reggio Nell'Emilia è stato approvato con Del. C.P. n.124 del 17/06/2010.

In materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il P.T.C.P. costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa[1].

Gli interventi in progetto interessano zone normate da alcuni articoli del P.T.C.P. vigente, di seguito esaminati.

Tavola P2 – Rete Ecologica Polivalente

Dalla consultazione della Tavola P2 di Piano (cfr. stralcio riportato nella Tavola fuori testo 2.1.1) si deduce che l'area in esame confina, per la porzione meridionale interessante la Sottozona S.2 del Polo EN008 "Spalletti", lungo il lato orientale, con un "corridoio secondario in ambito planiziale" (E4) individuato in corrispondenza del Rio Duchessa; restano, inoltre, individuati un "corridoio primario planiziale" a Nord – Ovest rispetto all'area di interesse non direttamente interferito dalle realizzazioni progettuali. Infine, la porzione meridionale dell'impianto fovoltaico in progetto (sottozona S.2 del Polo "Spalletti" sopra citato) è ricompresa entro le delimitazioni di un "bacino idrico polivalente a funzionalità ecologica".

La Tavola riporta, inoltre, la perimetrazione del SIC – ZPS IT 4030023 "Fontanili di Gattatico e Fiume Enza" che dista circa 800 m, in direzione Ovest, dall'area di studio.

Art. 5 – Rete ecologica polivalente di livello provinciale

1. La Rete Ecologica di livello Provinciale (di seguito REP) è un sistema di elementi spaziali (nodi e connessioni ecologiche) che disegna uno scenario di riequilibrio dell'ecosistema a livello provinciale.

[…]

3. Ai fini del governo dell'ecosistema il presente Piano individua nella tav. P2 i seguenti elementi spaziali, di tipo strutturale e funzionale:

A) Elementi della Rete Natura 2000 (di cui all'art. 89)

B) Sistema provinciale delle aree protette (di cui all'art. 88)

[1] Con specifico riferimento alla promozione del risparmio energetico e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'obiettivo di Piano è quello di promuovere "*il razionale sfruttamento delle risorse locali e con la necessaria attenzione alla tutela delle produzioni agricole, dell'ambiente e del paesaggio".* Le osservazioni pervenute alla variante generale al P.T.C.P. adottata il 6 Novembre 2008 con Del. C.P. n. 92 riguardanti la disciplina degli impianti a fonti rinnovabili in territorio rurale hanno portato, in fase di controdeduzioni di Piano, all'ammissibilità della realizzazione di parchi fotovoltaici in territorio rurale in tutti i casi in cui siano presenti condizioni che abbiano compromesso significativamente la produttività agricola dei suoli. Successivamente le Linee Guida Regionali emanate con la Delibera n. 28 del 6 Dicembre 2010, già discusse nel precedente § 1.3, hanno normato nel dettaglio, in coerenza con le disposizioni del D.M. 10 settembre 2010, le condizioni di ammissibilità degli impianti fotovoltaici.

C) Altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate e di progetto

1 Parchi provinciali;

2 Oasi faunistiche;

3 Zone di tutela naturalistica (di cui all'art. 44);

4 Aree di reperimento di nuove aree protette;

5 Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela;

6 Bacini idrici polivalenti a funzionalità ecologica;

D) Corridoi ecologici fluviali

1. *Corridoi ecologici fluviali primari;*
2. *Corridoi ecologici fluviali secondari;*
3. *Corsi d'acqua ad uso polivalente;*

E) Gangli e connessioni ecologiche planiziali da consolidare e/o potenziare

1. *Gangli ecologici planiziali;*
2. *Corridoi primari planiziali;*
3. *Corridoi primari pedecollinari;*
4. *Corridoi secondari in ambito planiziale;*

F) Sistema della connettività ecologica collinare – montana

1 Capisaldi collinari – montani;

2 Connessioni primarie in ambito collinare – montano;

G) Principali elementi di conflitto e di contenimento degli impatti

1. *Principali elementi di frammentazione;*
2. *Punti di conflitto principali;*
3. *Varchi a rischio;*
4. *Aree tampone per le principali aree insediate (ambiti rurali periurbani di rango provinciale).*

H) Principali direttrici esterne di connettività

i) Aree funzionali diffuse.

L'Allegato 3 NA specifica la natura e le caratteristiche degli elementi in cui si articolano tali categorie.

[…]

*6. **D** I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, individuano le Rete Ecologiche Comunali (REC). Le REC dovranno in ogni caso risultare coerenti con la REP, che costituisce il riferimento per la loro definizione ed il loro sviluppo, tenendo conto degli indirizzi e delle direttive definite dal presente articolo. […]*

Nel caso di specie, come precedentemente anticipato, l'elemento della rete ecologica più prossimo all'area di studio è rappresentato dal Rio Duchessa, che scorre lungo il lato orientale dell'area stessa, individuato come corridoio secondario in ambito planiziale[2]; questo elemento non sarà direttamente interferito dalle realizzazioni progettuali che prevedono, oltre al mantenimento di tutte le siepi esistenti, anche adeguate opere di inserimento paesaggistico – ambientale, caratterizzate dalla realizzazione di siepi perimetrali che si aggiungeranno alle opere di sistemazione finale (aree prative, aree macchia – radura, siepi arboreo –

[2] *Corridoi secondari in ambito planiziale: elementi secondari, areali o lineari, appoggiati alle connessioni ecologiche primarie, su cui il progetto prevede azioni di consolidamento o di ricostruzione dell'ecosistema e la cui definizione puntuale è demandata ai PSC comunali. Linee di densificazione degli elementi di naturalità attualmente presenti ai fini della connettività ecologica.*

arbustive e fasce boscate) previste dal progetto di sistemazione finale delle cave. In questo modo saranno potenziati gli elementi vegetazionali esistenti in un ambito che può definirsi attualmente destrutturato in ragione della presenza di attività di escavazione.

Gli ulteriori elementi della rete ecologica sopra menzionati non saranno minimamente interessati dalle realizzazioni progettuali; si rileva, infine, che l'area oggetto di studio dista circa 800 m dal sito SIC – ZPS IT 4030023 "Fontanili di Gattatico e Fiume Enza" con interposti diversi elementi antropici quali strade, aree agricole intensivi, nuclei abitati, ragion per cui non è possibile alcuna interazione, diretta od indiretta, tra l'intervento in progetto e gli elementi esistenti della Rete Natura 2000. Si osserva inoltre che l'impianto in progetto non determinerà alcuna emissione di sostanze inquinanti, né di scarichi idrici ed emissioni sonore significative.

Nel caso specifico, inoltre, in base a quanto sopra riportato circa la distanza dell'impianto in progetto dal sito Natura 2000, alle caratteristiche del progetto ed agli approfondimenti effettuati all'interno dell'elaborato "Valutazione degli impatti, misure di mitigazione e monitoraggio" del presente Studio di Impatto Ambientale (cfr. sezione "Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi"), e considerato altresì che le attività di cantiere e le opere in progetto interesseranno esclusivamente aree che sono state oggetto di attività di escavazione prossime al collaudo morfologico, si ritiene che non ci siano impatti significativi nei confronti di habitat e specie tutelati dal Sito Rete Natura 2000 (Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE). Non si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per effettuare la Valutazione di Incidenza (Fase 2).

Ciò premesso, secondo i disposti di legge, l'Ente competente alla procedura di pre - valutazione di incidenza, senza modulo, è l'Ente che approva il Progetto (vedi Tabella D del paragrafo 3.2 della D.G.R. n. 1191/2007), nel caso di specie la Regione Emilia - Romagna.

Si rimanda, infine, alla lettura del successivo Capitolo 2.2 per gli approfondimenti relativi alla Rete Ecologica Comunale (REC).

Art. 16 – Sostenibilità energetica degli insediamenti e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilati.

1. Il presente Piano assume i seguenti obiettivi specifici quali declinazione a livello locale provinciale degli obiettivi comunitari, nazionali, regionali in materia di risparmio energetico e promozione delle Fonti Energetiche Rinnovabili […]:

a) promuovere il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo e la valorizzazione delle FER a partire dalla loro integrazione negli strumenti di pianificazione urbanistica e nelle forme di governo del territorio, valutando preventivamente la sostenibilità energetica degli effetti derivanti dall'attuazione di tali strumenti;

[…]

17.2 <u>Condizioni di sostenibilità in ordine alla fonte energetica</u>:

[…]

d) Fotovoltaica:

1) installazione di parchi fotovoltaici in prossimità di ambiti di qualificazione produttiva sovraprovinciali o sovracomunali, di cui all'art. 11 delle presenti Norme, previa stipula di accordo fra Provincia, Comune e soggetto proponente;

2) installazione di parchi fotovoltaici nelle fasce di rispetto delle ferrovie e delle strade classificate nella tav. P3a "grande rete", "viabilità di interesse regionale", "sottosistema della viabilità radiale" e nelle aree intercluse, laddove compatibili

con le norme del Codice della Strada, ovvero in prossimità di impianti di smaltimento di rifiuti, grandi impianti tecnologici e simili, nonché ***all'interno degli ambiti destinati ad attività estrattive ove previsto il ripristino ad uso agricolo dagli strumenti di settore vigenti, o comunque in presenza di condizioni che abbiano compromesso significativamente la produttività agricola dei suoli, previa stipula di accordo fra Provincia, Comune e soggetto proponente****;*

3) fuori dai precedenti casi la realizzazione di impianti fotovoltaici in territorio rurale va attuata preferibilmente sulle superfici di copertura e sulle aree di pertinenza degli edifici, ovvero in caso di esaurimento o di insussistenza di dette superfici, l'installazione su suolo agricolo è condizionata al rispetto dei seguenti requisiti:

i. Il consumo di suolo non può superare la soglia di 8.000 mq complessivamente impiegati dal singolo impianto, comprensivi degli spazi e delle opere connesse ed accessorie;

ii. È necessario che il progetto non provochi l'artificioso frazionamento di unità poderali esistenti, tale da togliere significato alle stesse come unità produttive;

4) impianti promossi da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ove la produzione di energia si possa considerare connessa all'attività ordinaria ai sensi della normativa vigente in materia.

I pannelli fotovoltaici saranno installati in aree di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali sono in fase di completamento le attività di recupero e ripristino ambientale previste dal titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della L. R. 17/1991; in particolare l'impianto "Partitore 2" occuperà le sottozone S.1.a, S.1.b e S.2 del Polo EN008 "Spalletti". Occorre al riguardo considerare, come meglio discusso nel Capitolo 1, che l'area oggetto di potenziale ubicazione dei pannelli fotovoltaici risulta idonea anche ai sensi della Del. Ass. della Regione Emilia – Romagna n. 28/2010. Si ribadisce, al riguardo, che il punto C) dell'Allegato 1 riporta l'elenco delle "*Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra"*, senza i limiti di cui alla lettera B) della stessa Deliberazione (in termini di proprietà e potenze installate); in particolare, al punto 1.h) di tale elenco sono ricomprese le *"aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava".*

Nel caso di specie si evidenzia altresì che i pannelli fotovoltaici avranno altezze tali da garantire attività agricola a basso impatto, con una resa crescente nel tempo al ricostituirsi della produttività dei suoli.

In coerenza sia con le disposizioni della summenzionata D.A.L. che con le indicazioni riportate nel D.M. 10 settembre 2010 risulta idonea l'individuazione delle aree prescelte per le installazioni progettuali.

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, le attività progettuali risultano essere compatibili con le prescrizioni di cui all'art. 16, comma 17.2, lett. d), punto 2) sopra richiamato.

Art. 85. Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica

Il P.T.C.P, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.124 del 17/06/2010, nella Tavola P2 individua (perimetro blu) la posizione di "Bacini idrici polivalenti a funzionalità ecologica" nella porzione meridionale del Polo "Spalletti".

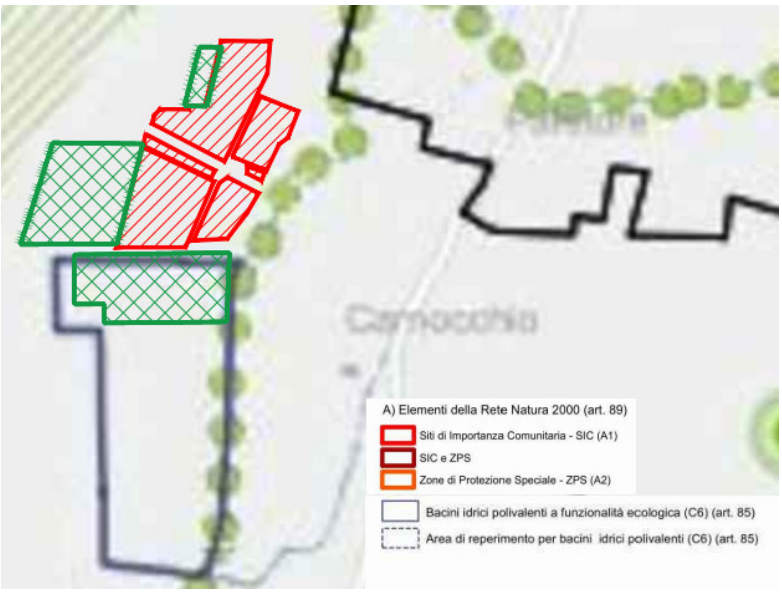

Figura 2.1.1 – Stralcio Tavola P2 P.T.C.P. Reggio Emilia (fuori scala); in rosso l'impianto fotovoltaico "Partitore 1" autorizzato, in verde l'impianto fotovoltaico "Partitore 2" in progetto.

Il P.T.C.P., nell'Allegato 10 alle N.T.A., prevede la possibilità di realizzare un "*invaso da attività estrattiva inserito nel PIAE-PAE*", come evidenziato nella seguente scheda.

Scheda n°E06 **Tipo A**

BACINO CON DEFINIZIONE LOCALIZZATIVA: SPALLETTI

Generalità

Tipologia:	invaso da attività estrattiva inserito nel PIAE-PAE (parzialmente)
Corso d'acqua di riferimento:	Torrente Enza
Destinazione bacino:	uso irriguo - ambientale
Soggetti beneficiari per uso irriguo:	Consorzio Vernazza e Consorzio di Bonifica Bentivoglio Enza Consorzio di Bonifica Bentivoglio Enza

Dati localizzativi

Località:	Spalletti
Comune:	Montecchio Emilia
Superficie	428.300 m^2
Volume invasabile:	2.500.000 m^3

Canale di Derivazione: Canale della Vernazza/Canale d'Enza
Canale di Restituzione: Canale della Vernazza/Canale d'Enza
Funzionamento: per sollevamento

Quadro ambientale

Aree protette e Rete Natura 2000	Non presenti nelle vicinanze
Rete ecologica provinciale:	In prossimità di corridoi planiziali primari; in collegamento con corridoi secondari in ambito planiziale Ecomosaici di appoggio: agroecosistemi parcellizzati planiziali
Usi del suolo:	Seminativi semplici, case sparse e piccoli nuclei, attività estrattiva in atto su una parte dell'area, corsi d'acqua minori, incolti
Rapporti con gli agrosistemi:	L'area è attualmente coltivata
Rapporti con gli insediamenti:	In prossimità dell'area individuata per la realizzazione del bacino vi sono insediamenti rurali
Rapporti con il paesaggio:	Paesaggio caratteristico dell'agroecosistema planiziale

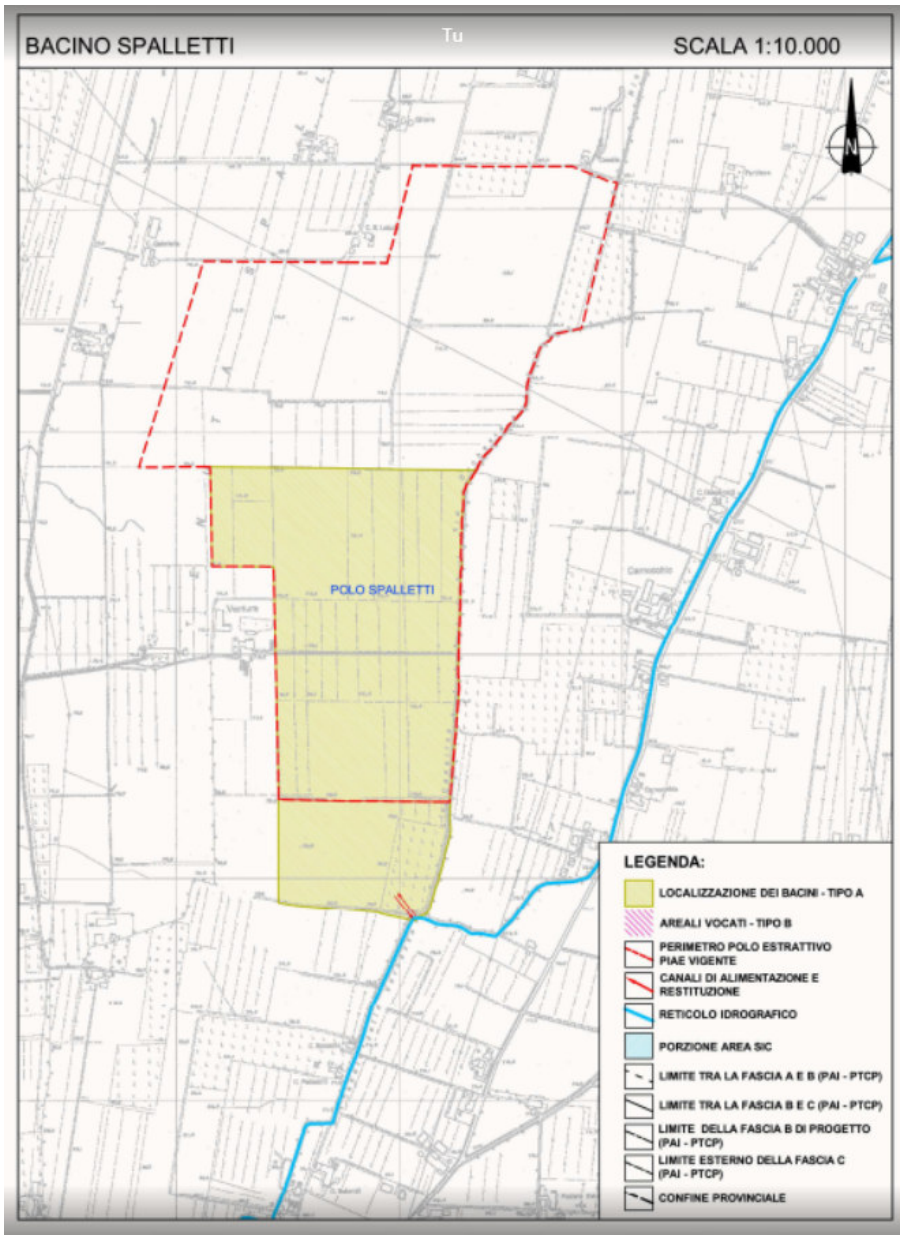

Scheda n. E06 – Estratto dell'Allegato 10 alle N.T.A. del P.T.C.P. di Reggio Emilia

L'art. 85 precedentemente richiamato prevede che:

1. L'insieme delle misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica ha l'obiettivo di assicurare gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche e l'equilibrio del bilancio idrico, in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs 152/2006, ed è contenuto nel Titolo IV delle norme del PTA e nelle ulteriori disposizioni del presente articolo. 2. Rientrano nelle misure di cui al comma precedente: a) l'applicazione del DMV ai sensi dell'art.51 delle norme del PTA, come specificato nel successivo comma; b) la misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale del successivo comma 4;

[…]

4. D Per la misura di cui al precedente comma 2 lett. b) valgono le seguenti disposizioni:

a) i bacini di accumulo a basso impatto ambientale hanno lo scopo di compensare e di mitigare gli effetti del deficit idrico indotto dall'applicazione del DMV per i corpi idrici, nonché il deficit sulla falda, e di incrementare la disponibilità idrica a fini irrigui e plurimi. Allo stesso tempo, detti bacini svolgono la funzione di creare, ampliare e interconnettere zone a pregio naturalistico-ambientale e zone umide di cui al progetto di Rete Ecologica polivalente di livello provinciale di cui all'art. 5 delle presenti Norme;

b) è individuata la misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale nell'Allegato 10 alle presenti Norme;

c) le condizioni tecnico-ambientali-territoriali e le opportunità temporali per le realizzazioni sono definite attraverso uno specifico Programma attuativo della misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale che è programma attuativo del Piano ai sensi dell'art. 76 delle presenti Norme;

d) il Programma attuativo dovrà essere volto all'accumulo di risorsa idrica in zona di pedecollina-pianura ed in zona appenninica e ai fini di una maggiore efficacia può essere definito per stralci o in fasi;

e) i bacini di accumulo della presente misura, in quanto realizzati attraverso l'esercizio dell'attività estrattiva, sono recepiti, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, direttamente nei PAE comunali; coerentemente a quanto disposto dall'art. 9 delle norme del 146 vigente PIAE, il volume di materiali utili dovrà essere computato nelle successive varianti del PIAE. Per i bacini individuati in aree di attività estrattive già inserite nel PIAE medesimo, la sistemazione finale dell'area di cava come bacino dovrà, <u>previe ulteriori verifiche di fattibilità tecnica ed economica,</u> essere recepita nei PAE comunali e le convenzioni in corso dovranno essere rinegoziate ai fini di tale sistemazione finale;

f) in ambito della futura pianificazione provinciale della attività estrattive (PIAE), il possibile l'utilizzo delle aree di cava come bacino di accumulo idrico ad uso irriguo - ambientale dovrà essere assunto quale criterio prioritario di localizzazione delle previsioni estrattive stesse. […].

Occorre considerare che la Provincia non ha previsto modifiche al P.I.A.E. che interessino il territorio del Comune di Montecchio Emilia né si sono riscontrate le condizioni di fattibilità tecnico - economica per portare le modifiche alle convenzioni per l'attività estrattiva finalizzate alla realizzazione di un bacino.

I progetti di sistemazione delle cave interessate dall'impianto prevedono il recupero agro – bio – naturalistico e sono oggi prossime al collaudo finale.

Anche la Variante al P.A.E. del Comune di Montecchio Emilia, adottata con Del. C.C. n. 63 del 28/12/2020 (BURERT n. 35 del 17/02/2021), non prevede la realizzazione di bacini di accumulo idrico ma conferma una sistemazione di tipo agricolo e agro – bio - naturalistico, come di seguito descritto al paragrafo § 3.5.

Si ritiene quindi che le previsioni progettuali siano da intendersi coerenti con il P.T.C.P..

Tavola P4 – Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale

Dalla consultazione della Tavola P4 di Piano "Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale", il cui stralcio è riportato nella seguente Figura 2.1.2, si evince che lungo il confine orientale dell'area di studio (con particolare riferimento alla porzione Sud dell'impianto fotovoltaico in progetto) è presente una fascia boschiva tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g *ex* D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; l'art. 38 delle Norme di Piano detta le disposizioni di tutela per i beni paesaggistici del territorio provinciale.

Art. 38 – Sistema forestale e boschivo (ex art. 9)

*1. **P** Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali o interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi e in ogni caso le formazioni boschive del piano basale o submontano, le formazioni di conifere adulte, i rimboschimenti recenti, i castagneti da frutto abbandonati, le formazioni boschive con dominanza di Faggio ed i boschi misti governati a ceduo.*

*2. **P** Il presente Piano, attuando il comma 1, art. 10 del PTPR in recepimento del D. Lgs. 227/2001, specifica per il proprio territorio, e sottopone alle disposizioni del presente articolo le seguenti categorie di soprassuoli, individuate nelle Tavole P5b:*

1 Querceti submesofili ed altre latifoglie miste

2 Querceti xerofili

3 Formazioni igrofile ripariali o di versante

4 Castagneti da frutto abbandonati

5 Formazioni di Pino silvestre dominante o in boschi misti di latifoglie

6 Faggete

7 Formazioni miste di Abete bianco e Faggio

8 Rimboschimenti

9 Formazioni a dominanza di specie colonizzatrici alloctone.

Sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filari meritevoli di tutela. […]

***10. P** La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla verifica di compatibilità paesaggistico - ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano procedure di valutazione ambientale.*

*11. **P** Negli interventi di cui ai commi 8, 9 e 10 dovrà essere assicurato che la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale non alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. […]*

*12. **P** Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 10 deve contemplare, altresì. Gli interventi compensativi dei valori compromessi. […]*

L'impianto fotovoltaico è esterno alla fascia boschiva e le attività progettuali non interferiranno con il suddetto vincolo di tutela; ciò premesso, si sottolinea comunque che è stata considerata l'interferenza generata dalle opere sulle aree contermini al vincolo di tutela paesaggistica sopra richiamato, così come definite dal D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti

rinnovabili", All. I, punto 14.9, lett. c), ovvero calcolando un ambito distanziale pari a 50 volte la massima altezza da terra dell'impianto. La potenziale interferenza con le aree contermini (ma non con le aree vincolate) ha guidato le scelte progettuali di inserimento paesaggistico – ambientale delle opere.

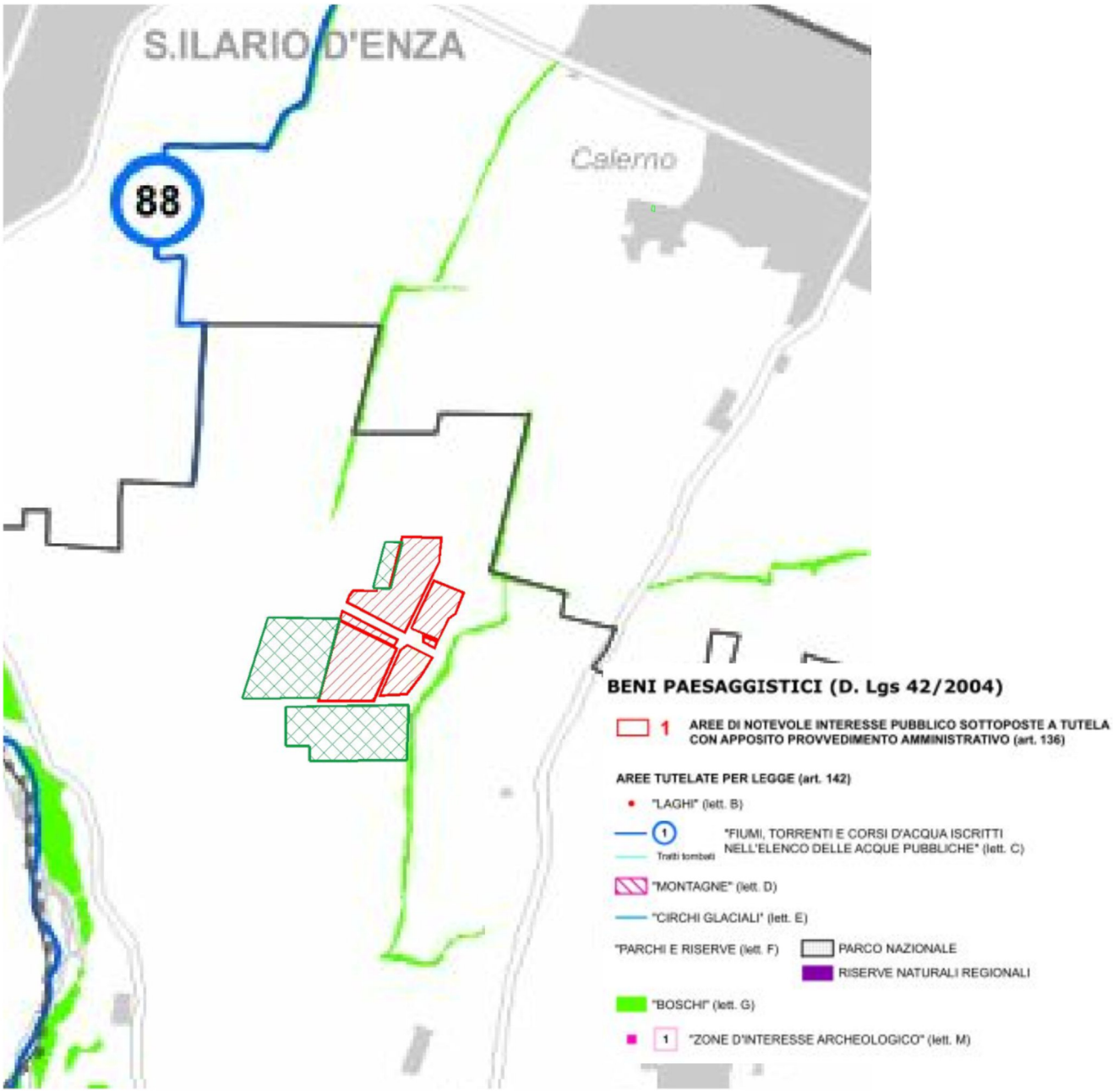

Figura 2.1.2 – Stralcio Tav. P4 P.T.C.P. di Reggio nell'Emilia; in rosso l'area di ubicazione dell'impianto "Partitore 1" autorizzato mentre in verde è riportata l'ubicazione dell'impianto "Partitore 2" oggetto di studio (fuori scala).

Tavola P5a – Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica

Dalla consultazione della Tavola P5a, il cui stralcio è riportato nella Tavola fuori testo 2.1.2, non emergono elementi oggetto di tutela paesistica interferiti dalle realizzazioni progettuali. A Sud – Ovest dell'area in

esame è presente un'area di accertata e rilevante consistenza archeologica che non sarà minimamente interessata dall'impianto in progetto.

Tavola P5b – Sistema forestale e boschivo

Dalla consultazione della presente Tavola si deduce che, come da Figura 2.1.3 di seguito riportata, lungo il confine orientale dell'area di interesse è presente una formazione a dominanza di specie alloctone entro cui sono segnalate elementi meritevoli di tutela; le attività progettuali non interferiranno, direttamente od indirettamente, con le essenze vegetali presenti. Si ribadisce, inoltre, che il progetto in esame prevede l'inserimento paesaggistico – ambientale delle opere con la realizzazione di siepi perimetrali in aggiunta alle aree prative, aree macchia – radura, siepi arboreo – arbustive e fasce boscate da realizzarsi ad opera degli Esercenti le attività estrattive per il recupero ambientale delle aree di ex cava. Questi interventi garantiranno un potenziamento della rete ecologica locale ed il mascheramento visivo dell'impianto fotovoltaico in progetto.

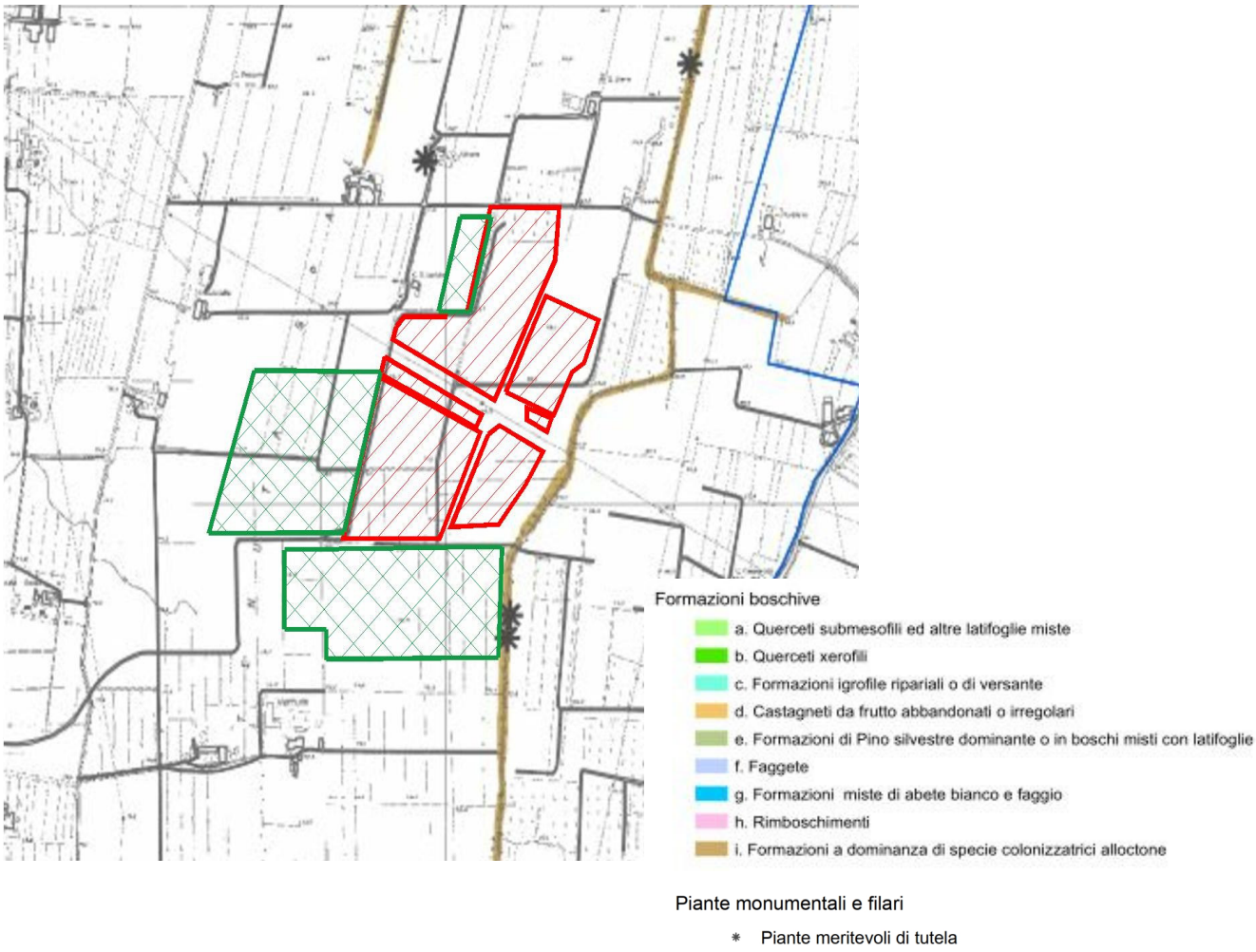

Figura 2.1.3 – Stralcio della Tavola P5b del P.T.C.P. di Reggio Nell'Emilia;; in rosso l'area di ubicazione dell'impianto "Partitore 1" autorizzato mentre in verde è riportata l'ubicazione dell0impianto "Partitore 2" oggetto di studio (fuori scala).

Tavola P7 – Carta delle delimitazioni delle fasce fluviali (PAI – PTCP)

Dalla consultazione della Tavola P7 di Piano (cfr. Tavola fuori testo 2.1.3) si evince che l'area di interesse è esterna alla Fascia C del T. Enza, che scorre ad Ovest della stessa. Non sussistono pertanto elementi di incompatibilità per la realizzazione delle opere progettuali.

2.2 STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

2.2.1 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)

Il P.S.C. di Montecchio Emilia, insieme al R.U.E. ed alla Classificazione acustica del territorio, è stato approvato con D.C.C. n. 24 del 07/04/2014; il Piano ha integralmente sostituito l'ultima variante generale al P.R.G. datata 1997.

L'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in progetto interessa zone normate in modo specifico in alcuni articoli del P.S.C. vigente che sono analizzati nei paragrafi seguenti, con particolare attenzione ai vincoli ed alle prescrizioni che direttamente o indirettamente possono riguardare l'impianto in oggetto.

Nei paragrafi successivi sono trattati gli elementi interessati dalle aree di progetto.

2.2.1.1 Tavola 1 Nord "Assetto del territorio: ambiti e sistemi strutturali"

Dalla consultazione della Tavola 1 di P.S.C., riportata in uno stralcio fuori testo (cfr. Tavola 2.2.1), si evince che l'area di potenziale ubicazione dei pannelli fotovoltaici non interesserebbe per la porzione Nord – Ovest (corrispondente alla sottozona S.1.b del Polo EN008 "Spalletti" di P.I.A.E.) "aree soggette ad attività estrattive", normate dall'art. 22 delle N.T.A. di Piano, come invece risulta per la restante area di ubicazione dell'impianto in progetto. Si evidenzia al riguardo, come desumibile dalla consultazione della successiva Figura 2.1.2, che riporta il perimetro del citato Polo "Spalletti" a seguito della Variante generale 2002 al P.I.A.E. (come da Tavola P3 "Localizzazione delle previsioni di P.I.A.E."), l'area di studio è ricompresa, **per la sua totalità**, entro l'area afferente al Polo. Si specifica, in particolare, che la sottozona S.1.b, che dalla Tavola 1 Nord qui discussa sembrerebbe esterna alle aree del polo estrattivo, è parte delle aree di ampliamento ammesse dalla summenzionata Variante di P.I.A.E. che ha portato ad un incremento della superficie del Polo di cui trattasi dagli originari 30 Ha a 50 Ha.

Art. 22 – Aree soggette ad attività estrattive (da PAE vigente)

1. Nella Tavola "Assetto del territorio – Ambiti e sistemi strutturali" – Tav. 1 (Nord e Sud) è indicata l'individuazione degli ambiti estrattivi conforme alle previsioni dei piani di settore a livello provinciale e comunale. All'interno di tali ambiti è ammessa la normale attività estrattiva.

Occorre innanzitutto ribadire quanto precedentemente specificato ovvero che la perimetrazione riportata nella Tavola P3 "Localizzazione delle previsioni" del P.I.A.E. di Reggio nell'Emilia ricomprende, come desumibile dalla Figura 2.2.1 sotto riportata, ricomprende tutta l'area oggetto di studio entro l'area di previsione del polo denominato EN008 "Spalletti", ovvero entro zone estrattive.

Le realizzazioni progettuali sono ammesse in aree interessate da attività estrattiva pregressa; nel precedente Capitolo 1.3, infatti, si è già rilevato che le aree di cui trattasi, ascrivibili alla lettera B, All. 1, punto 7) della D.A.L. 28/2010, risultano essere ricomprese anche aree di cava in fase di ripristino. Ai sensi della D.A.L. 28/2010 la realizzazione dell'intervento in progetto risulta ammissibile in "*aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava"* (lett. C della summenzionata D.A.L. 28/2010). L'interessamento di aree soggette a pregressa attività estrattiva rappresenta certamente un elemento di coerenza del progetto con la filosofia introdotta dalla Delibera regionale, volta sostanzialmente a favorire l'ubicazione degli impianti fotovoltaici in aree potenzialmente degradate da attività antropiche pregresse, in recepimento dei disposti del DM Sviluppo Economico 10/09/2010.

In base a quanto sopra esposto non si ravvisano incongruità con le disposizioni del presente articolo.

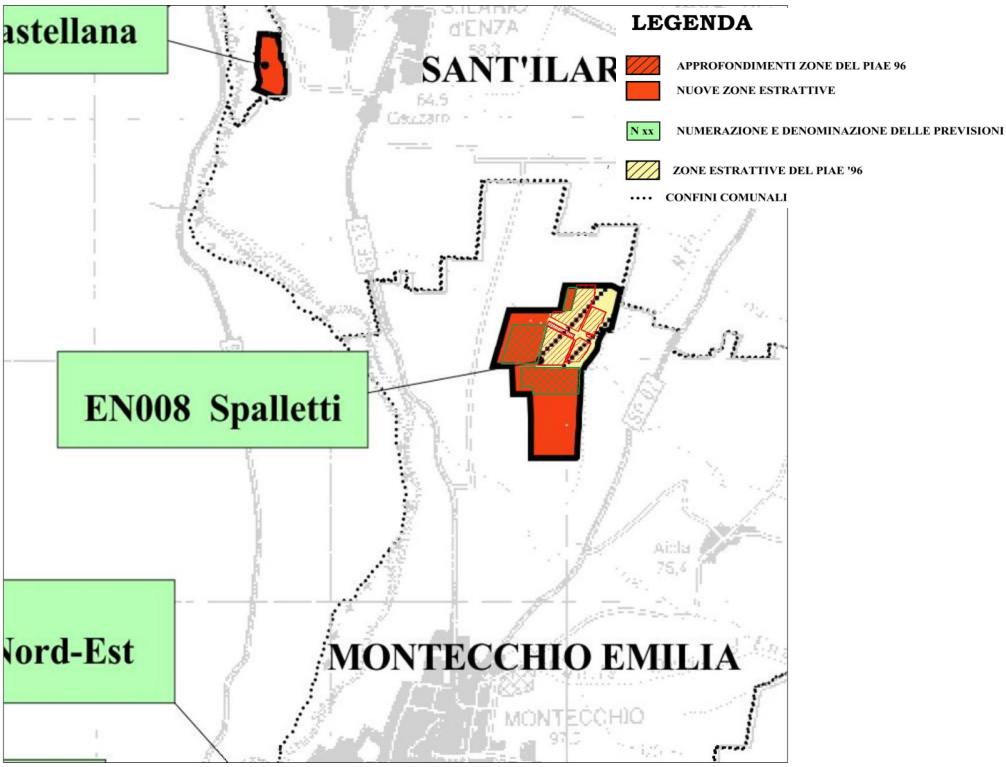

Figura 2.2.1 – Stralcio della Tavola P3 del P.I.A.E. di Reggio Nell'Emilia; in verde è stata sovrapposta all'immagine l'area occupata dall'impianto "Partitore 2", in rosso l'impianto "Partitore 1" (fuori scala).

2.2.1.2 Tavola 2 Nord "Carta dei vincoli e delle tutele: tutele paesistiche e ambientali"

Dalla consultazione della Tavola 2 di P.S.C., riportata in un apposito stralcio fuori testo (cfr. Tavola 2.2.2), si deduce che l'area di interesse è ricompresa in "settore di ricarica di tipo B" (art. 59 N.T.A.), in areale con classe di infiltrazione potenziale comparativa media, mentre lungo il lato orientale sono cartografate "aree ricoperte da boschi", oggetto di tutela paesaggistica, a corredo del Rio Duchessa. Quest'ultimo è segnalato come canale storico (art. 75 N.T.A.). La porzione meridionale dell'impianto fotovoltaico in progetto è ricompresa entro un'area di potenziale ubicazione di un "bacino di accumulo a basso impatto ambientale" (art. 52 N.T.A.) e zone di interesse storico – archeologico ad Ovest e Sud – Ovest.

Sono di seguito discussi gli articoli che dettano le disposizioni rispetto ai vincoli sopra individuati.

Art. 52 – Dotazioni ecologiche ed ambientali: Bacino di accumulo idrico a basso impatto ambientale, impianti e opere per il prelievo dell'acqua

Il P.S.C. (cfr successiva Figura 2.2.2), coerentemente con il P.T.C.P., ha individuato nella porzione meridionale del Polo "Spalletti" il perimetro dell'area potenzialmente interessata dall'ubicazione di "bacini polivalenti a funzionalità ecologica", richiamando l'art. 85 comma 4 delle Norme del P.T.C.P. (vedi anche il precedente § 2.1).

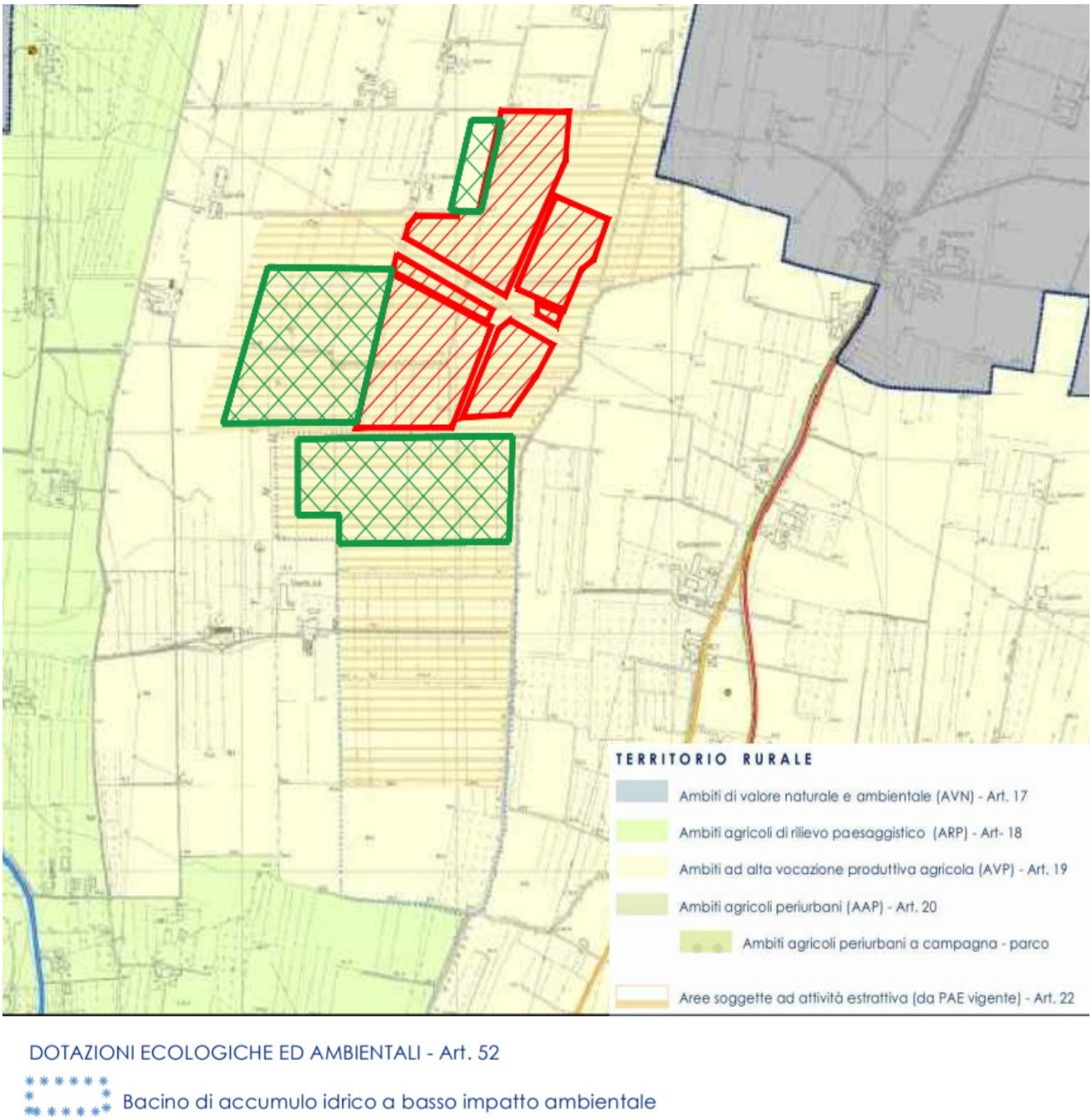

Figura 2.2.2 – Stralcio Tav. 1 Nord P.S.C. Montecchio Emilia "Ambiti e sistemi strutturali"; il perimetro rosso indica l'impianto fotovoltaico "Partitore 1" autorizzato mentre il perimetro verde indica l'impianto fotovoltaico "Partitore 2" in esame.

L'art. 52 prevede che:

1. Ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 24.3.2000 n. 20, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento, alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, ecc.).

2. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali tabilita in sede di RUE.

3. Costituiscono dotazione ecologico - ambientale:

*la previsione di "Bacino di accumulo idrico a basso impatto ambientale" come definita dal PTCP RE (**rif. Art. 85 Norme del PTCP RE**), nelle aree destinate a cave nel Polo "Spalletti"; tale bacino è funzionale a compensare e mitigare gli effetti del deficit idrico indotto dall'applicazione del Deflusso Minimo Vitale per i corpi idrici, nonché il deficit sulla falda, e di incrementare le disponibilità idriche a fini irrigui e plurimi; […]*

Analogamente a quanto già affermato per il P.T.C.P., si evidenzia che la Provincia non ha previsto modifiche al P.I.A.E. che interessino il territorio del Comune di Montecchio Emilia né si sono riscontrate le condizioni di fattibilità tecnico - economica per portare le modifiche alle convenzioni per l'attività estrattiva finalizzate alla realizzazione di un bacino.

I progetti di sistemazione delle cave interessate dall'impianto fotovoltaico in progetto prevedono il recupero agro – bio – naturalistico e sono oggi prossime al collaudo finale.

Anche la Variante al P.A.E. del Comune di Montecchio Emilia, adottata con Del. C.C. n. 63 del 28/12/2020 (BURERT n. 35 del 17/02/2021), non prevede la realizzazione di bacini di accumulo idrico ma conferma una sistemazione di tipo agricolo e agro – bio - naturalistico, come di seguito descritto al paragrafo § 3.5.

Si ritiene quindi che le previsioni progettuali siano da intendersi coerenti con il P.S.C.

Art. 55 – Aree protette e aree di riequilibrio ecologico

1. Finalità primarie del sistema provinciale e comunale delle Aree protette, che costituiscono la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale e comunale, sono la tutela, la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione degli ecosistemi naturali e seminaturali, in considerazione dei valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici ed economici che esse racchiudono. Tale sistema rappresenta le aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio, tutelate ai sensi della legislazione nazionale e regionale.

2. La cartografia 'Carte dei vincoli e delle tutele: Tutele paesistiche e ambientali' – Tav. 2 (Nord e Sud) individua alcune aree di rilevanza naturalistica riconosciute sul territorio, comprendenti:

- due Aree di riequilibrio ecologico e

- due Oasi faunistiche: "Oasi dei Panari", "Oasi dell'Enza".

[…]

5. Nelle aree di riequilibrio ecologico sono vietati tutti gli interventi di costruzione di nuove opere e manufatti, di attraversamenti da parte di viabilità esistente e prevista e di infrastrutture tecnologiche di interesse comunale e sovracomunale, con l'eccezione delle opere e delle infrastrutture connesse alla valorizzazione ambientale delle aree e

alla loro fruizione a fini didattici, che devono presentare caratteri di temporaneità ed essere realizzate in materiali naturali e senza impermeabilizzazione del suolo.

Non sono consentiti inoltre i seguenti interventi:

1 Attività estrattive a distanza inferiore a ml. 10,00 dal confine;

2 Discariche di materiali di alcun tipo;

3 Opere spondali […];

4 Riempimenti e riporti di terra a distanza inferiore a ml. 5,00 dal limite della zona;

5 Realizzazione di edifici a distanza inferiore a ml. 20.

[…]

Le attività progettuali non comporteranno alcuna interferenza con l'esistente area di riequilibrio ecologico; tra le stesse e l'area di riequilibrio ecologico si frapporrà, inoltre, l'autorizzato impianto fotovoltaico denominato "Partitore 1". Si evidenzia, infine, che il progetto in esame prevede anche la realizzazione di adeguate opere di inserimento paesaggistico – ambientale.

Art. 59 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura (art. 82 PTCP RE)

1. Le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura sono indicate in cartografia "Carte dei vincoli e delle tutele: Tutele paesistiche e ambientali" – Tavola 2 (Nord e Sud).

2. Le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura di Montecchio corrispondono alle aree di ricarica della falda, articolate nei seguenti tre settori:

[…]

2) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.

[…]

Tutto il territorio comunale presenta "classi di infiltrazione potenziale comparativa" alta e media, come indicato in cartografia "Carta dei vincoli e delle tutele: Tutele paesistiche e ambientali" – Tav. 2 (Nord e Sud), ove sono rappresentati gli "Areali con classe di infiltrazione potenziale comparativa" alta e media.

3. Nei settori e negli Areali di cui al presente articolo valgono le disposizioni di cui all'art. 82 del PTCP RE e disciplina sulla prevenzione, messa in sicurezza o riduzione del rischio relativa ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA, con riferimento ai contenuti dell'Allegato 9 delle Norme del PTCP RE, in relazione ai diversi tipi di 'centri di pericolo' elencati dall'Allegato. […]

Non si ravvisano elementi di incompatibilità tra le opere progettuali e le disposizioni di norma in quanto l'intervento in esame non comporterà scarichi e non prevede la realizzazione di platee né l'impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione delle limitate fondazioni in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell'impianto); si prevede infatti di mantenere l'area a prato, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione. Si sottolinea, inoltre, che non sono previste significative opere di sbancamento.

I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di

collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice rinterro degli scavi effettuati per la posa degli stessi.

Si specifica, infine, che per l'eventuale periodico lavaggio dei pannelli sarà impiegata acqua priva di qualsiasi additivo.

Art. 61 – Sistema forestale e boschivo (art. 38 PTCP RE)

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali o interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso le formazioni boschive del piano basale le formazioni di conifere adulte , i rimboschimenti recenti, così come indicati in cartografie "Carte dei vincoli e delle tutele: tutele paesistiche e ambientali" – Tav. 2 (Nord e Sud) e nella Tavola P5b del vigente PTCP RE.

2. Sono individuate a tal fine, attuando il comma 1, art. 10 del PTPR in recepimento del D. Lgs. 227/2001 e sottoposte alle disposizioni del presente articolo le seguenti categorie di soprassuoli, entrambi collocati nella cosiddetta 'fascia planiziale' del territorio provinciale, a basso grado di boscosità:

1 Formazioni igrofile ripariali o di versante, poste lungo il corso del Torrente Enza;

2 alcune Formazioni a dominanza di specie colonizzatrici alloctone.

I soprassuoli boschivi ed arbustivi così come delimitati nelle tavole di PSC, sono sottoposti a tutela in quanto assolvono funzioni naturalistiche, di protezione idrogeologica, di valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio, funzioni turistico – ricreative e climatiche nonché produttive. Sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo gli esemplari arborei singoli, in gruppi o filari meritevoli di tutela.

3. Nella fascia planiziale il PSC persegue l'obiettivo di incrementare le aree forestali e boschive, in particolare negli ambiti del territorio rurale periurbano, negli elementi funzionali della rete ecologica e lungo le principali infrastrutture per la mobilità, allo scopo di migliorare la qualità dell'aria in quanto elemento strategico per la salute dei cittadini, per la sicurezza alimentare e per l'equilibrio climatico, inteso anche quale contributo locale agli obiettivi globali in attuazione con il protocollo di Kyoto.

[…]

Le aree boschive esistenti in prossimità del margine orientale dell'area di studio non saranno in alcun modo interessate dalle opere progettuali; le attività di cantiere per le installazioni dei pannelli e delle componenti impiantistiche saranno effettuate ponendo la massima attenzione alla tutela del bene in oggetto.

Art. 75 – Rete dei canali storici (art. 53 PTCP RE)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela della rete di canali storici, individuata cartograficamente nelle "Carte dei vincoli e delle tutele: tutele paesistiche ed ambientali" Tav. 2 (Nord e Sud) e dei relativi manufatti idraulici (o comunque correlati funzionalmente ad essi) di interesse storico.

2. Gli interventi su elementi della rete dei canali storici devono essere volti alla tutela dell'infrastruttura, garantendone la funzionalità idraulica, mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:

[…]

d. salvaguardia del patrimonio vegetale connesso al canale storico (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.) provvedendo alla sostituzione delle specie improprie. È comunque fatto divieto di mettere a dimora essenze non autoctone.

Lungo il confine orientale dell'area oggetto di studio scorre il Rio Duchessa, appartenente alla rete dei canali storici; le essenze vegetali connesse a suddetto Rio sono soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs.

42/2004 ss.mm.ii. (art. 142, c. 1, lett. g). Nessuna delle attività progettuali in previsione comporterà interferenza con i beni tutelati; si consideri, inoltre, che il progetto di inserimento paesaggistico – ambientale consentirà di mettere a dimora ulteriori elementi vegetazionali, potenziando il valore di questa risorsa entro un ambito che può definirsi destrutturato in ragione della presenza dell'attività di escavazione.

Si evidenzia infine, come meglio argomentato al successivo § 5.1, che ai sensi delle "*Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*" (D. M. Sviluppo Economico del 10/09/2010) sono state delimitate le aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. (nel caso di specie, le aree boschive), aventi ampiezza pari a 225 m (l'area contermine si estende fino ad una distanza pari a 50 volte l'altezza massima da terra dell'impianto; in questo caso si è presa a riferimento l'altezza massima dei pannelli fotovoltaici, pari a 4,5 m come illustrato in Figura 5.1.1 del § 5.1). La valutazione di questo aspetto è rimessa, nell'ambito del successivo procedimento di Autorizzazione Unica, alla competente Soprintendenza.

2.2.1.3 Tavola 6 Nord "Carta dei vincoli e delle tutele: Rispetti e limiti all'edificazione"

Dalla consultazione della Tavola qui presa ad esame (cfr. stralcio riportato in Tavola fuori testo 2.2.3) si evince che l'area di potenziale ubicazione dei pannelli fotovoltaici non è interessata dalle fasce di rispetto (normate dall'art. 92 delle N.T.A. di Piano, di seguito riportato per completezza di argomentazione) individuate in corrispondenza dell'elettrodotto di Alta Tensione (sviluppo in direzione NW – SE entro le aree di ubicazione dell'impianto fotovoltaico autorizzato "Partitore 1"). Non si ravvedono, pertanto, elementi di incongruità per la realizzazione delle opere in progetto per l'impianto fotovoltaico "Partitore 2".

Art. 92 – Fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità e/o delle attrezzature tecnologiche

1. Le fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità e/o delle attrezzature tecnologiche comprendono elementi lineari e/o areali riconducibili al perimetro dei centri abitati, alle fasce di rispetto di elementi della viabilità, a fasce di rispetto di cimiteri e elettrodotti, tali da indurre limitazioni alle possibili limitazioni del territorio.

[…]

8. Sono inoltre individuate le Fasce di rispetto degli elettrodotti:

- Distanze di prima approssimazione obiettivo di qualità della rete AT di distribuzione (DPCM 08/07/2003, per cui valgono inoltre le disposizioni di cui al Decreto 29 maggio 2008), come da cartografia "Carta dei vincoli e delle tutele: rispetto e limiti all'edificazione" – Tav. 6 (Nord e Sud).

9. Le Distanze di prima approssimazione da impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica costruiti ed autorizzati con tensione superiore o uguale a 15.000 volt sono fasce di terreno, rappresentate graficamente nelle tavole di PSC "Carta dei vincoli e delle tutele: rispetto e limiti all'edificazione" – Tav. 6 (Nord e Sud). L'ampiezza di tali fasce dovrà essere verificata in occasione di interventi prospicienti le stesse in base all'applicazione del Decreto 29 maggio 2008.

10. Le Distanze di prima approssimazione rappresentate nella cartografia di PSC sono indicative e corrispondono alle fasce obiettivo di qualità di 3 μT, ai sensi del DPCM 08/07/2003 e Decreto 29 maggio 2008, in relazione alle caratteristiche delle tipologie degli impianti, come da Tabelle sotto riportate.

Tensione nominale di esercizio (kV)	*Tipo di linea*	*Ampiezza fascia di prima approssimazione dell'obiettivo di qualità di 3 μT*
380	*Linea 315 aerea ST*	*46*
132	*Linea 601 aerea ST*	*13*
132	*Linea 659 aerea ST*	*25*
15	*Aerea conduttori nudi DT non ottimizzata*	*12*

[…]

Nell'ambito di tali fasce di rispetto non sono consentite nuove costruzioni o ampliamenti con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere. È altresì proibito il cambio d'uso verso tali funzioni.

[…]

13. Per quanto riguarda le cabine elettriche, i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono attestare il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 3 μT, ai sensi del DPCM 08/07/2003 e Decreto 29 maggio 2008 valutato ai ricettori in prossimità delle destinazioni d'uso descritte al comma 2 […]

Come precedentemente anticipato, la fascia di rispetto individuata in corrispondenza dell'esistente elettrodotto AT non sarà interferita dalle opere progettuali; per quanto attiene alla realizzazione delle cabine elettriche di trasformazione, si osserva che il Progetto oggetto di valutazione è corredato degli approfondimenti necessari a dimostrare il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 3 μT.

Per quanto sopra discusso, le previsioni progettuali sono ritenute compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

2.2.1.4 Tavola 7 "Rete ecologica comunale"

Dalla consultazione della Tavola 7 "Rete ecologica comunale" (cfr. Tavola fuori testo 2.2.4) si evince che l'area di studio è attraversata nella porzione occidentale, corrispondente alla sottozona S.1.a del Polo ENOO8 "Spalletti", dal simbolismo grafico indicante un corridoio primario planiziale; si osserva inoltre che il confine orientale della stessa (in particolare, la porzione d'area corrispondente alla sottozona S.2 del Polo EN008 "Spalletti") è esterno ad un "corridoio secondario in ambito planiziale".

Sono di seguito discussi gli articoli che dettano le disposizioni sull'individuazione e la gestione della rete ecologica comunale.

Art. 11 – Sistema della rete ecologica

1. La rete ecologica individuata nella cartografia di PSC della 'Rete ecologica comunale' Tav. 7 in scala 1:10.000 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo delle politiche per la conservazione di habitat e specie animali e vegetali del territorio comunale. La pianificazione di settore ed i piani generali devono risultare coerenti con le medesime politiche sulla base delle disposizioni contenute nei successivi articoli.

2. Il PSC persegue l'obiettivo della progettazione e della realizzazione della rete ecologica comunale, riconoscendo alla stessa la capacità di individuare in modo sintetico i capisaldi per la biodiversità, le linee di connettività ecologica, la natura e il ruolo delle matrici ambientali, i principali fattori di pressione in grado di condizionare la funzionalità dell'ecosistema in uno scenario temporale di medio periodo. La rete ecologica ha un ruolo polivalente nel riconoscere e implementare reti di habitat e nel fornire "servizi ecosistemici" nel governo dei settori produttivi e infrastrutturali potendo essa stessa costituire un progetto di settore o uno schema interpretativo in grado di offrire riferimenti per le valutazioni e le scelte in sede di pianificazione, di programmazione, di gestione.

a) Il PSC specifica, implementa e integra la Rete Ecologica Polivalente (REP) di livello Provinciale di cui all'art. 5 delle NA del PTCP RE, in coerenza con le "Linee guida per l'attuazione della Rete Ecologica Provinciale" (Allegato 3 alle Norme del PTCP RE).

[…]

3. Al fine della tutela e implementazione della rete ecologica il PSC riconosce sul territorio del Comune di Montecchio i seguenti elementi funzionali:

- Elementi areali con significato di caposaldo per la biodiversità, corrispondenti con le principali aree di valore naturale e ambientale di livello provinciale, vocate principalmente alla valorizzazione degli aspetti naturalistici ed ecologici:

- SIC e ZPS della Rete Natura 2000 […], in particolare la zona SIC – ZPS "Fontanili di Gattatico e Fiume Enza" IT 4030023;

- Oasi di tutela faunistica riconosciute dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale;

- Aree di riequilibrio ecologico;

- Bacini idrici polivalenti a funzionalità ecologica.

- Ulteriori aree tutelate di specifico interesse locale (elemento areale), corrispondente all'area destinata a Parco urbano […];

- Direttrici lineari con significato di corridoio ai fini della connettività ecologica, riferibili alle principali connessioni ecologiche provinciali, da potenziare o da realizzare, con la programmazione di specifici interventi per conservare, integrare ed aumentare la biodiversità della rete esistente:

- Corridoi fluviali primari, ossia il corridoio del Torrente Enza;

- Corridoi fluviali secondari;

- Corridoi primari planiziali;

- Corridoi primari pedecollinari;

- Corridoi secondari in ambito planiziale.

- Corridoi e connessioni ecologiche di interesse locale, individuate nei corsi d'acqua minori […]

4. In generale nelle aree identificate come elementi costitutivi del sistema della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica, alla promozione della fruizione per attività creative e sportive compatibili con la precedente primaria esigenza, nonché lo sviluppo di attività economiche eco – compatibili. La compatibilità ambientale di tutte le previsioni, ad eccezione degli interventi di natura strettamente ambientale, deve essere esplicitata mediante apposito elaborato di valutazione di incidenza analogo a quanto previsto per i siti della Rete Natura 2000 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30-07-2007, […] e così come dettagliato nel seguente comma.

5. Qualora ambiti di possibile trasformazione urbana di cui al Titolo 3-4 delle presenti Norme esercitino interferenze o impatti negativi, diretti e/o indiretti, sui territori dei nodi e/o dei corridoi, che non siano già soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale e/o a Valutazione di Incidenza, il POC e/o Piani Urbanistici Attuativi anche al fine dell'eventuale ottenimento dell'autorizzazione comunale, devono contenere una Relazione volta a individuare e valutare gli eventuali effetti negativi sulla naturalità e funzionalità della rete ecologica.

Tale relazione deve presentare i seguenti contenuti:

a. Descrizione delle caratteristiche del progetto […]

b. Descrizione delle interferenze con la rete ecologica in considerazione delle:

- componenti abiotiche;

- componenti biotiche;

- funzionalità degli areali;

- funzionalità delle connessioni ecologiche.

[…]

In merito agli elementi normati dal presente articolo, si osserva innanzitutto che la rappresentazione grafica del corridoio primario planiziale riportata nella Tavola del PSC è simbolica, in quanto non identifica la reale estensione e consistenza dell'elemento di connessione ecologica, ma vuole solo rappresentare, mediante un simbolismo grafico, la previsione di una direttrice di collegamento. A questo proposito si sottolinea che all'interno delle aree del Polo EN008 "Spalletti" gli Esercenti le attività estrattive realizzeranno al termine dei lavori di sistemazione morfologica significative sistemazioni a verde (si veda per ulteriori dettagli il successivo § 3.4. e § 3.5).

Inoltre, come meglio evidenziato nell'elaborato di "Valutazione degli Impatti, Misure di Mitigazione e Monitoraggio", il progetto prevede che venga attuata la sistemazione finale agro – bio – naturalistica, in particolare con una destinazione naturalistica del 51% delle aree di intervento estrattivo.

Dunque l'intervento non solo non modificherà, bensì potenzierà le connessioni ecologiche e gli ambienti di alimentazione e rifugio per gli animali selvatici; si consideri inoltre che rispetto alla situazione attuale, in cui nell'area è stata condotta attività estrattiva e nelle aree limitrofe sono regolarmente condotte attività agricole intensive, una volta che sarà realizzato l'impianto le presenze antropiche saranno limitate a saltuarie operazioni di controllo e manutenzione. Questa condizione di minor disturbo antropico riguarderà sia le aree dell'impianto propriamente detto che le siepi limitrofe, garantendo una fitta rete di connessioni, collegamenti ed aree di rifugio.

Per limitare ulteriormente la frammentazione ecologica nelle recinzioni perimetrali delle varie sezioni dell'impianto è stato inoltre previsto il mantenimento di appositi varchi, in modo che, senza inficiare la sicurezza e la protezione dell'impianto, sia permesso il passaggio della fauna terrestre di piccola taglia (es. ricci, arvicole, piccoli roditori, ecc.).

Tutto ciò premesso si osserva infine che, nell'ambito della presente procedura di assoggettabiità a V.I.A. a cui è sottoposto il progetto e della pre-valutazione di incidenza che sarà effettuata dall'Autorità competente come specificato nel successivo Capitolo 4, sarà possibile valutare, nel merito, l'appropriatezza e la coerenza delle scelte progettuali effettuate, anche con riferimento alla tutela ed al potenziamento della rete ecologica locale.

Date le considerazioni sopra riportate e gli approfondimenti ambientali contenuti nel presente Studio Preliminare Ambientale, si ritiene che l'intervento sia conforme con le indicazioni del presente articolo.

Art. 13 – Direttrici lineari con significato di corridoio di connettività ecologica e corridoi e connessioni ecologiche di interesse locale

1. Le Direttrici Lineari con significato di corridoio di connettività ecologica sono elementi lineari, naturali e seminaturali, con andamento e ampiezza variabili, caratterizzati da una specifica valenza ecologica e paesaggistica e con prospettive di evoluzione in tal senso, che mettono in connessione elementi areali. Comprendono, per quanto riguarda i corridoi fluviali primari e secondari: il Fiume Enza, il Canale della Vernazza, il Canale Demaniale, il Canale Ducale e le aree contermini; per quanto riguarda i corridoi primari planiziali: la fascia territoriale su Via Casoni; […] per quanto riguarda i corridoi secondari in ambito planiziale: tratti tombati dei precedenti scoli e canali e la fascia lungo il Rio Canalina Duchessa.

[…]

3. All'interno delle Direttrici lineari e dei Corridoi e Connessioni ecologiche, fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni vigenti, non è consentita la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli, se non in quanto opere funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza idraulica e del territorio; ferme restando la possibilità di intervento sugli edifici esistenti, così come consentite dalle presenti Norme, e fatta eccezione per le aree verdi private comprese nel Corridoio Verde di Connessione Interna e di cui al successivo art. 4.

4. Negli ambiti territoriali individuati come Direttrici Lineari e Corridoi e Connessioni della rete ecologica il PSC persegue la valorizzazione della funzione di connessione e circuitazione biologica svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza il ruolo di ambiti vitali propri degli stessi corsi d'acqua e canali, all'interno dei quali deve essere garantito in modo unitario il triplice obiettivo di qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica in opportuno equilibrio tra loro. […]

Il "corridoio secondario in ambito planiziale" individuato in corrispondenza del Rio Canalina Duchessa non sarà interessato dalle opere in previsione.

Si rimanda, inoltre, alla precedente discussione relativa all'art. 11 per ribadire la compatibilità delle opere con specifico riferimento alla rete ecologica.

Infine, come già evidenziato in precedenza, si sottolinea che l'intervento in esame non comporterà scarichi e non prevede la realizzazione di platee né l'impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione delle limitate fondazioni in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell'impianto); si prevede infatti di mantenere l'area a prato, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione. Si sottolinea, inoltre, che non sono previste significative opere di sbancamento.

I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice rinterro degli scavi effettuati per la posa degli stessi.

2.2.2 Regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.)

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Montecchio Emilia è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07/04/2014. L'estratto cartografico del R.U.E. è riportato in

Tavola fuori testo 2.3.1., dal quale si evince che la gran parte dell'area di potenziale ubicazione dei pannelli fotovoltaici è ricompresa entro "aree soggette ad attività estrattive (da P.A.E. vigente)", normate dall'art. 10.4.12 rientranti in "ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP)". Occorre al riguardo considerare, come precedentemente discusso, che l'area di interesse è interamente ricompresa entro il perimetro del Polo EN008 "Spalletti", come deducibile dalla cartografia di P.I.A.E. (cfr. stralcio Tav. 3 riportato nella Figura 2.1.2 del presente Quadro di Riferimento Programmatico) e nel dettaglio discusso nel precedente § 2.1.2.

Art. 10.4.12 – Aree soggette ad attività estrattiva (da PAE vigente)

1. Il RUE indica nella cartografia 'Disciplina degli ambiti e delle dotazioni territoriali' – Tav. 1 (Nord e Sud) gli ambiti estrattivi, in conformità alle previsioni dei piani di settore a livello provinciale e comunale. All'interno di tali ambiti è ammessa la normale attività estrattiva.

2. All'interno delle Aree soggette ad attività estrattiva, ancora in attesa di essere coltivate, sono consentite tutte le ordinarie utilizzazioni del suolo e tutti gli interventi ammessi negli ambiti rurali in cui le singole aree sono classificate.

Come più volte discusso, i pannelli fotovoltaici occuperanno aree facenti parte del Polo EN008 "Spalletti" (sottozone S.1.a, S.1.b e S.2) prossime al collaudo morfologico. Come già discusso al precedente § 1.3, le aree individuate per l'installazione dell'impianto denominato "Partitore 2" sono da ritenersi idonee in quanto annoverate al punto C) dell'Allegato 1 riporta l'elenco delle "*Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra"*, senza i limiti di cui alla lettera B) della stessa Deliberazione (in termini di proprietà e potenze installate). In particolare, al punto 1.h) di tale elenco sono ricomprese le *"aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava".* Si rimanda, inoltre, alla consultazione del successivo §. 3.4 e § 3.5 per ulteriori approfondimenti.

L'interessamento di aree di cava in fase di ripristino rappresenta certamente un elemento di coerenza del progetto con la filosofia introdotta dalla Delibera regionale, volta sostanzialmente a favorire l'ubicazione degli impianti fotovoltaici in aree potenzialmente degradate da attività antropiche pregresse, in recepimento dei disposti del D. M. Sviluppo Economico 10/09/2010.

Per quanto esposto si ritiene l'area idonea alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra in progetto.

3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE

3.1 PIANI PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA

3.1.1 Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c, della L. n.183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001) quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po disciplina:

- con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);
- con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l'estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell'art.8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n.102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua;
- con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Nel Piano, con apposito segno grafico nelle tavole di cui all'art.26, sono individuate le fasce fluviali classificate come segue:

a) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle NTA del Piano), ovvero la fascia che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;

b) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano; il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono

superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento); il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta;

c) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano.

Il Piano definisce agli artt. 29, 30 e 31 le attività che possono essere localizzate entro le fasce fluviali individuate dal Piano stesso.

Nel caso in analisi, l'area di progetto complessiva ricade all'esterno della fascia fluviale C del T. Enza (vedi stralcio riportato nella Tavola fuori testo 3.1.1) e, pertanto, non è sottoposta alle indicazioni/prescrizioni dettate dal presente piano sovraregionale.

3.1.2 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) del 23/10/2007 che intende istituire "*un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche […]*" (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

Dopo un lungo *iter*, i P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

L'area di studio è ricompresa nel Distretto Padano in cui ricadono le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del "Programma di Misure" relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (*ex* art. 7, c. b) del D. Lgs. 49/2010) a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sulle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (elaborate, approvate e pubblicate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 49/2010) si è basata la diagnosi di criticità condotta nel P.G.R.A. che definisce, *"in linea generale per l'intero bacino del F. Po, la strategia per la riduzione del rischio alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio incardinandola su 5 obiettivi operativi, fra i quali sono compresi il miglioramento delle conoscenze riguardanti la pericolosità ed il rischio di alluvioni e la riduzione dell'esposizione al rischio che si dovrà raggiungere anche con azioni volte ad assicurare maggior spazio ai fiumi. […] Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati."*

Per il Piano in esame è stata, inoltre, verificata la coerenza con la previgente pianificazione di bacino del F. Po per l'assetto idrogeologico (P.A.I. e P.A.I. Delta). Verificato che il P.G.R.A. *"agisce in un'ottica di efficace coordinamento con il PAI e con la Pianificazione di emergenza della Protezione Civile"*, si è palesata la necessità di procedere ad un aggiornamento degli elaborati della vigente pianificazione del P.A.I. e P.A.I. Delta non risultando sovrapponibili le aree allagabili rispetto alle Mappe redatte ai sensi del D. Lgs. 49/2010 oltre che mancanti quelle relative alle coste lacuali e marine e lungo i reticoli irrigui e di bonifica.

Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle sopra citate mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D. Lgs. 49/2010; art. 6 Dir. 2007/60/CE). In particolare, le *Mappe della pericolosità* riportano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

Le classi di pericolosità e di rischio sono determinate, per il caso di specie, dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP), che, come desumibile dalla consultazione della D.G.R. n. 1300/2016[3] al § 5, *"è costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio – bassa pianura padana"* per i quali *"la perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili è stata effettuata con riferimento agli scenari di alluvione frequente (P3) e poco frequente (P2) previsti dalla Direttiva".*

Si osserva che l'area di ubicazione dei pannelli fotovoltaici, come desumibile dalla consultazione della sezione 200NO – Parma Sud - Est, è compresa in una zona classificata, per il reticolo secondario di pianura (RSP), in classe di pericolosità P2 - *Alluvioni poco frequenti* (si veda lo stralcio riportato in Tavola fuori testo 3.1.4), ovvero è interessata da una probabilità di alluvioni media, con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni.

Le *Mappe del rischio* segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) ed il corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante con diversa colorazione: giallo (*R1 - Rischio moderato o nullo*), arancione (*R2 - Rischio medio*), rosso (*R3 - Rischio elevato*), viola (*R4 - Rischio molto elevato*).

[3] "*Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione nel settore urbanistico ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI DELTA adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazioni n. 5/2015"*

Si specifica che l'area di ubicazione dei pannelli fotovoltaici, come desumibile dalla consultazione della sezione 200NO – Parma Sud - Est, è soggetta, per il reticolo secondario di pianura (RSP), ad un livello di rischio R1 – *Rischio moderato o nullo* (cfr. Tavola fuori testo 3.1.5).

A tal proposito occorre considerare che, per quanto riguarda la gestione del deflusso delle acque meteoriche, il sito di ubicazione dell'impianto in progetto non presenta particolari problematiche. Infatti, anche in previsione dei possibili limitati interventi di rimodellamento del suolo che potrebbero rendersi necessari per realizzare il progetto, non si modificherà sensibilmente la conformazione superficiale dell'area, mantenendo il comparto in piena efficienza idraulica.

In particolare le acque delle aree di ex cava interessate dalle installazioni fotovoltaiche continueranno a defluire, come già avviene per i terreni agricoli attuali, in un piccolo bacino artificiale appositamente derivato dall'attività estrattiva pregressa, presente a Nord - Est dell'impianto fotovoltaico autorizzato denominato "Partitore 1". Il bacino stesso è dotato di un manufatto di derivazione collegato ad un'apposita condotta in CLS interrata Ø 500 mm, che al raggiungimento di un dato livello idrico permette di convogliare le acque raccolte in un fosso irriguo presente più a valle. Lo stesso bacino è dotato anche di un manufatto sfioratore di troppo pieno che, in caso di necessità, permette di scaricare le acque in eccesso nel Rio Duchessa, che scorre ad Est all'esterno dell'area in esame.

Questi dispositivi esistenti, che saranno mantenuti pienamente operativi, sono già oggi in grado di permettere un adeguato sgrondo delle acque; si osserva, infatti, che le operazioni di sistemazione morfologica effettuate al termine dell'intervento estrattivo pregresso hanno posto particolare cura nel garantire il drenaggio e lo smaltimento ordinario delle acque meteoriche e la gestione di quelle derivanti da eventi più gravosi.

Si rileva che è stato predisposto uno specifico Studio idraulico che ha verificato la compatibilità dell'intervento; per quanto sopra esposto, le opere progettuali sono ritenute compatibili con le disposizioni del presente Piano.

3.2 PIANO ENERGETICO REGIONALE (P.E.R.)

Il Piano Energetico Regionale (di seguito P.E.R.), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del I Marzo 2017, fissa le strategie e gli obiettivi della Regione Emilia – Romagna per clima ed energia sino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo delle energie rinnovabili (obiettivo al quale il presente progetto intende concorrere), di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia quali *drivers* di sviluppo dell'economia regionale.

Per la Regione Emilia – Romagna diventano, pertanto, strategici i seguenti obiettivi:

- La riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- L'incremento al 20% al 2020 ed al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili:
- L'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 ed al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le relative ricadute all'interno del territorio regionale, sono i tre settori su cui si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal P.E.R.

Per la realizzazione delle nuove strategie energetiche della Regione Emilia – Romagna, al P.E.R. è affiancato il Piano Triennale di attuazione 2017 – 2019.

Dalla consultazione della Relazione relativa alle *"Policies attuate e monitoraggio dei risultati raggiunti"* del Piano emerge che, in termini assoluti, lo sforzo maggiore dovrà essere realizzato per lo sviluppo del fotovoltaico, per il quale gli obiettivi dello scenario tendenziale[4] del P.E.R. sono pari a 2.533 MW (in linea con gli attuali tassi di penetrazione del fotovoltaico in Emilia - Romagna), mentre quelli dello scenario obiettivo, pari a 4.333 MW, appaiono più lontani da raggiungere.

Il progetto dell'impianto fotovoltaico in progetto preso ad esame intende senza dubbio concorrere al raggiungimento di tali obiettivi.

3.3 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R.) 2020

Il Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.) 2020, primo Piano di livello regionale per il risanamento e la gestione della qualità dell'aria, è stato elaborato dalla Regione Emilia - Romagna in attuazione del D. Lgs. 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. Il Piano è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 Aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 Aprile 2017, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Il P.A.I.R. è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia - Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea. L'orizzonte temporale massimo per il raggiungimento di suddetti obiettivi è fissato all'anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e nazionali. Il P.A.I.R. individua, altresì,

[4] Il P.E.R., nel delineare la strategia regionale, individua due scenari energetici: uno scenario "tendenziale" ed uno scenario "obiettivo". Lo **scenario energetico tendenziale** tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance. Lo **scenario obiettivo** punta invece a traguardare gli obiettivi Ue clima-energia del 2030, compreso quello relativo alla riduzione delle emissioni serra, che costituisce l'obiettivo più sfidante tra quelli proposti dall'UE. Questo scenario è supportato dall'introduzione di buone pratiche settoriali nazionali ed europee ritenute praticabili anche in Emilia - Romagna e rappresenta, alle condizioni attuali, un limite sfidante ma non impossibile da raggiungere.

alcune misure da attuarsi in fase successiva, in un'ottica di programmazione di lungo periodo, al fine di mantenere i risultati conseguiti a fronte del prevedibile cambiamento del contesto socio – economico.

Lo scenario di Piano, ottenuto mediante il confronto tra gli scenari "di riferimento", "tendenziale" e "obiettivo di piano", mostra il rispetto, all'anno 2020, dei valori limite per gli inquinanti atmosferici critici PM_{10}, $PM_{2,5}$, NO_X su quasi tutto il territorio regionale. Il Piano considera che possano verificarsi superamenti dei limiti di legge residui, in particolar modo negli anni meteorologicamente più sfavorevoli ed in ogni caso localizzati in porzioni limitate di territorio; nell'eventualità che suddetti superamenti si verificassero, il Piano prevede misure aggiuntive.

Di seguito si riportano i principali articoli delle Norme Tecniche di Attuazione analizzati per la discussione del caso in esame.

Art. 4 – Zonizzazione di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest caratterizzate da una qualità dell'aria omogenea.

2. Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM_{10} e di ossidi di azoto (NO_x).

3. A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell'Allegato 2 del Piano.

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto è ricompresa in "area di superamento PM_{10}" (cfr. Allegato 2-A) e nella zonizzazione "IT0893 – Pianura Ovest" (cfr. Allegato 2-B), come desumibile dalla Figura 3.3.1. Si specifica, inoltre, che l'area di cui trattasi è posizionata in campo aperto (area agricola).

ALLEGATO 2 – Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2

Allegato 2 - A – Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009

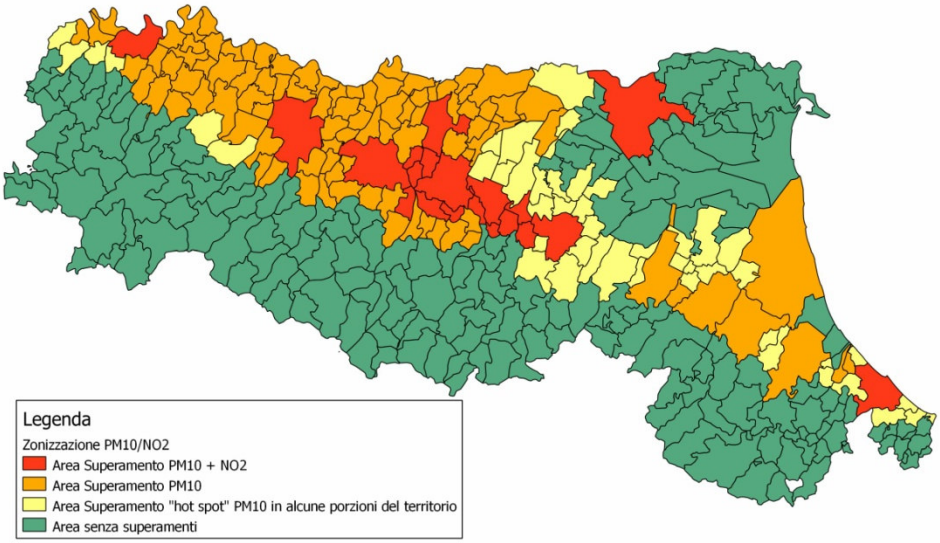

Allegato 2 - B - Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.Lgs. 155/2010

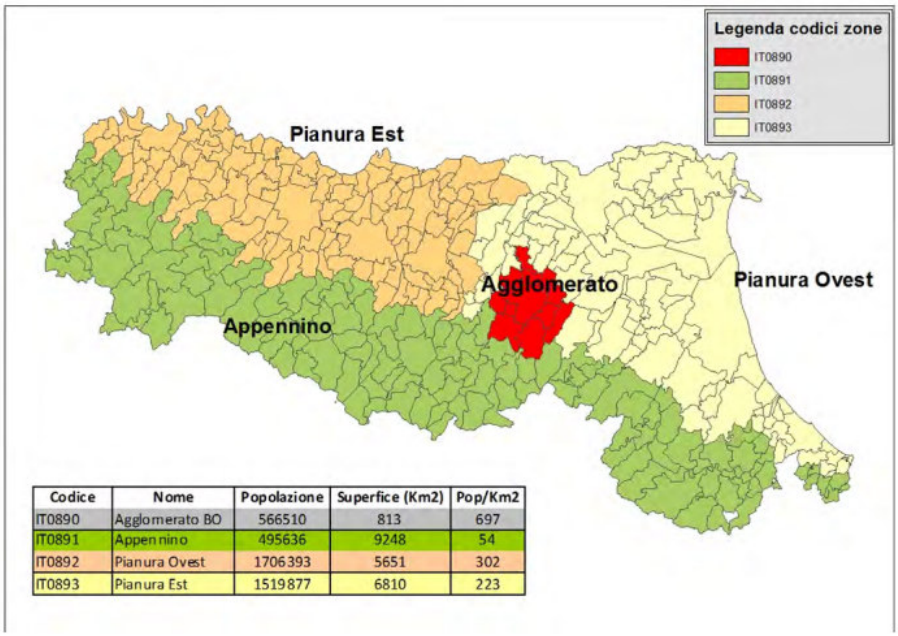

Codice	Nome	Popolazione	Superfice (Km2)	Pop/Km2
IT0890	Agglomerato BO	566510	813	697
IT0891	Appennino	495636	9248	54
IT0892	Pianura Ovest	1706393	5651	302
IT0893	Pianura Est	1519877	6810	223

Figura 3.3.1 – Allegati 2-A e 2-B della Relazione di Piano (P.A.I.R. 2020 Emilia - Romagna).

Art. 12 – Obiettivi

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano – romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM_{10} al 2020;

b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) al 2020;

c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH_3) al 2020;

d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;

e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO_2) al 2020.

2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D. Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D. Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Gli obiettivi di Piano, oltre ad essere espressi in termini di riduzione rispetto alle emissioni riscontrate nel 2010 (cfr. articolo 12 sopra richiamato), sono ulteriormente declinati per settore (produzione energia elettrica, riscaldamento edifici, industria, estrazione combustibili fossili, uso solventi, trasporti su strada, altri sorgenti mobili, rifiuti ed agricoltura) e suddivisi per Provincia.

Art. 20 – Saldo zero

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano *"la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo*". Come specificato nel § 9.7.1. della Relazione di Piano per *"ridotto al minimo"* s'intende il fatto che *"siano state adottate tutte le possibili misure di mitigazione che comportano la minimizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria. Le eventuali misure di compensazione dovranno essere prescritte tenuto conto anche della sostenibilità economica".*

L'impianto in progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del solare quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO_2 e di altri inquinanti) rispetto alla produzione di energia da fonti energetiche tradizionali. Non determinando emissioni in atmosfera ma concorrendo piuttosto al contenimento delle stesse, il progetto in esame non presenta elementi di contrasto con il PAIR 2020 ed è, anzi, valutato positivamente.

3.4 PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.I.A.E.)

Il P.I.A.E. rappresenta lo strumento provinciale di pianificazione delle attività estrattive. Esso individua i poli sovracomunali, gli ambiti estrattivi comunali e gli obiettivi di quantità estraibili, e detta la normativa tecnica d'attuazione per l'attività estrattiva.

Il Piano definisce le previsioni di estrazione per i bacini di competenza; nella fattispecie, per il bacino dell'Enza la Relazione generale definisce le previsioni di estrazione sia per gli inerti lavorati che per gli inerti in natura. La previsione estrattiva del Polo EN008 "Spalletti" ha trovato attuazione con l'autorizzazione convenzionata rilasciata dal Comune per l'estrazione del quantitativo di inerti previsto e l'inizio delle attività di coltivazione.

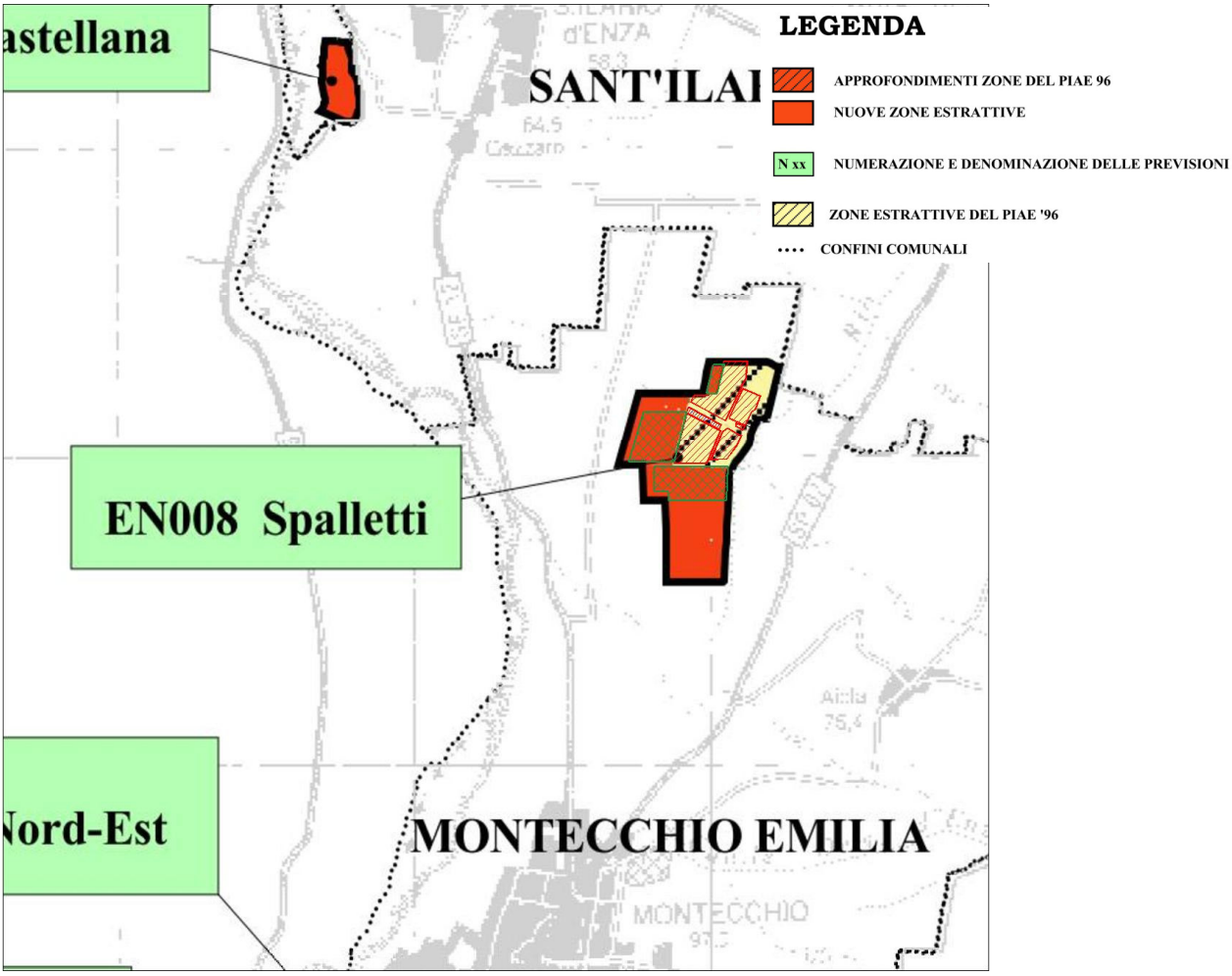

Figura 3.4.1 – Stralcio della Tavola P3 (Quadro Territoriale di Riferimento – Localizzazione delle previsioni del P.I.A.E. di Reggio Emilia – Variante Generale 2002; in blu l'area di studio (fuori scala).

La Variante generale P.I.A.E. 2002, prevede per la sistemazione finale del Polo EN008 "Spalletti" che "*la parte prevalente dell'area dovrà essere ripristinata ad uso naturalistico, bosco e/o invaso. Recupero a fini multipli, agro-ambientali, previa la verifica di fattibilità di utilizzo dell'invaso di cava per accumulo di acque superficiali da destinare ad usi irrigui*".

La stessa indica, inoltre, che "*nella valutazione della fattibilità dell'invaso di accumulo di acque superficiali si dovrà porre particolare attenzione ai seguenti aspetti: valutazione degli impatti nei riguardi di zone di rispetto allargato dei campi pozzi vicini; definizione delle fonti di approvvigionamento delle acque; modalità di gestione dell'invaso*".

Alla Variante generale 2002 hanno fatto seguito delle Varianti specifiche che, però, non hanno interessato il Comune di Montecchio Emilia:

- Variante specifica 2012 al PIAE, approvata con del. C.P. n. 90 del 07/11/2013.
- Variante specifica 2014 al PIAE, approvata con del. C.P. n. 14 del 03/06/2016.
- Variante specifica 2017 al PIAE, approvata con del. C.P. n. 26 del 21/09/2018.

La Provincia e il Comune hanno inoltre predisposto il Piano di recupero unitario (P.R.U.) del Polo "Spalletti", che è stato approvato con il Piano delle attività estrattive comunale.

Sulla base di approfondite analisi il P.R.U. (Piano di Recupero Unitario) del Polo, da una parte, *"ha positivamente verificato l'interesse d'uso di parte dell'area per la bacinizzazione di acque di superficie da riutilizzarsi in connessione con la rete irrigua, pur con le limitazioni volumetriche, dimensionali e qualitative, e la necessità di applicazione di usi plurimi allo stesso, giustamente evidenziate*" e dall'altra, stante l'incertezza della possibilità di realizzare un bacino ad uso pubblico, ha "*definito, per quanto riguarda l'uso naturalistico, in ottemperanza e adempimento delle indicazioni del PIAE, una complessa composizione di diverse tipologie di ripristino le cui caratteristiche e requisiti minimi di qualità ambientale comportano un recupero naturalistico in senso stretto complessivamente per la parte prevalente dell'area*".

Nella relazione del P.R.U. sono quindi descritti due possibili assetti dell'area, quello con il bacino e quello con il recupero agro – bio -naturalistico.

Il P.R.U. peraltro ha definito con specifiche cartografie l'assetto finale del Polo estrattivo solo nella versione con recupero agro – bio -naturalistico definendo nella Tavola 7 il seguente assetto complessivo (vedi Figura successiva).

Figura 3.4.2 – Stralcio Tav. 7 del P.R.U. del Polo EN008 "Spalletti".

3.5 PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.A.E.)

Il recepimento della vigente pianificazione estrattiva provinciale da parte del Comune di Montecchio Emilia è avvenuto tramite la Variante generale al P.A.E., approvata con Delib. di C.C. n° 7 del 18/03/2008.

Il P.A.E. 2008 prevede per il Polo Spalletti il "*Recupero naturalistico prevalente, agro-bio-naturalistico e agricolo in parte*", in adeguamento agli indirizzi e contenuti del Progetto Unitario dell'area (P.R.U.) recepito dallo stesso P.A.E.

Il P.A.E. prevede inoltre che l'attuazione del Polo "Spalletti" avvenga attraverso il "Piano di Coordinamento Attuativo" (P.C.A.) contenuto nello stesso P.A.E.

Nella relazione illustrativa del P.A.E. è riportato quanto segue: "*A livello regionale è stato approvato il P.T.A. – Piano di Tutela delle Acque. Il P.T.A. è stato adottato con Delibera di Consiglio Regionale n°633 del 22 dicembre 2004 ed approvato in via definitiva con Delibera n°40 dell'Assemblea Legislativa del 21 dicembre 2005. Tra gli obiettivi individuati dal P.T.A. c'è il risparmio idrico nel settore agricolo, conseguito attraverso l'individuazione di bacini irrigui da localizzare preferibilmente negli invasi di cava preesistenti o in corso di formazione.*

Per tenere conto di questa esigenza, in attesa che la Provincia di Reggio Emilia recepisca e rediga il proprio P.T.A. e conseguentemente individui l'ubicazione di tali bacini, in via preventiva si è inserito un apposito articolo nella N.T.A. della presente Variante Generale che consenta un'eventuale localizzazione dei bacini nei poli estrattivi presenti nel territorio comunale."

La citata norma del P.A.E. prevede, all'art. 45 "Piano di coltivazione e sistemazione Polo Spalletti", che "*Qualora il P.T.C.P. adeguato al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) preveda nell'area Spalletti il ripristino a bacino ad usi plurimi, il piano di coltivazione e sistemazione (P.C.S.) dovrà essere modificato per consentire la sistemazione finale richiesta e le convenzioni in corso dovranno essere rinegoziate per recepire la Variante. A tale fine, in fase convenzionale, le parti si dovranno impegnare ad adempiere a quanto sopra riportato. Gli Esercenti l'attività estrattiva dovranno adeguare i propri piani entro 90 gg.* ***dall'approvazione del P.A.E. che recepisce la pianificazione provinciale****."*

Il Piano di Coordinamento Attuativo ha suddiviso il Polo estrattivo in varie sottozone (cfr, successive Figure 3.5.1 e 3.5.2), prevedendo per ognuna una destinazione d'uso finale a "*recupero agro-bio-naturalistico e agricolo*" con ripristino secondo le indicazioni riportate nel P.R.U. recepito dalla Variante P.A.E.

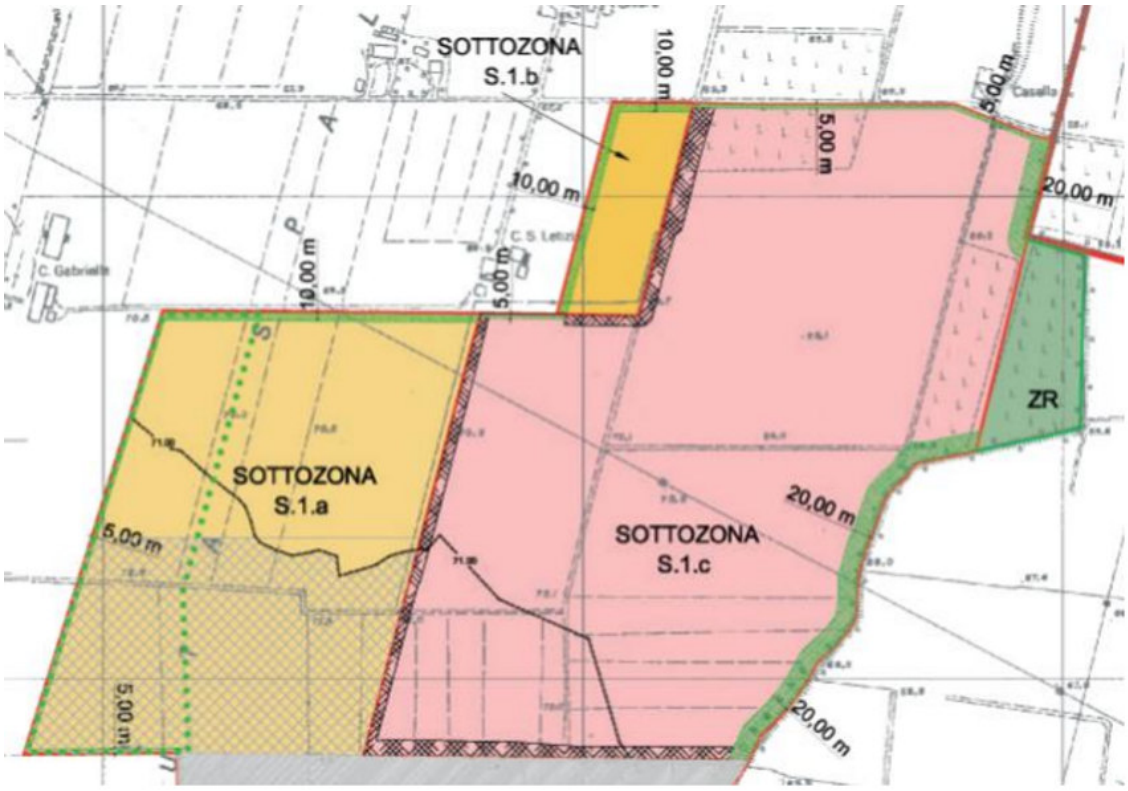

Figura 3.5.1 - Stralcio Tav. 34 P.C.A. Polo EN008 "Spalletti", Sottozone S.1.a, S.1.b, S.1.c.

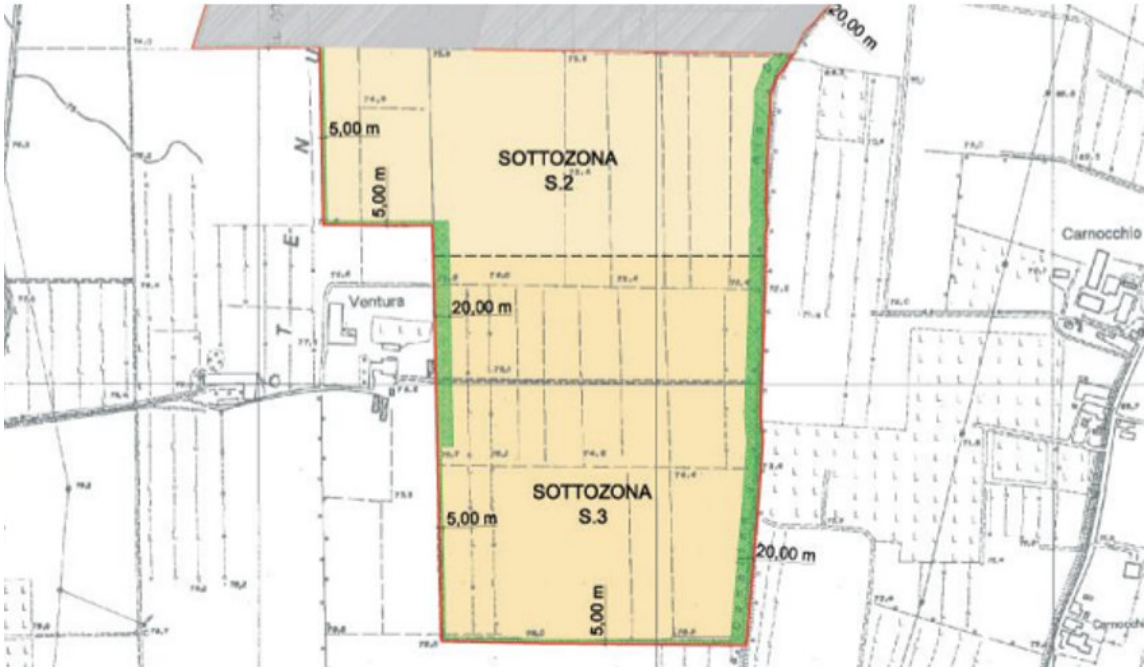

Figura 3.5.2 – Stralcio Tav. 35 P.C.A. Polo EN008 "Spalletti", Sottozone S.2, S.3.

In merito ai bacini, la relazione del P.C.A. precisa che "*Dato che attualmente è in corso l'adeguamento del P.T.C.P. provinciale al P.T.A. – Piano di Tutela delle Acque, che prevede tra l'altro l'individuazione di bacini ad usi plurimi negli invasi cava, al fine di non inficiare tale la possibilità nell'area in questione, si è adottata una metodologia di coltivazione che prevede profondità differenziate, dell'ordine di – 13,00÷–14,00 m da p.c. nelle aree potenzialmente adibibili a bacino. Nella Tav. PCA.S06 "Organizzazione della coltivazione" è riportata una delimitazione spaziale di tali aree. Nelle sottozone S.2 e S.3 la profondità di scavo sarà mediamente pari a circa –13,00÷– 14,00 m da p.c. e dovrà essere raggiunta con le geometrie individuate nel suddetto elaborato grafico. Per quanto riguarda invece la sottozona S.1.a, una parte dello scavo dovrà attestarsi ad una profondità pari a circa –13,00÷–14,00 m da p.c.. Si tratta della porzione confinante con la sottozona S.2, compresa tra quest'ultima a sud e la curva di livello 71 m s.l.m. a nord. Nella rimanente parte della sottozona S.1.a e nella sottozona S.1.b le profondità saranno finalizzate esclusivamente al raggiungimento della volumetria concessa, mai comunque superiori a 14 m da p.c.. Queste scelte sono dettate da considerazioni svolte relativamente alla massima volumetria invasabile e all'ipotetico livello d'acqua nel bacino. Si tratta di una tipologia di coltivazione che permetterà di realizzare il bacino nel polo estrattivo qualora la pianificazione provinciale lo preveda, senza inficiare in alcun modo il ripristino ad oggi previsto di carattere naturalistico, agro-bio-naturalistico e agricolo".*

L'attività estrattiva all'interno del Polo EN008 "Spalletti" si è attuata mediante 3 differenti Piani di Coltivazione e Sistemazione, riferiti alle seguenti cave:

- Cava Spalletti, all'interno delle sottozone S.1.a, S.1.b e S.1.c, autorizzata per un volume di 1'184'861 m^3, con Atto n° 1251 del 27/01/2009, dal Direttore del III Settore del Comune di Montecchio Emilia e soggetta a Variante, senza modifica dei quantitativi, approvata con atto n° 16606 del 10/02/2018 dal Direttore del VII Settore del Comune di Montecchio Emilia;
- Cava Ventura, all'interno della sottozona S.2, autorizzata per un volume di 1'241'440 m^3 , con atto n° 1253 del 27/01/2009, dal Direttore del VII settore del Comune di Montecchio Emilia;
- Cava Lorenzana, all'interno della sottozona S.3, già autorizzata per un volume di 1'010'080 m^3 , con atto n° 10233 del 16/07/2019, dal Direttore del VII Settore del Comune di Montecchio Emilia, ma relativamente alla quale, per motivi giacimentologici, è stata chiesta una Variante (cfr. Prot. del Comune di Montecchio n. 2498 del 20/02/2020) con riduzione del volume a 689'360 m^3.

I tre Piani di coltivazione e sistemazione finale si sono conformati alle indicazioni del P.C.A., prevedendo il "*recupero agro-bio-naturalistico e agricolo".*

Le cave interessate dall'impianto "Spalletti 2" e "Ventura" sono inoltre state oggetto di tombamento (da -14 a – 6,5 m da p.c.) e sono oggi prossime al collaudo finale.

La Variante al P.A.E. e al P.C.A. adottata con Deliberazione del C.C. n. 63 del 28/12/2020 ha confermato per le varie sottozone il "*Recupero naturalistico prevalente, agro-bio-naturalistico e agricolo in parte secondo le quote indicate nel PRU*".

La previsione del bacino ad uso plurimo, da attuarsi attraverso l'attività estrattiva, non si è quindi concretizzata nel lungo percorso che ha portato all'attuazione delle previsioni estrattive del Polo "Spalletti", non avendo evidentemente trovato le condizioni di fattibilità tecnico - economica, ritenute necessarie dallo stesso P.T.C.P.

La Provincia, esprimendo i propri pareri favorevoli sulle procedure autorizzative delle attività estrattive nelle tre sottozone, ha di fatto attestato l'impossibilità di attuare il bacino ad uso plurimo nel Polo "Spalletti", almeno nella sua parte centro - settentrionale.

Si evidenzia peraltro che la parte meridionale del Polo estrattivo potrà essere attuata solo attraverso il potenziamento dei volumi estraibili attraverso una Variante al P.I.A.E e che il P.T.C.P. - P.T.A. ha previsto la realizzazione del bacino ad uso plurimo, anche in aree esterne al perimetro del Polo "Spalletti".

Qualora si verificassero le condizioni tecnico-economiche, sarà quindi possibile realizzare un bacino ad uso plurimo nella parte meridionale del Polo, eventualmente allargato verso Sud e /o verso Ovest.

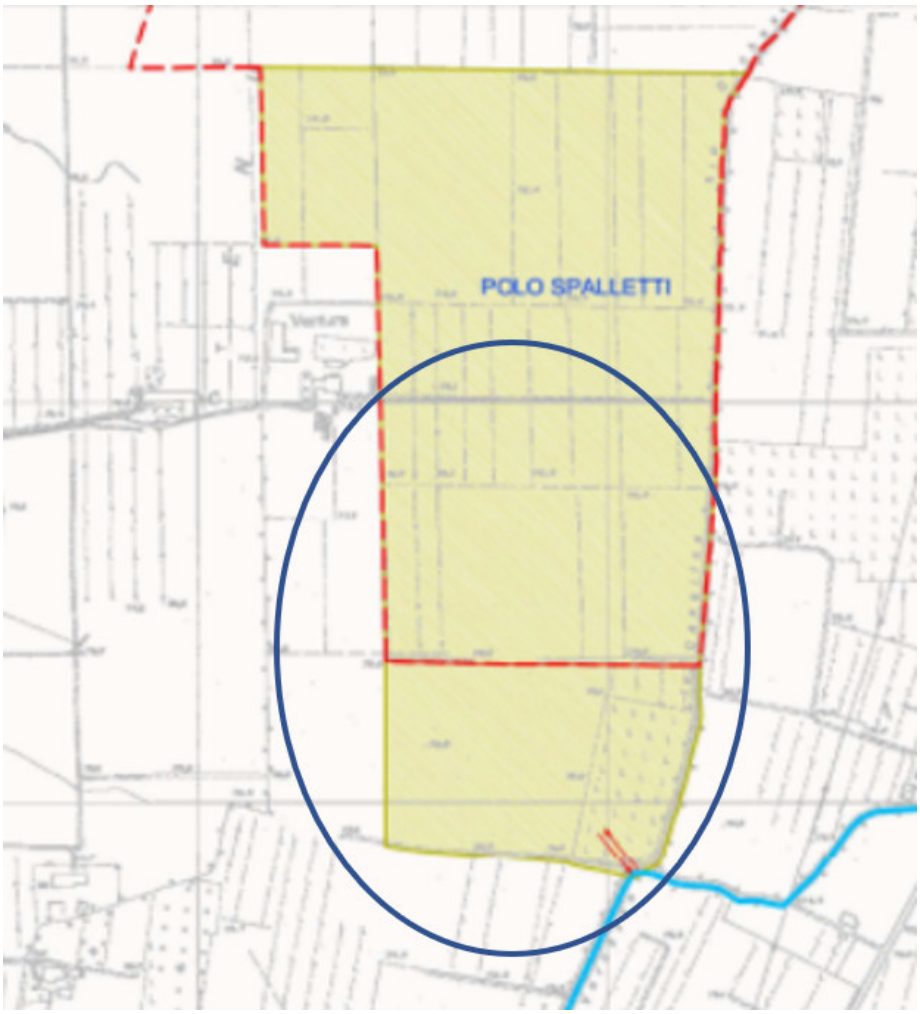

Figura 3.5.3 – Particolare della planimetria riportata nella Scheda n. E06 dell'Allegato 10 alle N.T.A. del P.T.C.P. di Reggio Emilia; l'ovale blu evidenzia l'ampliamento possibile del Polo estrattivo per la realizzazione di un bacino .

Occorre infine evidenziare che l'impianto fotovoltaico "Partitore 2" potrà essere realizzato in seguito ad una modifica delle modalità di sistemazione finale del Polo "Spalletti" previste dal P.R.U. e dal P.C.A. ricompresi nel Piano comunale delle attività estrattive, mirata a spostare le parti destinate al recupero naturalistico nel rispetto comunque delle indicazioni del P.I.A.E. che prevedono che almeno il 51% delle aree sia destinata ad interventi di rinaturazione.

E' stato quindi ipotizzato che il Comune possa adeguare i propri strumenti di settore prevedendo un assetto del Polo estrattivo come quello rappresentato nella seguente Figura.

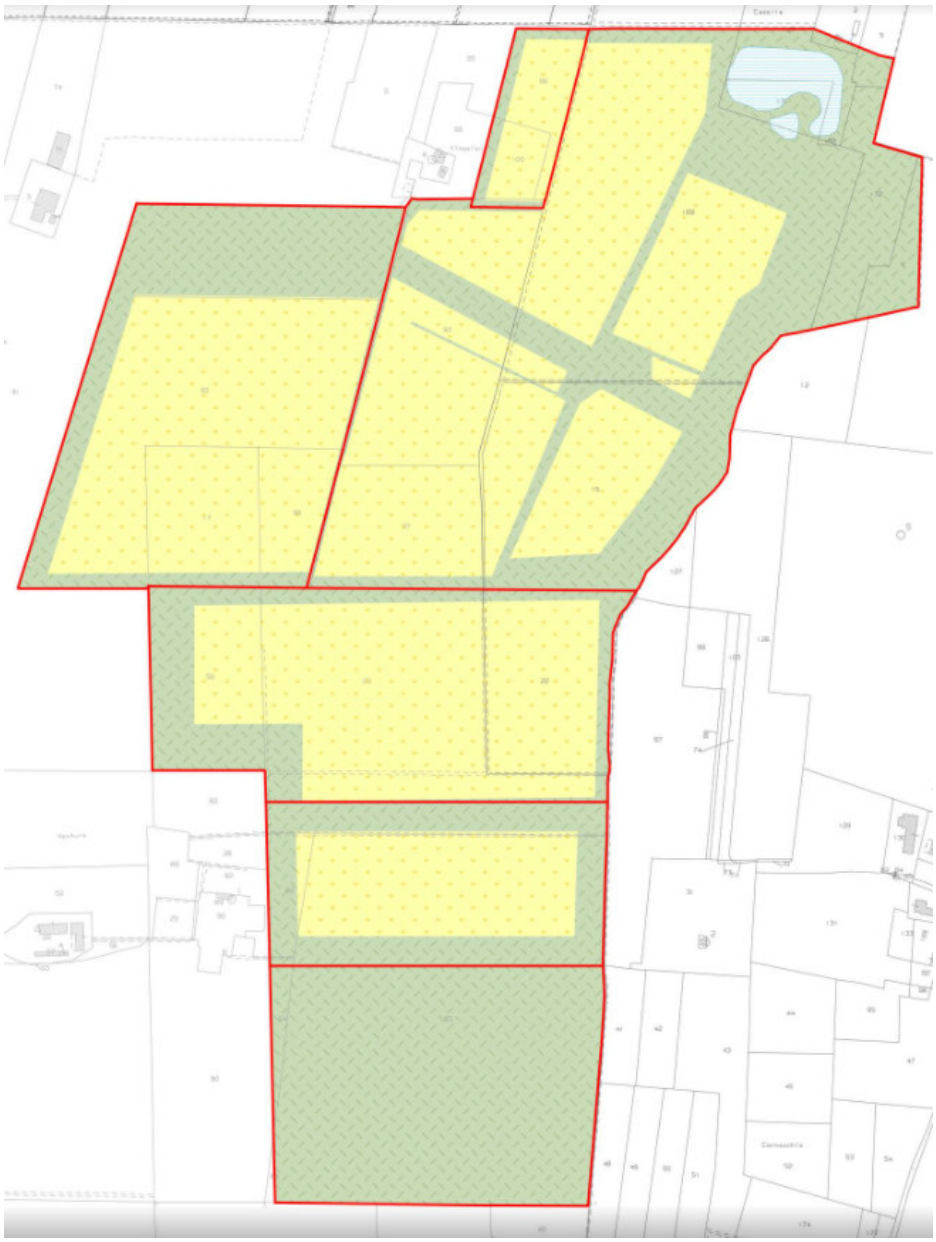

Figura 3.5.4 - Ipotesi di nuovo assetto agro – bio -naturalistico del Polo estrattivo "Spalletti"

Tale assetto vegetazionale garantirà il raggiungimento degli obiettivi di rinaturazione dell'area, mantenendo contemporaneamente un'agricoltura di tipo biologico a basso impatto ambientale e garantendo la produzione di energia pulita, con un ottimo inserimento paesaggistico degli impianti fotovoltaici, come evidenziato nel seguente fotoinserimento.

Figura 3.5.5 - Fotoinserimento del nuovo assetto agro – bio -naturalistico del Polo estrattivo con rappresentazione degli impianti fotovoltaici

Tale assetto proposto si conforma alle indicazioni del P.R.U. approvato con il P.A.E. 2008, in quanto risponde ai seguenti criteri-guida fissati dallo stesso P.R.U.:

1. *autosostenibilità ecosistemica:*

a. massima differenziazione possibile delle composizioni e delle associazioni vegetali dei differenti ambiti di rimboschimento prevedibili

b. massima differenziazione possibile dei piani di vegetazione nelle siepi lineari

c. massima compenetrazione e correlazione tra i differenti ambiti a vegetazione arbustiva e arborea.

2. *inserimento paesaggistico:*

d. ricostruzione del tessuto a campi aperti, con riferimento certo e significativo agli assi storicizzati delle sistemazioni agronomiche originarie

e. conservazione delle direttrici di assetto morfologico di base ante operam, anche nella individuazione del bacino a fini multipli

3. *connessioni di rete ecologica:*

f. ricostruzione di significativi assi di connessione di rete ecologica, in particolare riguardo all'adiacente fascia perifluviale dell'Enza e costituendo Parco Urbano Fluviale

g. riqualificazione e consolidamento del corridoio ecologico afferente al Rio Duchessa – Canale della Vernazza

4. *permanenza e sostenibilità delle attività agricole:*

h. ricomposizione dell'accessibilità e lavorabilità dei fondi agricoli

i. ricostituzione di un tessuto agroecosistemico adeguato al permanere e allo sviluppo di produzioni agricole tradizionali di pregio

j. ricomposizione della struttura produttiva agricola a basso impatto ambientale complessivo, con particolare riguardo (recupero agro bio naturalistico) alle produzioni di biomasse compatibili con il paesaggio (bosco produttivo, impianti arborei da reddito, seminativi arborati, ecc.)

5. *accessibilità fruitiva:*

k. individuazione di percorsi di fruizione didattiva e scientifica connessi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili di area vasta

A valle dell'approvazione del P.A.E., dovranno essere conseguentemente modificati i Progetti di sistemazione finale della cave "Spalletti 2" e "Ventura" recependo il nuovo assetto della vegetazione.

Il Progetto di sistemazione finale della cava "Spalletti 2" dovrà inoltre prevedere una lieve modifica alla sistemazione morfologica al fine di permettere la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a quote ribassate rispetto al piano campagna circostante.

Saranno, quindi, leggermente arretrate le scarpate di raccordo tra le zone tombate a piano campagna e quelle in cui è prevista la sistemazione a quota -6.5 m; in particolare sarà ripristinata a piano campagna originario una fascia perimetrale di circa 30 m (invece che di 60-70 m come attualmente prevista), sulla quale verranno realizzate le piantumazioni perimetrali, utili anche a mascherare l'impianto fotovoltaico, oltre che a garantire il recupero agro – bio - naturalistico del Polo estrattivo. Tale modifica permetterà il migliore inserimento paesaggistico dell'impianto fotovoltaico.

In seguito al collaudo morfologico delle aree di cava direttamente interessate, si potrà procedere alla richiesta di autorizzazione dell'impianto fotovoltaico "Partitore 2".

4 PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

I principali strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come "Direttiva Uccelli", e la Direttiva 92/43/CEE, nota come "Direttiva Habitat". Queste Direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).

Le due Direttive prevedono, inoltre, la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), se identificate in base alle specie ed agli habitat della "Direttiva Habitat". L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000", attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Il D.P.R. 08/09/1997 n.357, recante attuazione della summenzionata Direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l'elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea.

Con riferimento al summenzionato D.P.R., la Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna con la Deliberazione 15 luglio 2002 n.1242 ha approvato l'elenco aggiornato e le nuove perimetrazioni delle aree regionali designate o da designare come pSIC (proposte di Siti di Importanza Comunitaria).

Nel caso di specifico interesse si evidenzia che le aree di progetto ricadono esternamente al SIC - ZPS IT4020023 "Fontanili di Gattatico e Fiume Enza", che si trova ad una distanza di circa 800 m in direzione Ovest rispetto all'area di studio (cfr. Tavola fuori testo 4.1.1) con interposti diversi elementi antropici quali strade, aree agricole intensivi, nuclei abitativi; per tale motivo non è possibile rilevare alcuna interazione, diretta od indiretta, tra l'intervento in progetto e gli elementi esistenti della Rete Natura 2000.

Nel caso specifico, in base a quanto sopra riportato circa la distanza dell'impianto in progetto dal sito Natura 2000 ed agli approfondimenti effettuati all'interno dell'elaborato "Valutazione degli impatti, misure di mitigazione e monitoraggio" del presente Studio Preliminare Ambientale (cfr. sezione "Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi") e considerato altresì che le attività di cantiere e le opere in progetto interessano un'area agricola, si ritiene che non ci siano impatti significativi nei confronti di habitat e specie tutelati dal Sito Rete Natura 2000 (Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE). Non si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per effettuare la Valutazione di Incidenza (Fase 2).

Ciò premesso, secondo i disposti di legge, l'Ente competente alla procedura di pre - valutazione di incidenza, senza modulo, è l'Ente che approva il Progetto (vedi Tabella D del paragrafo 3.2 della D.G.R. n. 1191/2007), nel caso di specie la Regione Emilia - Romagna.

5 VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO - CULTURALI E PAESAGGISTICI

5.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Le aree di progetto non interessano direttamente aree sottoposte a vincolo paesaggistico; l'intervento si colloca infatti all'esterno (distanza minima pari a circa 40 m) delle aree boschive presenti ad Est lungo il Rio Canalina Duchessa, sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., articolo 142, comma 1, lett. g)[5].

I progetti delle opere che si intendono eseguire, pertanto, non sono soggetti alla procedura di autorizzazione paesaggistica.

Si ricorda peraltro che all'interno delle "*Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*" (D. M. Sviluppo Economico del 10/09/2010) si specifica che "*il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa* […] *al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;* […] *si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto"* (l'area contermine si estende fino ad una distanza pari a 50 volte l'altezza massima da terra dell'impianto).

Nel caso in esame, considerando la massima altezza da terra dei pannelli fotovoltaici di 4,5 m e, pertanto, risultando le aree contermini pari a 225 m, in base a quanto stabilito dalle "Linee guida" le aree di progetto sono da considerarsi contermini a quelle sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (aree boschive lungo il Rio Canalina Duchessa) (cfr. Figura 5.1.1).

Si rileva che le opere di connessione (linea interrata e cabina di consegna) alla rete del Gestore nazionale non comporteranno l'insorgenza di aree contermini a vincolo paesaggistico (vedi successivo § 6).

La valutazione di questo aspetto è rimessa, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, alla competente Soprintendenza.

[5] *Art. 142 – Aree tutelate per legge.*
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
[…] g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposto a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 […]

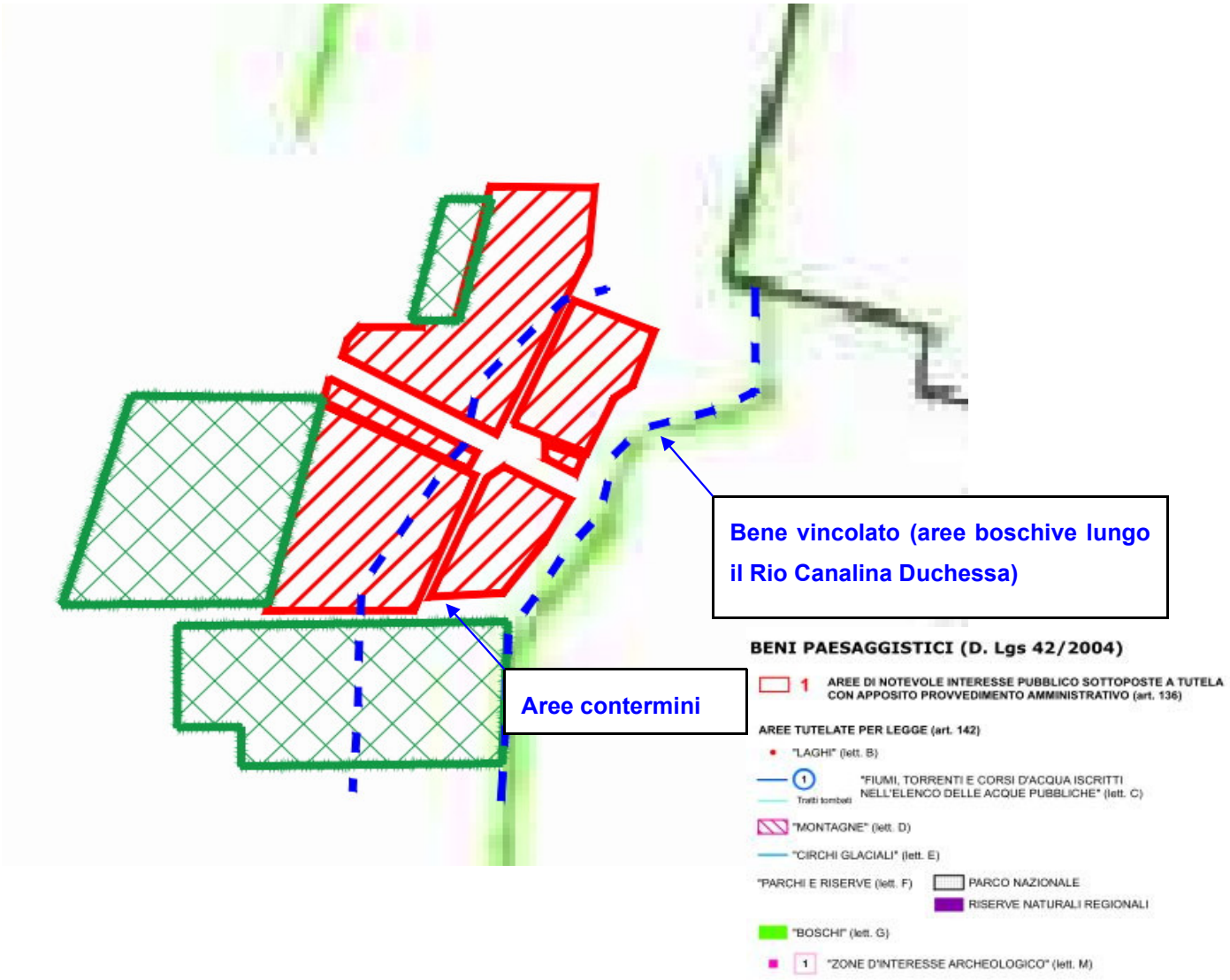

Figura 5.1.1 – Rappresentazione del limite dell'area contermine (di ampiezza pari a 225 m) definita considerando l'altezza dei moduli fotovoltaici (4,5 m) (fuori scala); la base cartografica è tratta da uno stralcio della Tavola P4 del P.T.C.P. di Reggio Emilia. In rosso l'impianto "Partitore 1" autorizzato in PAUR, in verde l'impianto "Partitore 2" in progetto.

5.2 VINCOLI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Nell'area di pertinenza dell'impianto fotovoltaico di progetto non è presente alcuna zona sottoposta a vincolo archeologico; sono segnalate dal P.S.C. di Montecchio Emilia zone di interesse storico – archeologico ad Ovest e Sud – Ovest (cfr. Tavola fuori testo 2.2.2), non interferite dalle previsioni progettuali.

Si osserva peraltro che nell'*ex* area di cava su cui sarà realizzato l'impianto autorizzato "Partitore 1" (sottozona S.1.c. del Polo EN008 "Spalletti") sono stati rinvenuti, nel corso delle precedenti attività di escavazione, alcuni reperti archeologici di età romana; questi ritrovamenti sono stati ricollocati dal progetto di

sistemazione finale della cava nel margine Nord - Est dell'area della citata sottozona S.1.c, che non sarà in alcun modo interessato dall'impianto fotovoltaico in esame.

Sempre a questo proposito occorre inoltre ribadire che le attività di escavazione che hanno interessato nel recente passato l'area dell'impianto hanno comportato l'asportazione di ghiaie per uno spessore di circa 13 - 14 metri dal piano campagna originario e la loro sostituzione con materiale terroso eterogeneo di riempimento a granulometria prevalentemente fine. Il sedime dell'impianto, dunque, insisterà su un suolo completamente rimaneggiato, costituito da una coltre di alcuni metri di terreno di riporto.

Pertanto, considerando che i supporti dei pannelli saranno infissi nel terreno fino ad una profondità di 2 m, è evidente che non potrà esservi alcuna interferenza tra l'intervento in progetto ed eventuali paleosuoli o depositi di materiali di interesse archeologico, che nel caso fossero stati presenti *in loco* sarebbero già stati integralmente asportati dalla precedente attività estrattiva.

La medesima considerazione vale anche per gli scavi riguardanti i cavidotti interni e perimetrali all'impianto (posati a profondità variabile tra 0,8 e 1,2 m) e le platee di fondazione delle cabine di servizio all'impianto (profondità di scavo max. 1 m).

Per l'impianto propriamente detto, quindi, non si rende necessaria l'effettuazione di una verifica archeologica preventiva né l'adozione di specifici accorgimenti in fase realizzativa.

Per quanto riguarda invece la linea interrata MT di connessione con la rete elettrica esterna, ed in particolare per ciò che attiene alla porzione ubicata in Comune di Sant'Ilario d'Enza, si evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto, così come anche la cabina di consegna in progetto, ricadono in "aree a diversa potenzialità archeologica" (cfr. art. 33 delle N.A. di P.S.C.), con particolare riferimento alle lettere B e C.

Alla lettera B sono ascrivibili i depositi alluvionali olocenici entro cui è possibile rinvenire depositi archeologici di ogni epoca affioranti o sub - affioranti; alla lettera C sono ascrivibili i depositi alluvionali del Pleistocene superiore - Olocene entro cui è possibile, come per la lettera B, rinvenire depositi archeologici di ogni epoca affioranti o sub - affioranti. In entrambi i casi è prescritto che ogni intervento, entro suddette aree, che presupponga *"attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessa profondità maggiori di 0,50 m dall'attuale piano campagna",* sia sottoposto ad indagine con trincee archeologiche preventive, salvo diversa indicazione della competente Soprintendenza. A questo proposito si consideri che l'elettrodotto MT esterno, previsto per il collegamento alla rete elettrica esistente, sarà posato entro uno scavo di larghezza 0,7 m e profondità 1,70 m, mentre per le fondazioni della cabina di consegna si prevedono scavi della profondità di circa 1 metro.

Si consideri inoltre che, a differenza del sedime dell'impianto e delle relative cabine e cavidotti interni (che si trovano in area di *ex* cava in cui i profili del suolo sono già stati profondamente rimaneggiati), l'elettrodotto e la cabina esterna saranno realizzati in terreni agricoli o lungo strada comunale (Via de Martiri); in questo caso si renderà, quindi, necessario attuare tutti gli approfondimenti e le verifiche eventualmente indicate dalla competente Soprintendenza, che saranno opportunamente recepiti dal progetto e dalla fase operativa di realizzazione dell'impianto.

6 LINEE ELETTRICHE: NORMATIVA DI SETTORE E VINCOLI INTERFERITI

6.1 NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE ALLE LINEE ELETTRICHE

Per poter immettere in rete le potenze elettriche di progetto si rende necessario realizzare adeguate opere di connessione. Per ulteriori dettagli in merito alla progettazione del collegamento alla rete elettrica si rimanda alla consultazione della documentazione tecnica di progetto. In questa sede è sufficiente ricordare che è prevista la posa di un cavo MT interrato avente sviluppo complessivo pari a circa 2 km (vedi successiva Figura 6.1.1) di cui circa 1 km di connessione tra l'impianto fotovoltaico e la cabina di consegna, ubicata in corrispondenza dell'attraversamento con Via dei Martiri a Nord dell'impianto e circa 1 Km in direzione Nord - Est, da realizzare a bordo strada sino al collegamento alla centrale elettrica in via Timavo.

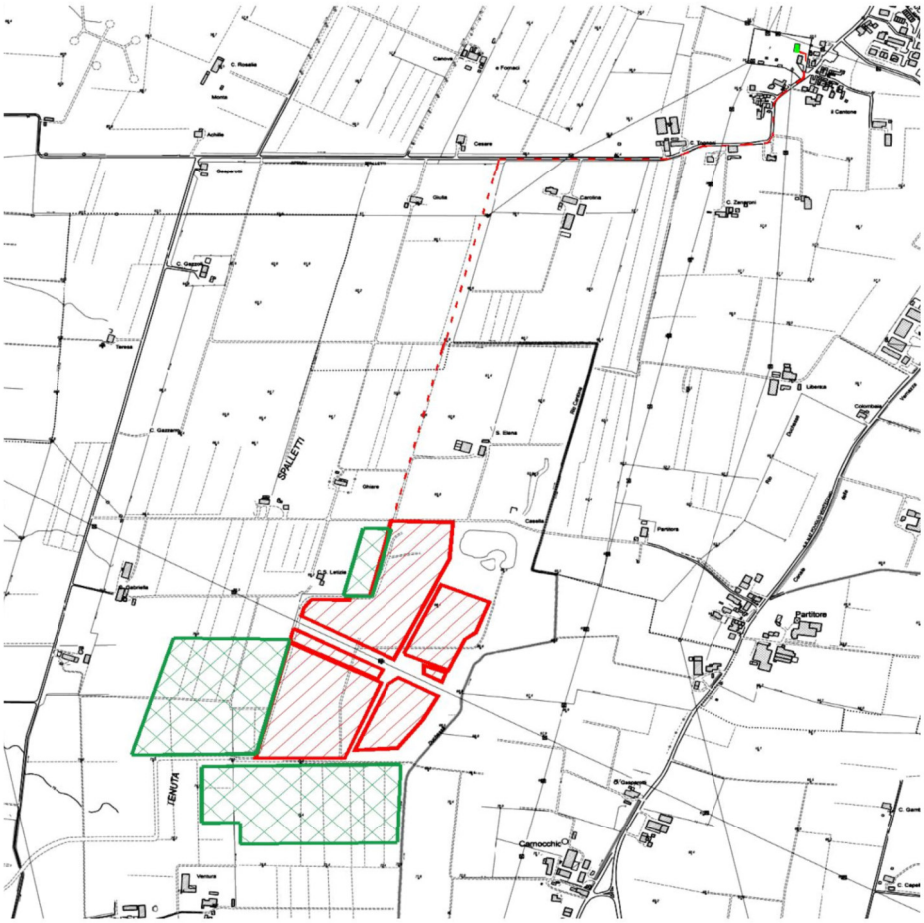

Figura 6.1.1 – Tracciato linea MT interrata di collegamento dell'impianto alla rete; in rosso l'impianto fotovoltaico "Partitore 1" autorizzato, in verde le aree di occupazione dell'impianto fotovoltaico "Partitore 2" oggetto di studio.

Questa soluzione garantisce la fattibilità dell'allacciamento ed è, nel complesso, compatibile dal punto di vista ambientale. Le linee elettriche in progetto, infatti, si sviluppano in cavo interrato.

Il tracciato MT in progetto presenterà uno sviluppo lineare superiore a 500 m e sarà, quindi, subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i., articolo 2, comma 2, lettera b).
L'ottenimento della sopra indicata autorizzazione presuppone, inoltre, il rilascio di pareri/nulla osta come da indicazioni contenute nel R.D. n. 1775/1933 s.m.i. (con particolare riferimento all'articolo 120 per quanto attiene alle interferenze che la realizzazione di una linea di collegamento può generare). Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 10/1993 s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione qui discussa sarà delegata, in fase di Autorizzazione Unica dell'impianto fotovoltaico, alla Provincia (ora A.R.P.A.E. SAC).

6.2 COMPATIBILITA' DELLA SOLUZIONE DI CONNESSIONE CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

La linea di connessione descritta al precedente § 6.1 è ubicata sia nel territorio comunale di Montecchio Emilia, entro cui è sita l'area che ospiterà l'impianto fotovoltaico in progetto, che entro il contermine Comune di S. Ilario d'Enza.

Per quanto attiene al tratto di cavidotto interessante il Comune di Montecchio Emilia occorre considerare che lo stesso insisterà entro aree classificate come "ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola" (cfr. Figura 6.2.1 riportante lo stralcio della Tavola P1 di P.S.C.).

A questo proposito non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione della linea di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete del Gestore nazionale. In particolare l'interramento del cavo MT, previsto ad una profondità di 1,70 m, sarà effettuato senza generare interferenze per le lavorazioni agricole (che generalmente interessano profondità di lavorazione pari a 0,4-0,5 m).

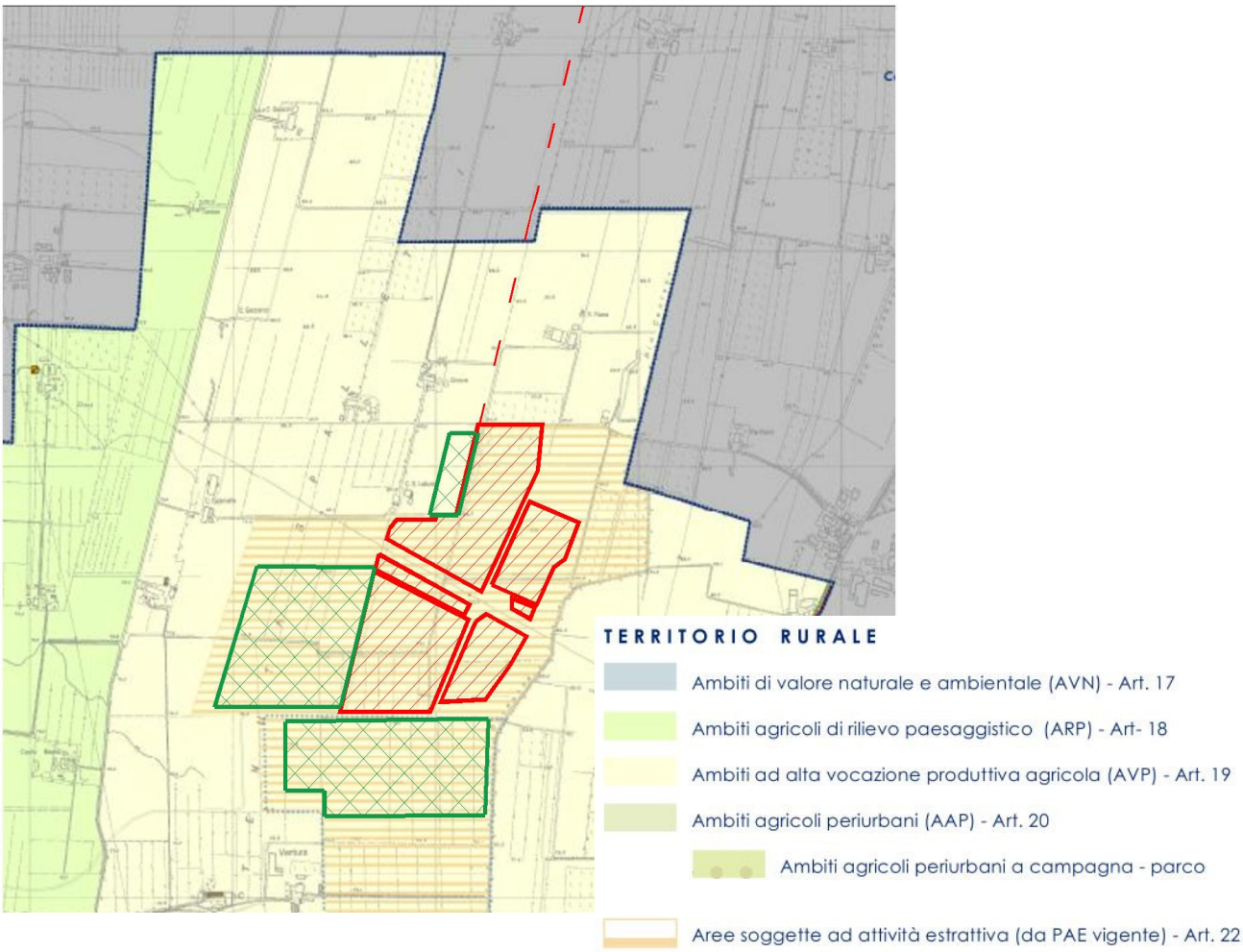

Figura 6.2.1 – Particolare del tracciato del cavidotto MT interrato previsto per l'allacciamento dell'impianto alla rete elettrica esistente in Comune di Montecchio Emilia.

Per quanto attiene al tratto di cavidotto interessante il Comune di Sant'Ilario d'Enza, dalla consultazione della Tavola 7 "Carta dei vincoli" del P.S.C. di S. Ilario (cfr. Figura 6.2.2 sotto riportata) si deduce che le aree di ubicazione della cabina di consegna e della linea di connessione sono ricomprese entro "aree a diversa potenzialità archeologica" (cfr. art. 33 delle N.A. di P.S.C.), con particolare riferimento alle lettere B e C. Alla lettera B sono ascrivibili i depositi alluvionali olocenici entro cui è possibile rinvenire depositi archeologici di ogni epoca affioranti o sub - affioranti; alla lettera C sono ascrivibili i depositi alluvionali del Pleistocene superiore - Olocene entro cui è possibile, come per la lettera B, rinvenire depositi archeologici di ogni epoca affioranti o sub - affioranti. In entrambi i casi è prescritto che ogni intervento, entro suddette aree, che presupponga *"attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessa profondità maggiori di 0,50 m dall'attuale piano campagna",* sia sottoposto ad indagine con trincee archeologiche preventive, salvo diversa indicazione della competente Soprintendenza. A questo proposito si consideri che l'elettrodotto MT esterno, previsto per il collegamento alla rete elettrica esistente, sarà posato entro uno scavo di larghezza 0,7 m e

profondità 1,70 m, mentre per le fondazioni della cabina di consegna si prevedono scavi della profondità di circa 1 metro.

Si consideri inoltre che, a differenza del sedime dell'impianto e delle relative cabine e cavidotti interni (che si trovano in area di *ex* cava in cui i profili del suolo sono già stati profondamente rimaneggiati), l'elettrodotto e la cabina esterna saranno realizzati in terreni agricoli o lungo la strada comunale (Via dei Martiri); in questo caso si renderà, quindi, necessario attuare tutti gli approfondimenti e le verifiche eventualmente indicate dalla competente Soprintendenza, che saranno opportunamente recepiti dal progetto e dalla fase operativa di realizzazione dell'impianto.

Per ciò che riguarda l'interessamento della viabilità storica (Via dei Martiri) da parte dell'elettrodotto MT interrato è richiesta, sia dalle disposizioni di P.T.C.P. che di P.S.C., la salvaguardia di tracciato e della sezione stradale nonché la tutela dei filari arboreo - arbustivi di pertinenza; non è comunque indicato alcun vincolo ostativo alla realizzazione di linee elettriche interrate.

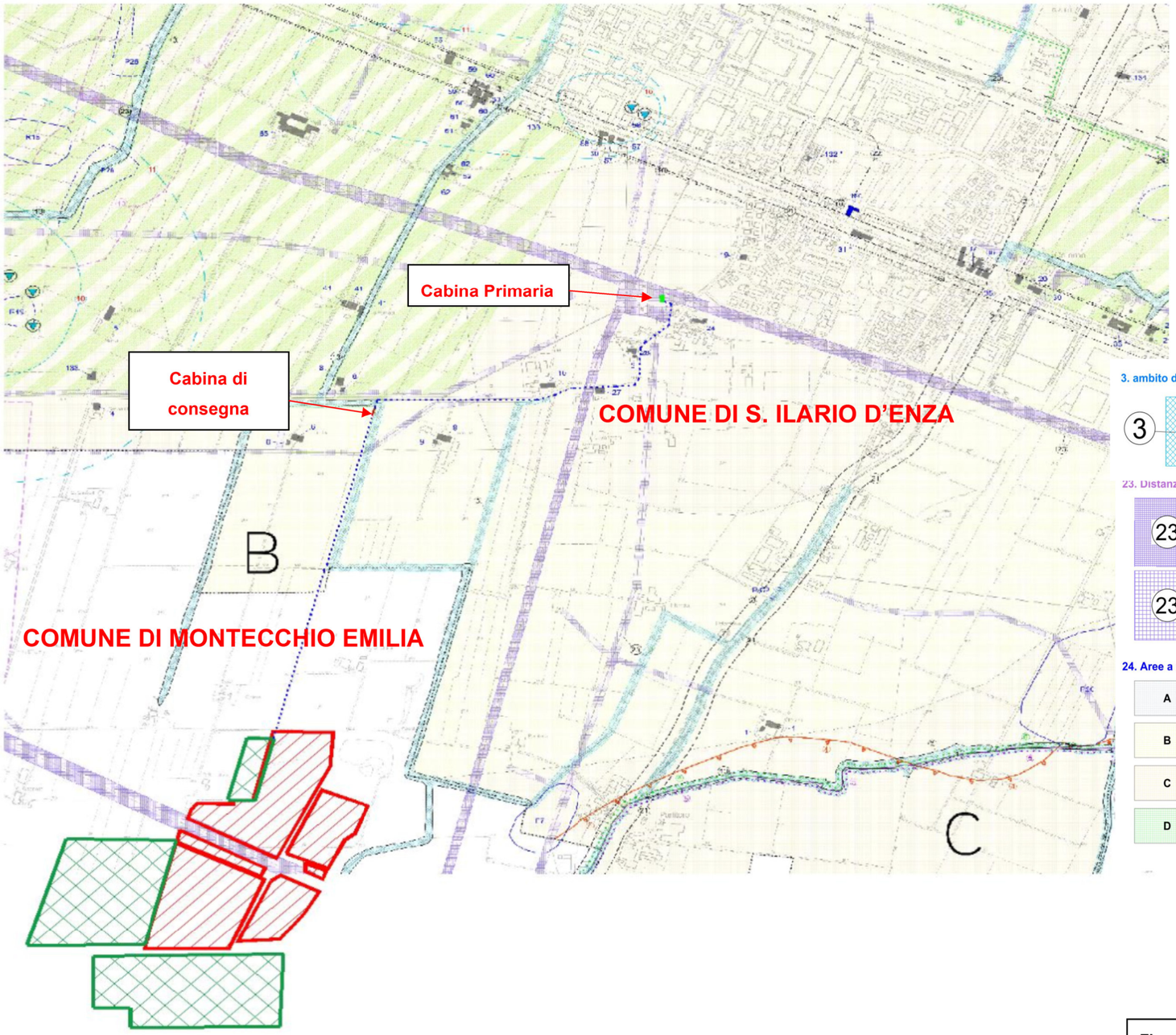

3. ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore

3 — aree delegate esclusivamente a interventi per la manutenzione del corso d'acqua e al verde ripariale (art.14 del PSC e art.10 del RUE)
riferimenti a strumenti sovraordinati: artt.40, c. 10, e 41 del PTCP 2010;

23. Distanza di prima approssimazione

23 — non sono consentite nuove aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (art.22, 24, 25 del PSC, art. 16, 20, 27 del RUE)
riferimento: GU 160/2008 (distanza di prima approssimazione: proiezione al suolo della linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo sia a distanza maggiore risulta all'esterno della fascia di rispetto, definita come spazio circostante l'elettrodotto comprendente tutti i punti caratterizzati da intensità maggiore o ugule sll'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003).

23 — Distanza di prima approssimazione linee 132 kV (da TERNA)
Distanza di prima approssimazione linee 15 kV (da RER – PG/2009/41570)

24. Aree a diversa potenzialità archeologica (PSC art. 33)

A — - ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessa una profondità maggiore di 1,00 cm dall'attuale piano di campagna è sottoposto ad assistenza archeologica in cantiere;

B — - ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessa una profondità maggiore di m 0,50 dall'attuale piano di campagna è sottoposto ad indagine con trincee archeologiche preventive.

C — - ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessa una profondità maggiore di m 0,50 dall'attuale piano di campagna è sottoposto ad indagine con trincee archeologiche preventive.

D — - ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessa una profondità maggiore di 2,50 cm dall'attuale piano di campagna è sottoposto ad assistenza archeologica in cantiere durante l'esecuzione di tali attività.

Figura 6.2.2 – Stralcio Tav. 7 "Carta dei Vincoli" del P.S.C. di S. Ilario d'Enza (fuori scala); il tratteggio blu indica il tracciato interrato MT di connessione alla rete. In verde le aree di installazione dell'impianto fotovoltaico, in rosso le aree di installazione dell'impianto fotovoltaico

7 ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE INTRODOTTI DALLA D.G.R. 15158/2018

A completamento delle analisi riportate nei capitoli precedenti, si riporta di seguito una disamina dei criteri di valutazione introdotti dalla Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15158 del 21/09/2018.

7.1 CUMULO CON ALTRI PROGETTI

Le valutazioni effettuate nell'elaborato "S03 - Valutazione degli Impatti e Misure di Mitigazione" del presente Studio Preliminare Ambientale evidenziano che non sono riscontrati impatti cumulativi con l'adiacente impianto fotovoltaico autorizzato "Partitore 1", né per quanto riguarda la fase di cantiere, considerato che i due interventi saranno realizzati in sequenza senza sovrapposizione temporale tra le lavorazioni, né per quanto riguarda la fase di esercizio; in particolare per quanto attiene agli aspetti paesaggistici ad interventi ultimati, la valutazione di dettaglio degli impatti riconducibili alla compresenza degli impianti "Partitore 1" e "Partitore 2" è contenuta nell'elaborato "S04 - Approfondimento sulla componente paesaggio".

SI consideri inoltre che, come in più parti evidenziato negli elaborati del presente Studio, l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in progetto non determinerà la produzione di emissioni inquinanti, reflui idrici, rifiuti e/o emissioni rumorose che possano generare l'insorgenza di sinergie d'impatto negative con altre attività antropiche.

7.2 RISCHIO DI INCIDENTI

L'intervento in progetto non prevede processi produttivi che utilizzino sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'Allegato I al D.Lgs. 105/2015 in quantità pari o superiori alle soglie indicate dello stesso Decreto.

7.3 RISERVE, PARCHI NATURALI ED ALTRE ZONE AMBIENTALMENTE SENSIBILI

Nell'area di pertinenza dell'impianto si trova a circa 800 m ad Est del sito SIC – ZPS "Fontanili di Gattatico e Fiume Enza"; per maggiori dettagli si rimanda ai precedenti § 4.

Non è inoltre stata riscontrata la presenza di Zone umide individuate ai sensi della Convenzione di RAMSAR, Zone costiere, Zone montuose e forestali.

7.4 ZONE NELLE QUALI GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA SONO GIÀ STATI SUPERATI

Per quanto riguarda la qualità dell'aria ambiente, come evidenziato nel precedente § 3.3, a cui si rimanda per approfondimenti, il territorio comunale di Montecchio Emilia ricade in "area di superamento PM_{10}" (cfr. Allegato 2-A) e nella zonizzazione "IT0893 – Pianura Ovest" (cfr. Allegato 2-B). Si osserva peraltro che l'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO_2 e di altri inquinanti) rispetto a quanto avviene con la produzione di energia da fonti energetiche tradizionali. Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al loro contenimento globale, il progetto in esame è valutato favorevolmente ed è pienamente coerente con gli obiettivi del P.A.I.R. 2020.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, si osserva che l'impianto in progetto non comporta la produzione di scarichi o reflui potenzialmente inquinanti e che non rientra nelle categorie progettuali di cui all'Allegato B.2, punto B.2.2 ("Cambiamenti di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con superficie superiore a 10 ettari") e B.2.5 ("Impianti per l'allevamento intensivo di animali […]") e di cui all'Allegato B.3, punto B.3.1 ("Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari"); pertanto, l'intervento non è riconducibile a progetti che possano causare un potenziale peggioramento delle qualità di acque dolci, costiere e marine. Deve, anzi, essere considerato che il progetto in esame, sottraendo per un periodo di tempo pari a circa 30 anni l'area dell'impianto alla coltivazione agricola intensiva, comporterà una maggiore protezione degli acquiferi rispetto allo spandimento di concimi e all'impiego di fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari.

7.5 ZONE A FORTE DENSITÀ DEMOGRAFICA

Sono considerati "Zona a forte densità demografica" i territori comunali a densità superiore a 500 abitanti per Km² e con ammontare complessivo di popolazione pari ad almeno 50.000 abitanti.

Il Comune di Montecchio Emilia non rientra pertanto tra i comuni a forte densità demografica come definiti dalla Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15158 del 21/09/2018.

7.6 ZONE DI IMPORTANZA STORICA, CULTURALE E ARCHEOLOGICA

L'intervento in progetto non interessa zone di importanza storica, culturale ed archeologica, qui considerate come gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del D.Lgs. 136/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico e come gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o antropologico.

Sempre in merito alla tutela paesaggistica ed archeologica delle zone oggetto di intervento si rimanda anche a quanto riportato con maggiore dettaglio nel precedente § 5.1 e 5.2.

7.7 TERRITORI CON PRODUZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE QUALITÀ E TIPICITÀ (ART. 21 D.LGS. 228/2001)

DOP, Igp e Stg sono denominazioni che identificano produzioni agricole e alimentari che devono la propria qualità principalmente al luogo di origine o al metodo tradizionale di produzione. La Regione Emilia-Romagna partecipa al processo di registrazione e al sistema di controllo delle DOP, Igp e Stg, promuove la loro conoscenza e la corretta informazione.

L'Emilia - Romagna vanta attualmente il primato tra le regioni italiane per numero di prodotti riconosciuti con la qualifica di DOP e Igp. In totale sono 44 le produzioni già in possesso della certificazione europea ottenute in tutto o in parte nel territorio della nostra regione.

Il Comune di Montecchio Emilia rientra nella delimitazione della zona geografica delle seguenti produzioni agricole di particolare qualità e tipicità:

- Parmigiano-Reggiano Dop;
- Coppa di Parma Igp;
- Vino Igt Emilia;
- Vino DOC "Colli di Scandiano e Canossa";
- Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop.

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto ricade all'interno di aree di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali sono in fase di completamento le attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio di cui alla L. R. 17/91; l'area in esame non è pertanto interessata da produzioni biologiche e/o produzioni agricole di qualità e tipicità caratteristiche della zona in esame.

TAVOLE FUORI TESTO

UBICAZIONE Provincia di Reggio Emilia

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

Area di ubicazione impianto FV

Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 2.1.1 - Stralcio Tav. PTCP P2

SCALA: 1:25.000

AMBITER S.r.L.
Società di Ingegneria ambientale
via Nicolodi, 9/A 43126 Parma tel. 0521-942830 fax 0521-942456 www.ambiter.it info@ambiter.it

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21

REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione

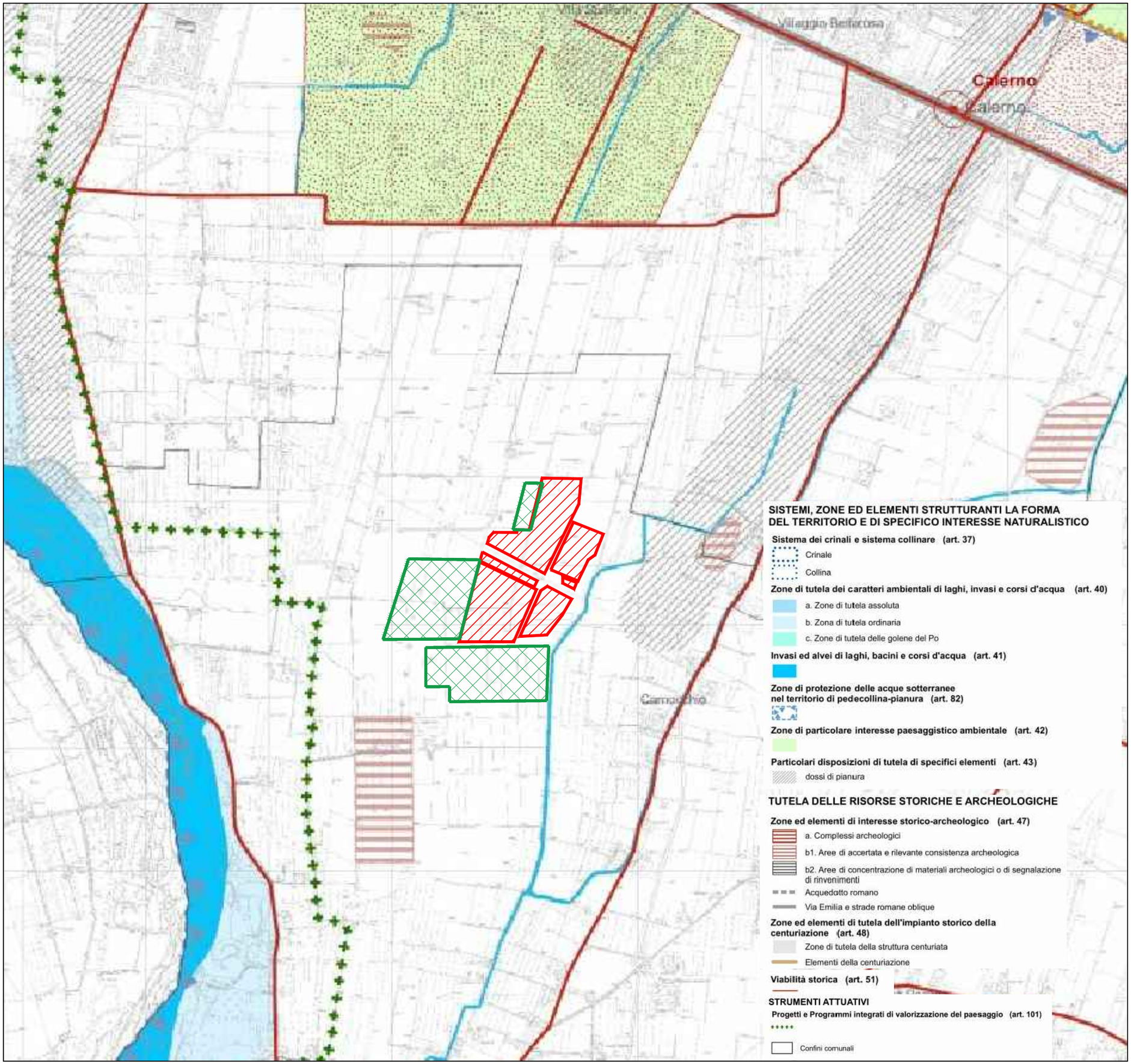

UBICAZIONE **Provincia di Reggio Emilia**

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

Area di ubicazione impianto FV

Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 2.1.2 - Stralcio Tav. PTCP P5a-200NO

SCALA: 1:15.000

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21

REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione

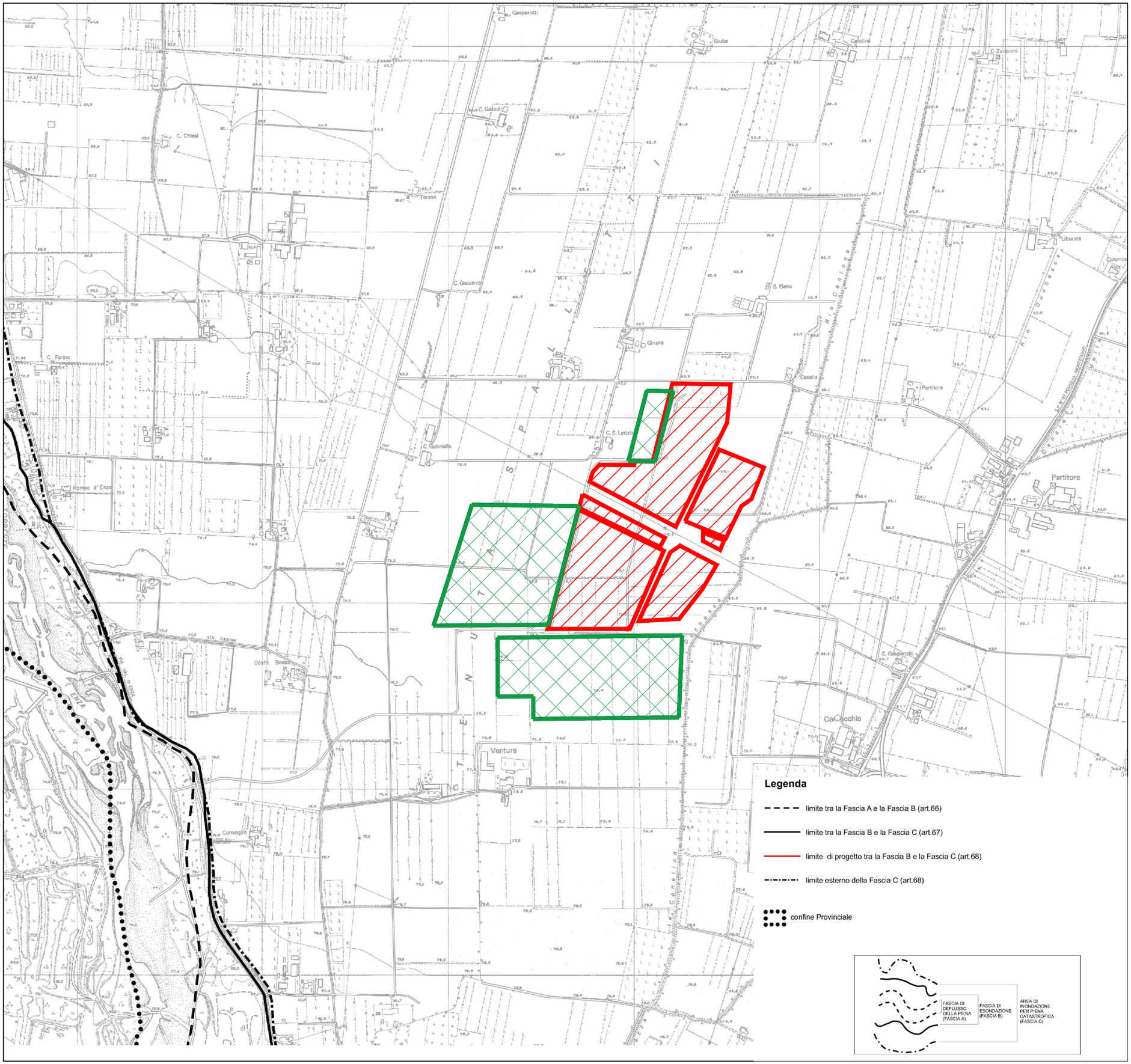

UBICAZIONE Provincia di Reggio Emilia

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 2.1.3 - Stralcio Tav. PTCP P7

SCALA: 1:10.000

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21

REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione

AMBITER S.r.L.
Società di Ingegneria ambientale
via Nicolodi, 9/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

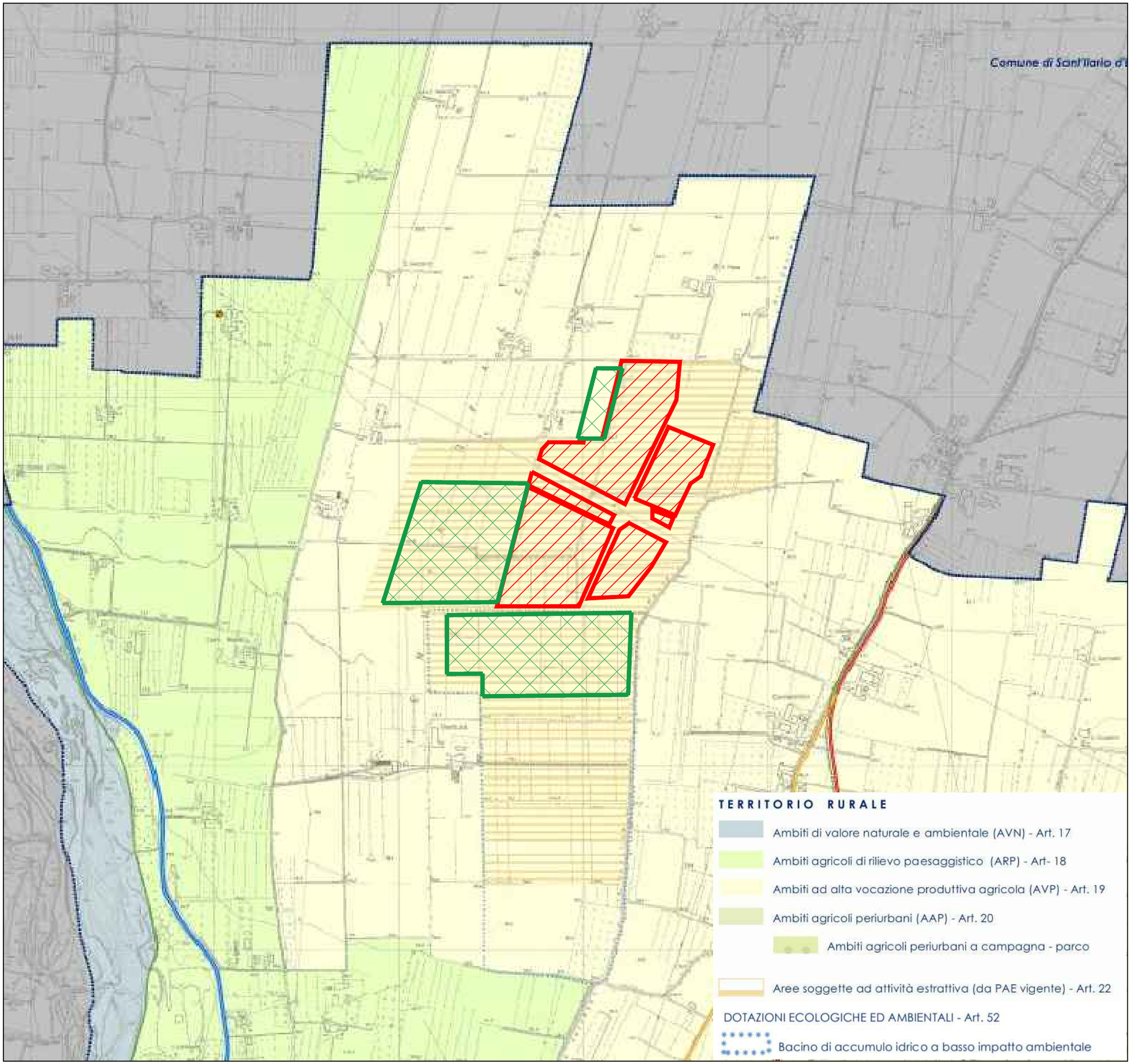

UBICAZIONE **Provincia di Reggio Emilia**

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 2.2.1 - Stralcio Tav. 1 PSC Montecchio Emilia

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21

REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione

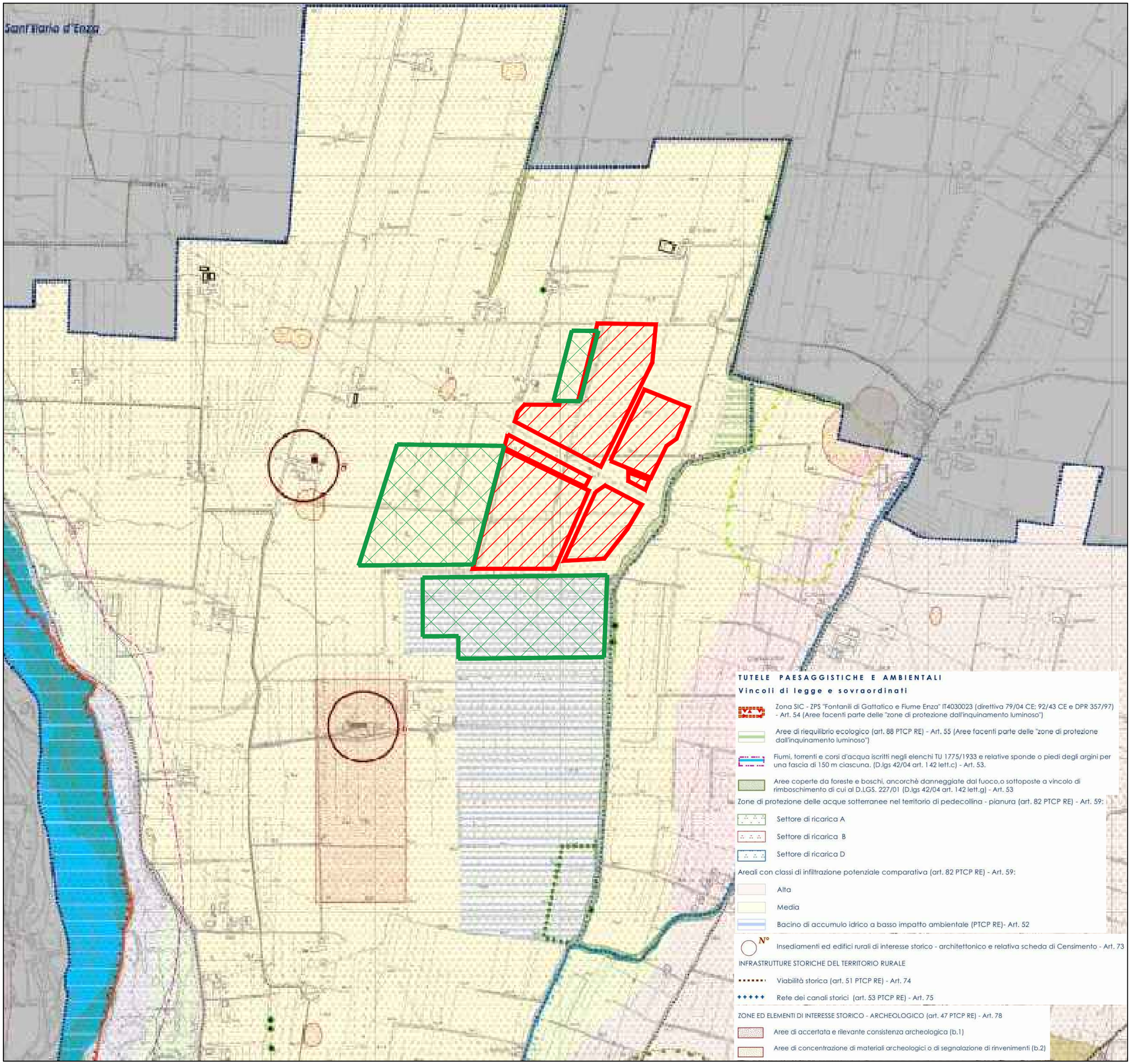

UBICAZIONE Provincia di Reggio Emilia

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 2.2.2 - Stralcio Tav. Vincoli PSC Montecchio Emilia

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 9/A 43126 Parma tel. 0521-942620 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21

REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione

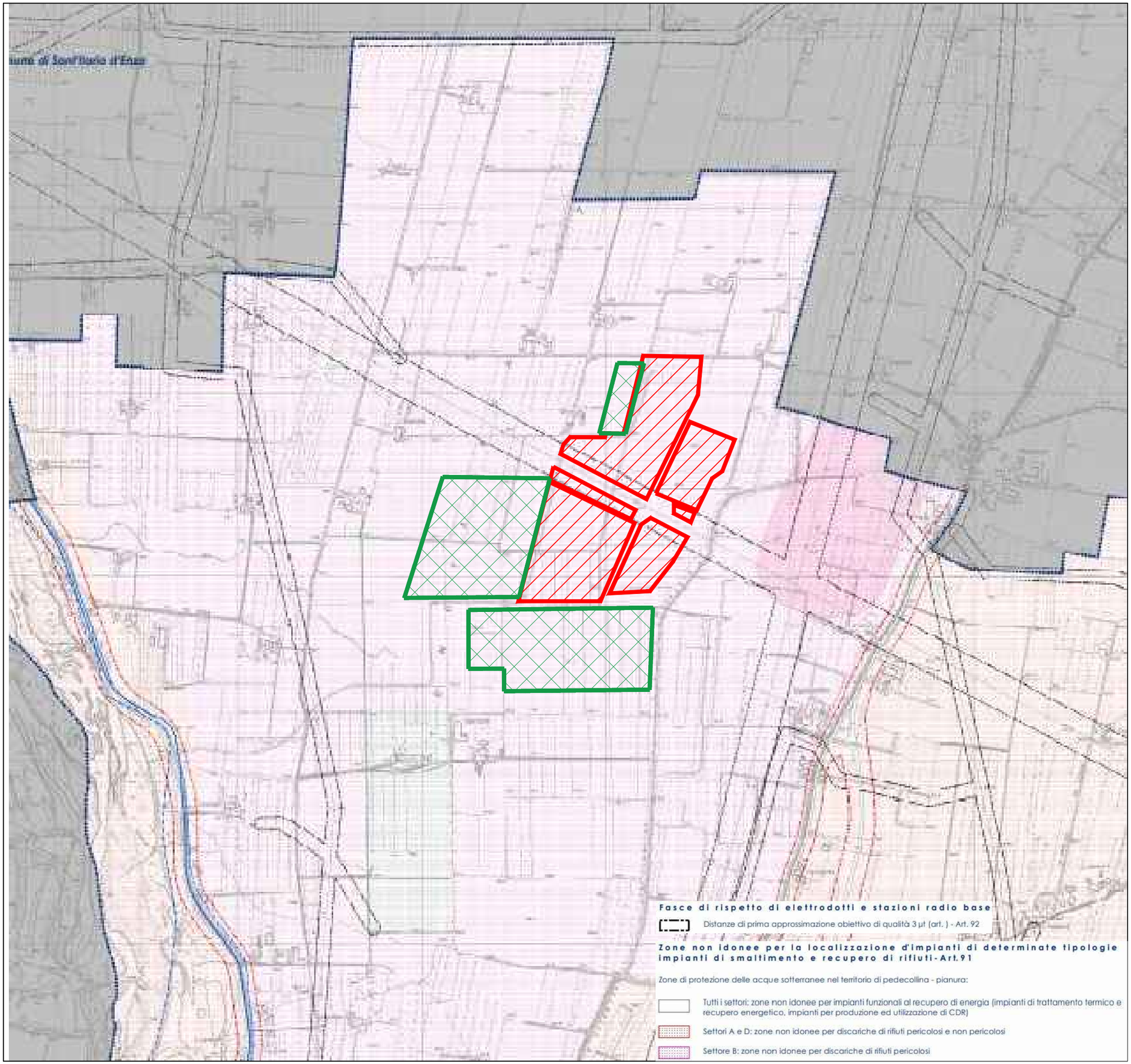

UBICAZIONE Provincia di Reggio Emilia

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 2.2.3 - Stralcio Tav. 6 Nord PSC Montecchio Emilia

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942436 fax 0521-942630 www.ambiter.it info@ambiter.it

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21				
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE

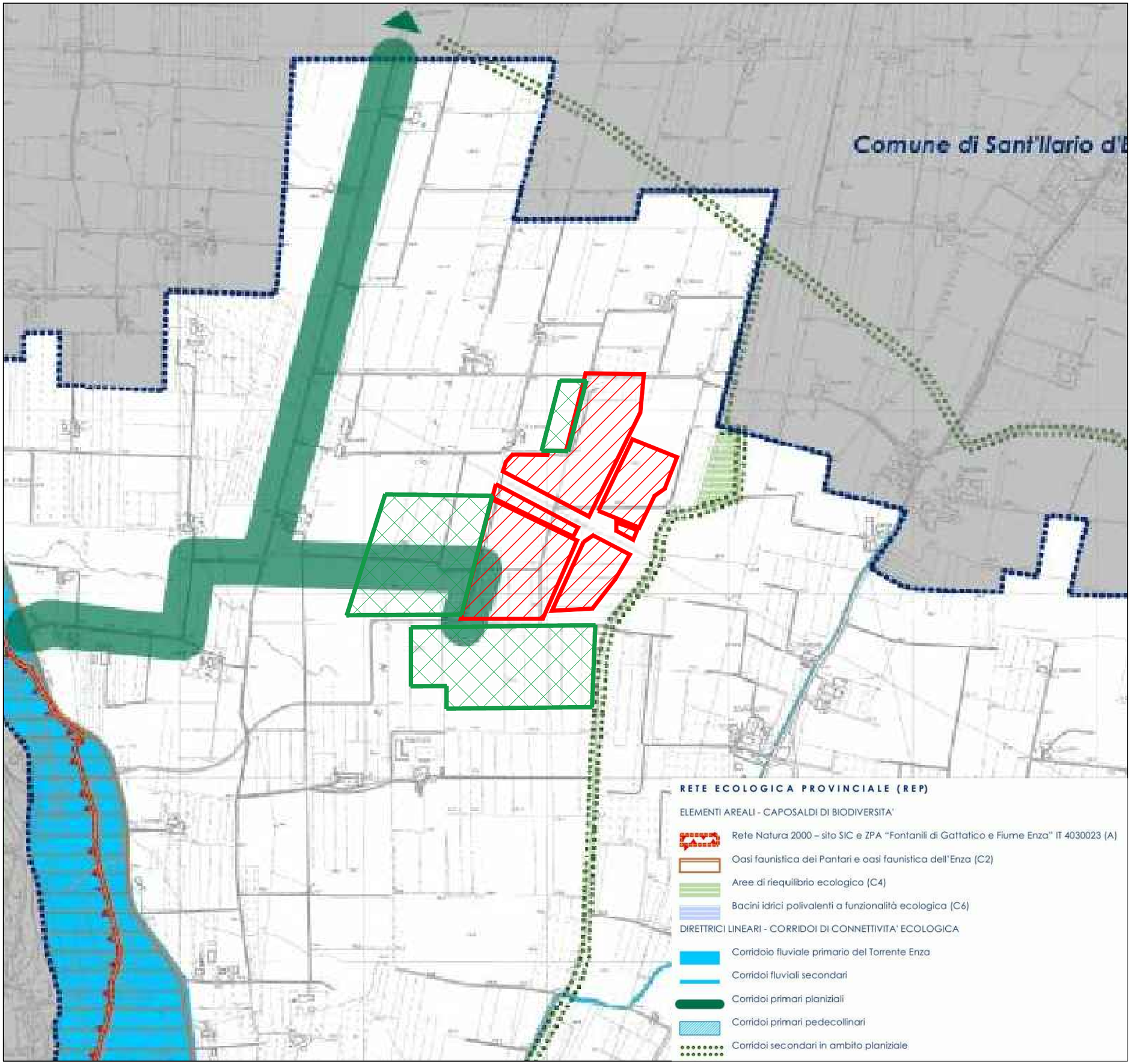

UBICAZIONE **Provincia di Reggio Emilia**

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 2.2.4 - Stralcio Tav. 7 PSC Montecchio Emilia

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 9/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942636 www.ambiter.it info@ambiter.it

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21				
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE

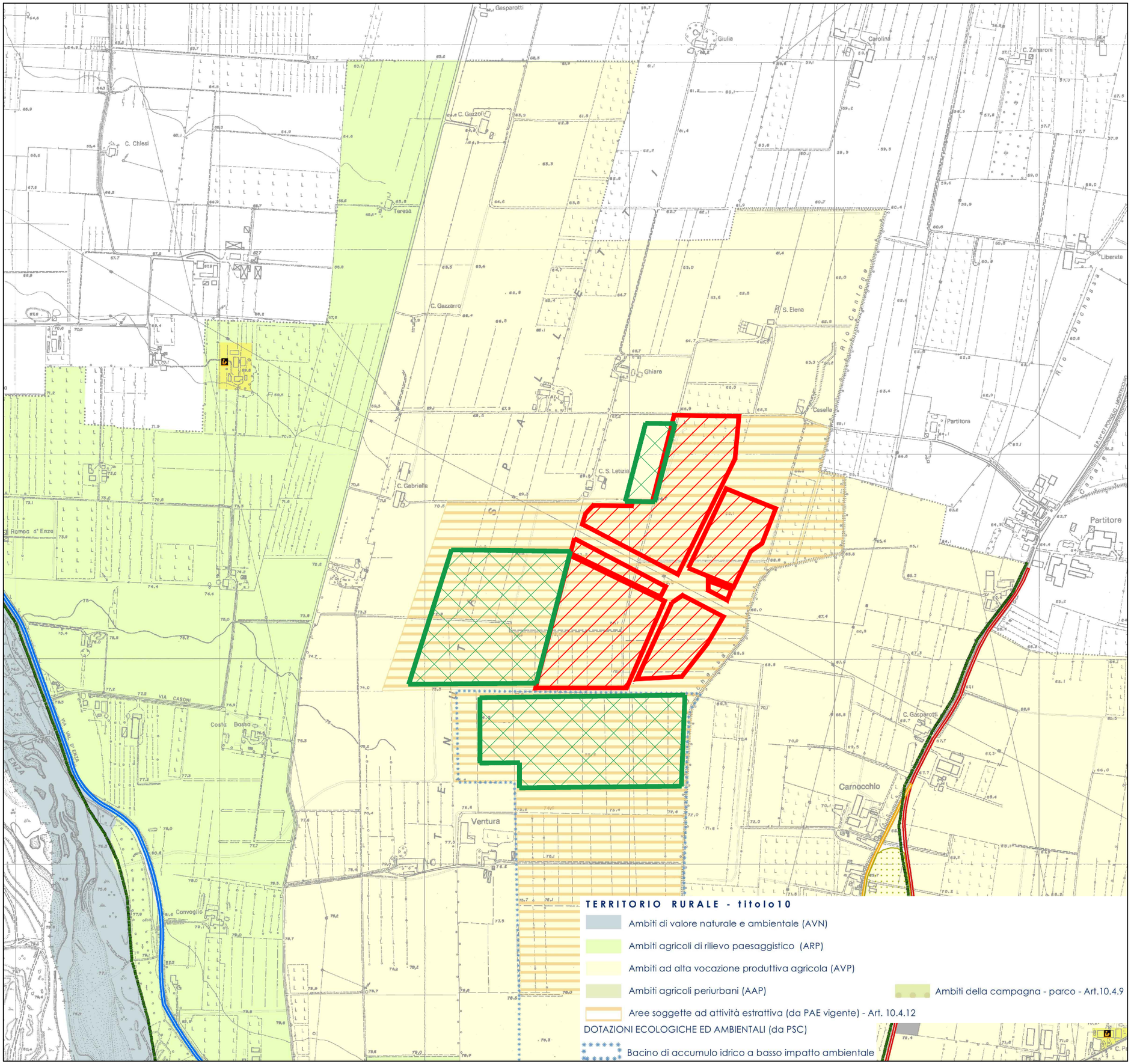

UBICAZIONE Provincia di Reggio Emilia

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 2.2.5 - Stralcio RUE Montecchio Emilia

SCALA: 1:9.000

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21

REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 9/A 43126 Parma tel. 0521-942436 fax 0521-942630 www.ambiter.it info@ambiter.it

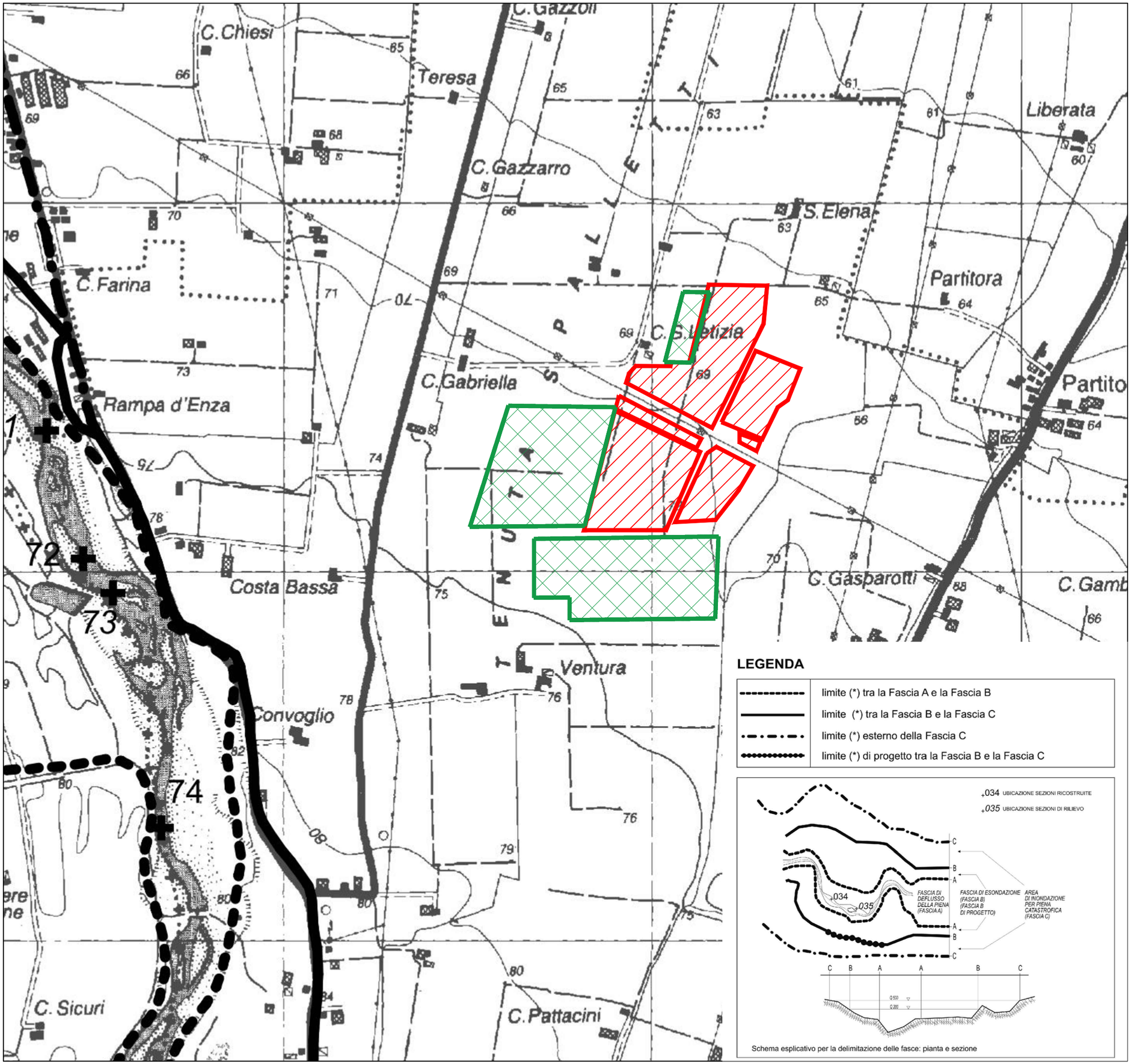

UBICAZIONE **Provincia di Reggio Emilia**

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 3.1.1 - Stralcio PAI

SCALA: 1:10.000

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21

REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

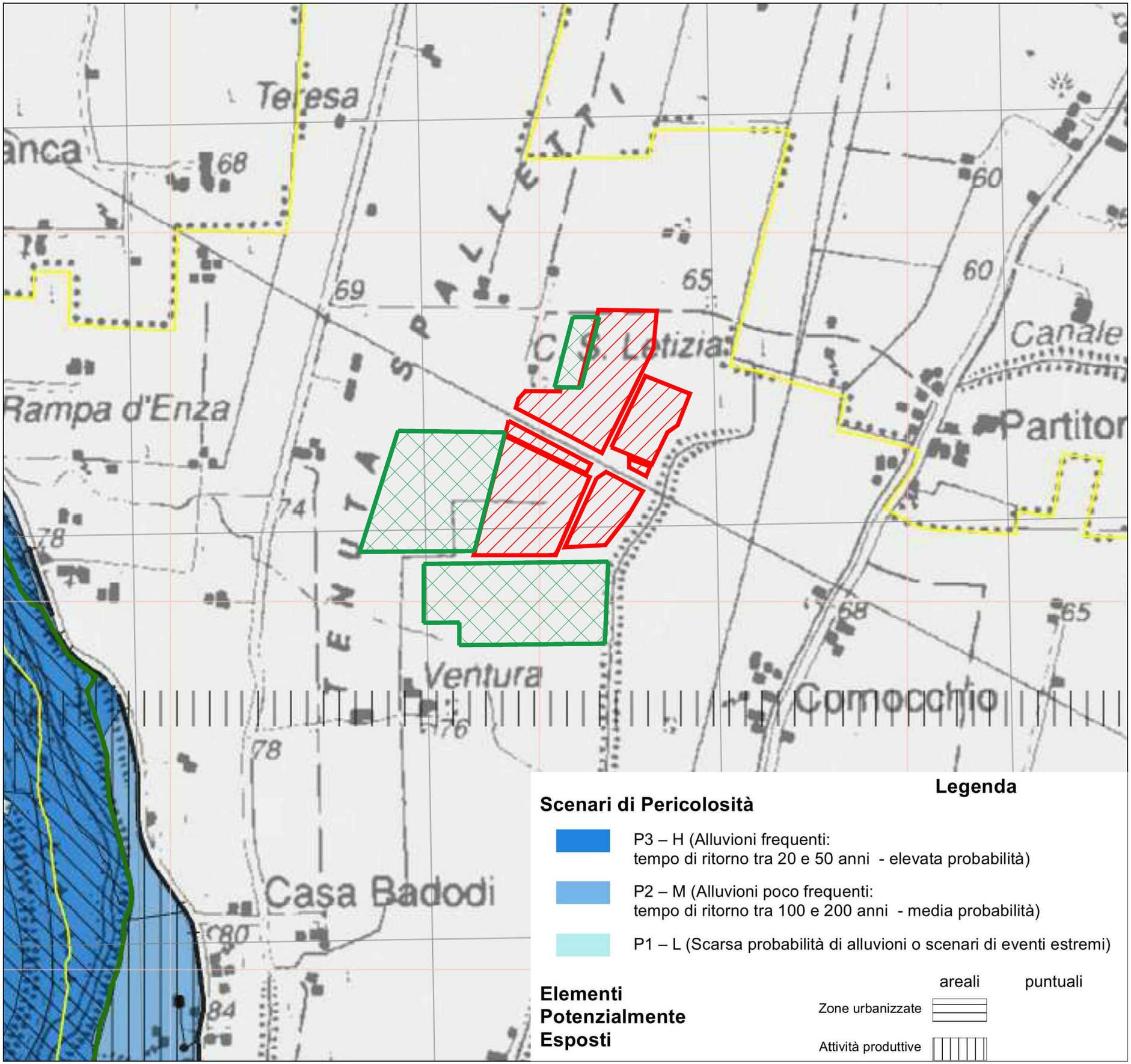

UBICAZIONE Provincia di Reggio Emilia

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 3.1.2 - Stralcio Mappa della Pericolosità - Reticolo principale

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942830 fax 0521-942435 www.ambiter.it info@ambiter.it

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21				
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE

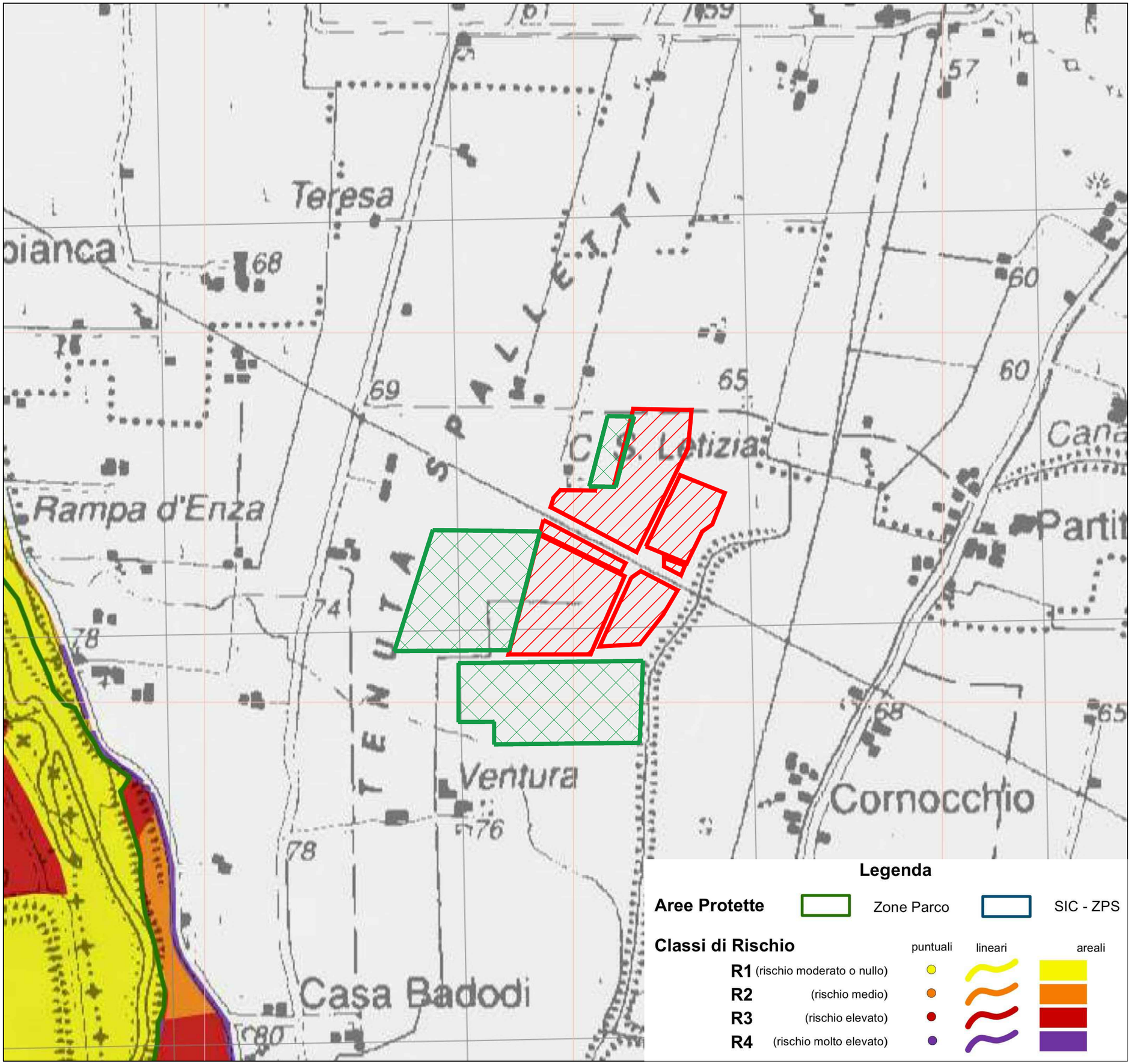

UBICAZIONE Provincia di Reggio Emilia

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 3.1.3 - Stralcio Mappa del Rischio - Reticolo principale

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 9A 43126 Parma tel. 0521-942436 fax 0521-942630 www.ambiter.it info@ambiter.it

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21				
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE

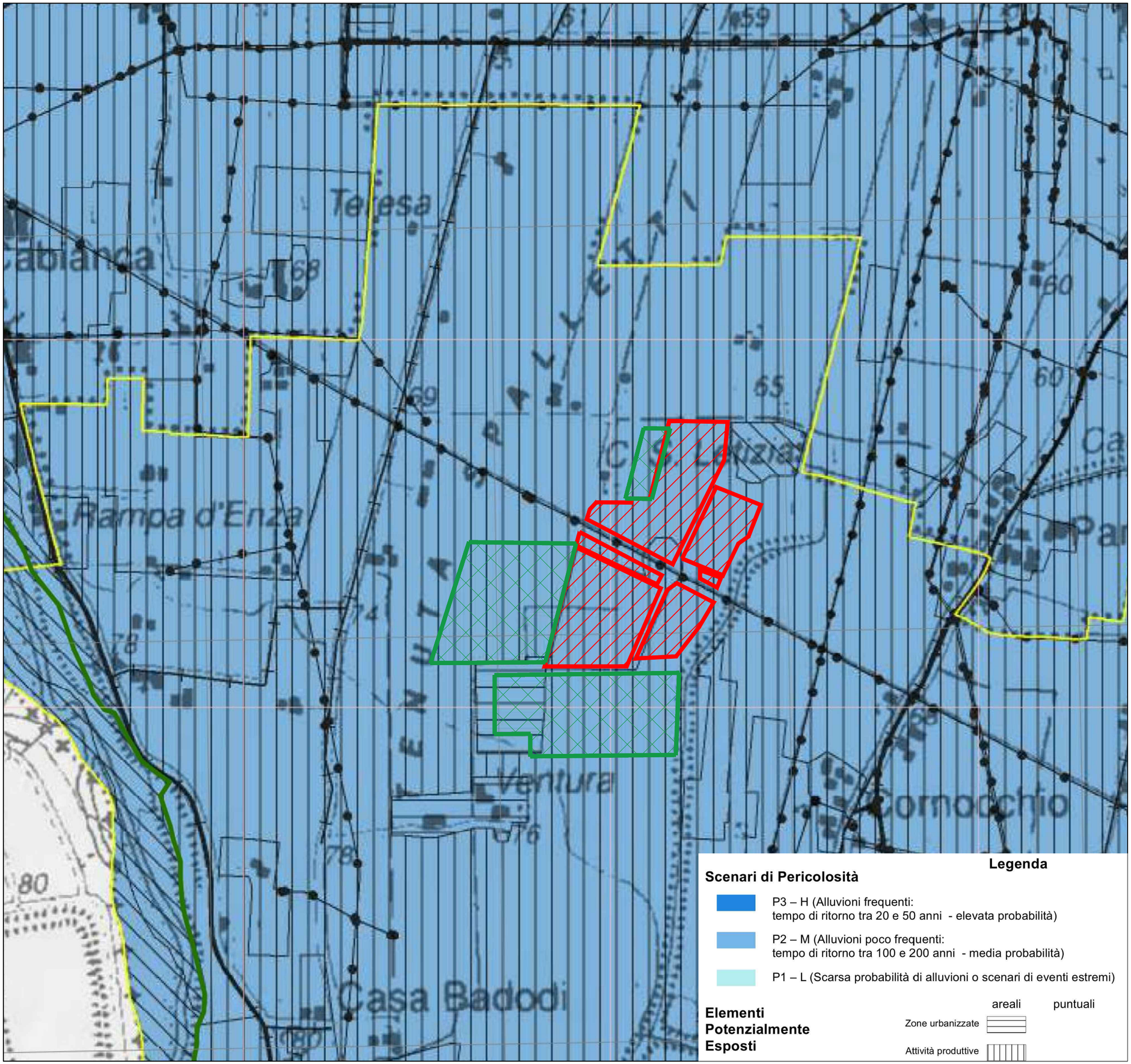

UBICAZIONE Provincia di Reggio Emilia

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato

Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 3.1.4 - Stralcio Mappa della pericolosità - Reticolo secondario

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21				
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE

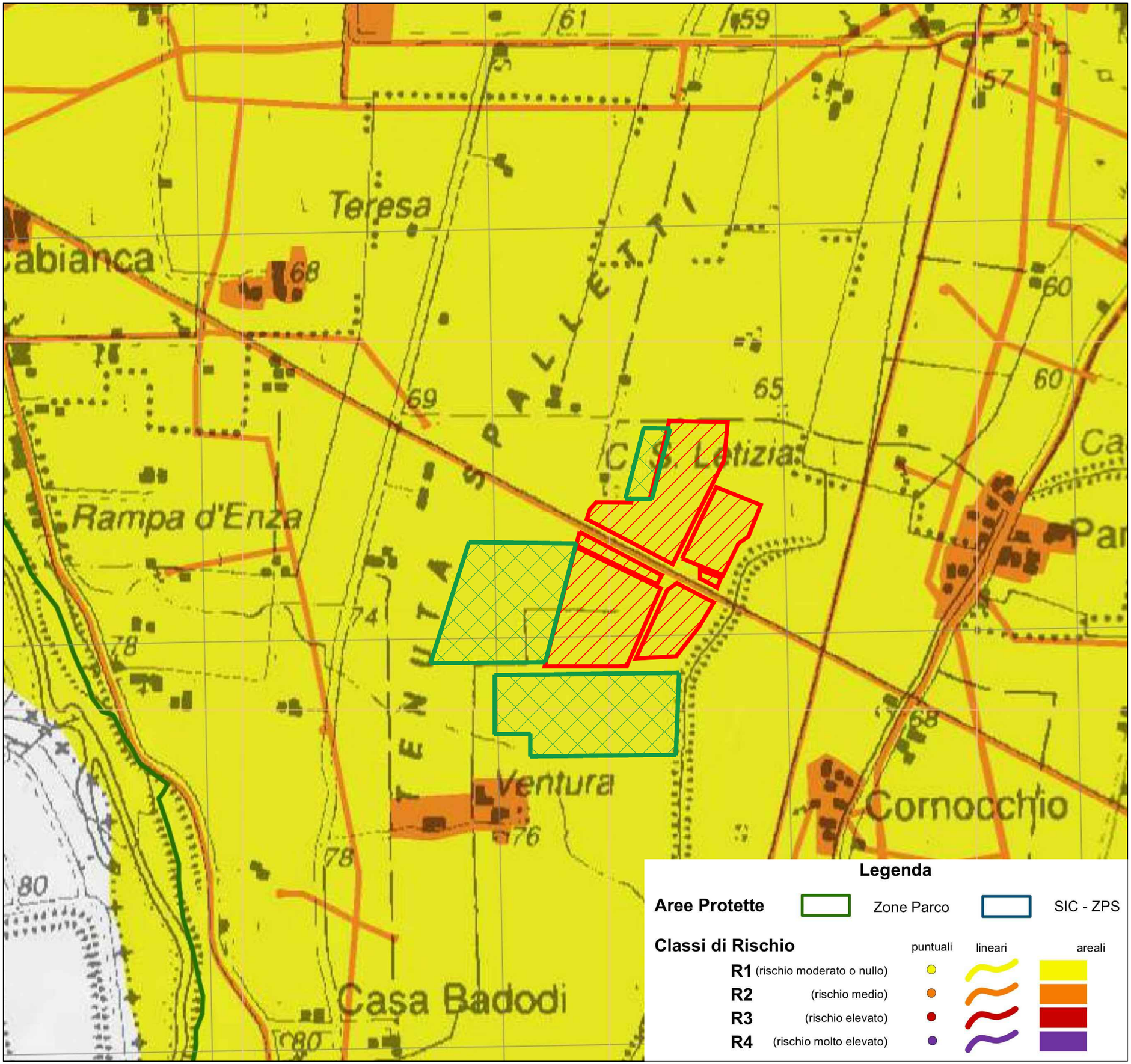

UBICAZIONE Provincia di Reggio Emilia

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"

TAVOLA: 3.1.5 - Stralcio Mappa del Rischio - Reticolo secondario

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 9/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942435 www.ambiter.it info@ambiter.it

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21				
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE

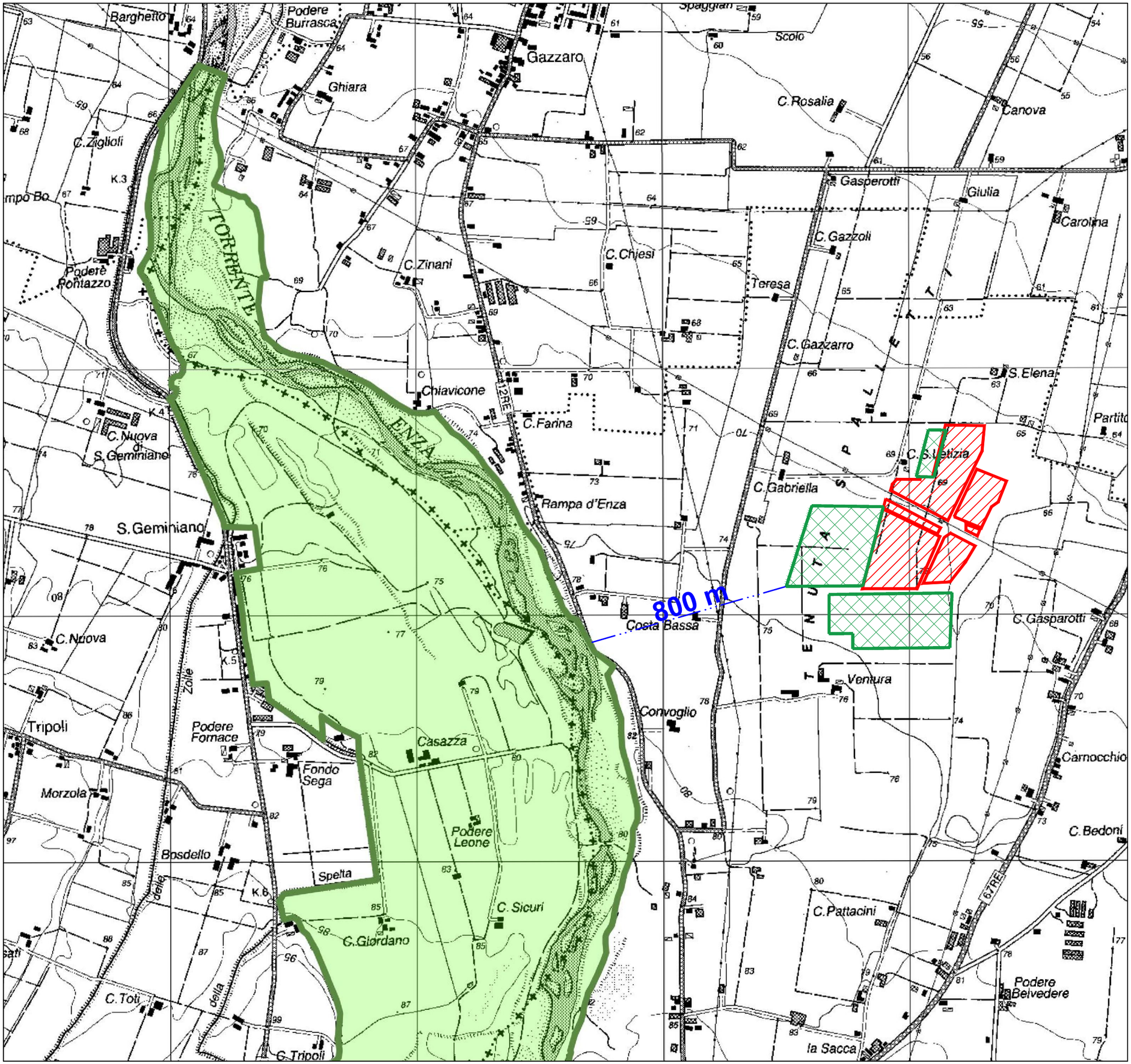

UBICAZIONE **Provincia di Reggio Emilia**

Comuni di Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"PARTITORE 2"

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LEGENDA

- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 1" autorizzato
- Area di ubicazione impianto FV "Partitore 2"
- Sito SIC-ZPS IT 4020023 "Fontanili di Gattatico e Fiume Enza"
- Distanza Area impianti - Sito SIC - ZPS

TAVOLA: 4.1.1 - Stralcio Rete Natura 2000

SCALA: 1:15.000

CODIFICA	1856-SPA-QRP-01/21

REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
04					
03					
02					
01	07/2021	A. Sabatino		G. Neri	Emissione

AMBITER S.r.L.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 9/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942435 www.ambiter.it info@ambiter.it